

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1763-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE ROSELLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(COLOMBO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(CORTESE GUIDO)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

alla Presidenza il 17 settembre 1955

Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, concernente la proroga e la modifica del regime fiscale degli alcoli

Presentata alla Presidenza il 17 ottobre 1955

ONOREVOLI COLLEGGHI! — 1. — Il decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 17 settembre 1955, ha quattro scopi:

a) proporzionare diversamente le situazioni economiche delle materie dalle quali vengono estratti gli alcoli, a tutela delle materie viti-vinicole, con aggravii ed abbuoni;

b) sostenere nei confronti dell'esportazione la produzione nazionale;

c) precisare alcune distinzioni o definizioni merceologiche (articolo 12);

d) incrementare le entrate necessarie allo Stato onde affrontare nuove spese in corso di deliberazione.

2. — Il decreto nel suo antefatto contiene i riferimenti legislativi indispensabili a chiarire le passate esperienze riguardanti tale materia. Essa è considerata in molte di-

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sposizioni che contengono norme fiscali e doganali, norme merceologiche, di nomenclatura, di procedimenti tecnologici, di tutela commerciale, norme igieniche e difensive agli effetti della salute pubblica e del consumatore, norme fiscali, ancora, nelle quali l'aggravio o l'esenzione o l'abbuono finanziario, o il ristorno, vengono commisurati alla situazione economica dei vari settori agrario-industriali interessanti gli alcoli, in modo diversamente proporzionato ed influente, norme infine di pubblica vigilanza.

3. — La maggior entrata fiscale è configurata dal primo comma dell'articolo 2, dal secondo comma dell'articolo 3, dal primo comma dell'articolo 4, e in generale dalla applicazione delle norme incidenti sulle giacenze, di cui agli articoli 6, 7, 8. A tale somma di entrate deve esser sottratta una quota riguardante le riduzioni d'imposta previste in altri articoli. In totale per l'entrata lorda si potrebbe prevedere un ammontare superiore al miliardo.

Si allega uno schema di conteggio approssimato.

PREVISIONI AUMENTO FISCALE CONSEGUENTE DAL DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 1955, N. 836, SUL REGIME FISCALE DEGLI SPIRITI.

(Partitamente dagli articoli indicati a compenso di pari imposta di minor gettito fiscale conseguente dagli abbuoni d'imposta di cui agli articoli 9, 10 e 11)

ART. 2. — Nessuna previsione di aumento d'entrata per il diritto erariale di lire 60.000 poiché la produzione di alcole da materie prime diverse da quelle che godono aliquote inferiori di diritto erariale e le importazioni sono antieconomiche.

ART. 3. — Non si prevede aumento d'entrata nei riguardi della produzione di alcole da datteri e da uva passa gravati dell'aliquota di diritti erariali di lire 27.000. Il preventivo di gettito dei nuovi diritti erariali sugli alcoli da carrube e da fichi nella misura di lire 8.000 l'ettanidro può calcolarsi, prendendo come base la produzione media dell'esercizio finanziario 1953-54, nella seguente misura:

Carrube, ettanidri 108.000 circa, a . . .	L. 8.000 = L. 864.000.000
Fichi, ettanidri 28.000 circa, a . . .	» 8.000 = » 224.000.000

Totale . . . L. 1.088.000.000

ART. 4. — Nessuna previsione di gettito per l'aumento dell'aliquota del diritto erariale speciale per l'alcole denaturato da lire 1.000 a lire 6.000 non essendo economicamente conveniente.

ART. 6. — Nessuna previsione di gettito per gli stessi motivi indicati per l'articolo 2.

ART. 7. — Le giacenze di alcole da fichi e da carrube presuntivamente non superano i 40.000 ettanidri. Il gettito viene pertanto preventivato in . . . » 320.000.000

ART. 8. — Le giacenze di alcole denaturato che potrebbero essere colpite dal maggior tributo di lire 5.000 all'ettanidro, da informazioni non ancora controllate, non dovrebbero superare gli ettanidri 20.000. Quindi, previsione di gettito di . . . » 100.000.000

Totale complessivo . . . L. 1.508.000.000

N. B. — I dati di produzione degli alcoli sono stati ricavati dalle *Statistiche finanziarie, Statistica imposta fabbricazione* del Ministero delle finanze, esercizio 1953-54.

È necessario rilevare, sulle previsioni della futura produzione di alcole da fichi e da carrube, che, per l'applicazione dei nuovi diritti erariali su tali alcoli e per la funzione essenzialmente economica di tali diritti la produzione potrà subire delle flessioni rispetto ai precedenti esercizi.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

4. — Per l'importazione la situazione è caratterizzata dai seguenti dati (*Annuario Commercio Estero*):

Alcool metilico (voce doganale 1007):
Importazioni (1954), quintali 10.784 per
lire 52.515.000.

Esportazioni (1954), quintali 47.555, per
lire 186.230.000.

Alcool etilico (voce doganale 526):
Importazioni (1954), ettolitri 190.413, per
lire 998.650.000.

Esportazioni (1954) ettolitri 1.536, per lire
19.179.000.

Produzione passata al consumo
(I. N. S. T. A. T.):

alcool etilico . . . ettanidri	705.309	(1952)
alcool etilico . . . »	783.149	(1953)
alcool etilico . . . »	737.864	(1954)
alcool metilico . . . »	158.933	(1952)
alcool metilico . . . »	208.873	(1953)
alcool metilico . . . »	254.820	(1954)

Da rilevare che nel corso della politica liberalizzatrice italiana, molti paesi O. E. C. E. produttori di spiriti si son trovati avvantaggiati essendo la produzione alcoolica in essi soggetta a monopolio o regia statale. Unico importatore di alcool etilico rimane in tali nazioni lo Stato che non compera facilmente il prodotto all'estero, in Italia.

Inoltre l'ottenimento di alcool etilico all'estero, da materie prime diverse, nonché per usi commestibili, avviene a basso costo per il debolissimo costo delle materie prime.

I due fenomeni sopra citati consentono non solo l'applicazione all'interno di contingenti e di prezzi programmati a seconda dell'origine alcoligena ma anche una analoga manovra nelle vendite e nelle vendite all'estero in relazione ai prezzi di concorrenza o alle situazioni fiscali con attento adattamento.

5. — Nelle osservazioni seguenti il relatore ha abbozzato uno studio della situazione finanziaria, con l'aiuto dei tecnici del settore, nei riguardi dei rapporti economici-fiscali.

DATI ECONOMICI DI RAFFRONTO

(Situazione anteriore al decreto legislativo 16 settembre 1955, n. 836).

Il costo medio delle materie prime franco fabbrica per la produzione di un ettanidro di alcoole etilico può essere così determinato, al netto dei costi di lavorazione:

	Prezzo per 100 gradi per quintale
<i>Vini sani per distillazione</i> : resa media 96 per cento in gradi e da 100 gradi: Dato il loro alto costo (lire 480 grado-quintale) possono essere usati solo per la produzione dei distillati di vino (e non per ottenimento di alcool 95°) .	L. 48.000
<i>Vinelli</i> : grado-quintale — resa media 96 per cento.	» 18:000
<i>Vinaccia</i> : per rese medie del 3 per cento in alcoole, del 15 per cento in vinaccioli secchi (prezzo vendita lire 22-24 circa al chilogrammo) e di materie tartariche nella misura dell'1 per cento in acido tartarico (lire 180 grado-quintale) quintali 33 a lire 1.000 e detratti i ricavi	» 16.170
<i>Carrube</i> : resa media del 20 per cento sulla carruba frantumata e del 18 per cento su quella intera — Ricuperi: semi 8,5 per cento a lire 80 al chilogrammo, (pectine per appretti); carruba fine (residuo della frantumazione non utilizzabile per la distillazione) 10 per cento a lire 30 al chilogrammo. Quintali 5,5 a lire 43.000 per quintale detratti i ricuperi	» 18.260
<i>Fichi</i> : resa media 25 per cento, quintali 4 a lire 5.100	» 20.400
<i>Mele</i> : resa media del 4,5 per cento, quintali 22 circa a lire 800 al quintale, dedotti ricavi della polpa essiccata, circa lire 1.500	» 16.100

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

COSTI MEDI DI LAVORAZIONE PER LA DISTILLAZIONE DI UN ETTANIDRO DI ALCOLE

Da materie fermentate liquide con contenuto alcolico non inferiore a 7 gradi (vini, fichi)	L.	3.100
Da materie fermentate liquide con contenuto alcolico inferiore ai 6 gradi (vinelli di vinacce, di carrube e sidri di mele)	»	3.700

COSTI MEDI DI VINELLAZIONE (FERMENTAZIONE) DI MATERIE ALCOLICHE SOLIDE PER QUANTITÀ SUFFICIENTE ALLA DISTILLAZIONE DI UN ETTANIDRO DI ALCOLE

Fichi (superiore a 7 gradi)	L.	2.300
Carrube (inferiore a 7 gradi)	»	3.000
Mele (inferiore a 7 gradi)	»	2.700
Vinacce (inferiore a 7 gradi)	»	2.000

COSTI COMPLESSIVI DI PRODUZIONE DI UN ETTANIDRO DI ALCOLE:

	Materia prima	Vinellazione	Distillazione	Scarti (teste e code)	TOTALE
Vino L.	48.000	—	3.100	3.000	54.100
Vinello »	18.000	—	3.700	800	22.500
Vinaccia »	16.160	2.000	3.700	900	22.760
Carrube »	18.260	3.000	3.700	1.500	26.460
Fichi »	20.400	2.300	3.100	1.800	27.600
Mele »	16.100	2.700	3.700	1.300	23.800

COSTI DI PRODUZIONE E TASSAZIONE DEGLI ALCOLI IN BASE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 DICEMBRE 1953, N. 879, E SUCCESSIVA PROROGA CON DECRETO LEGISLATIVO 24 SETTEMBRE 1954, N. 859.

ALCOLI DA	Costo produzione	Imposta fabbricazione	TOTALE costo ettanidro
Vino L.	54.100	44.000	98.100
Vinello »	22.500	44.000	66.500
Vinaccia »	22.760	44.000	66.760
Carruba »	26.460	44.000	70.460
Fichi »	27.600	44.000	71.600
Mele »	23.800	44.000	67.800

Per effetto del decreto legislativo 16 settembre 1955 n. 836, ove restino invariati i costi di produzione, il che è da escludere per le conseguenze della nuova tassazione, cioè dei diritti

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

erariali sugli alcoli da carruba e da fichi e degli abbuoni agli alcoli da materie vinose, si avrebbero i seguenti spostamenti nel conto totale:

ALCOLI DA:	Costo produzione	Imposta fabbricazione e diritti erariali	TOTALE costo e tassazione
Vino L.	54.100	40.000	94.100
Vinello »	22.500	40.000	62.500
Vinacce »	22.760	40.000	62.760
Carrube »	26.460	52.000	78.460
Fichi »	27.600	52.000	79.600
Mele »	23.800	44.000	67.800

Comparazione fra i due totali:

Alcoli da:

	Anteriore al decreto legislativo n. 836	Posteriore al decreto legislativo n. 836
Vino. L.	98.600	L. 94.600
Vinello. »	67.000	» 63.000
Vinacce »	64.300	» 60.300
Carrube »	71.450	» 79.450
Fichi »	72.600	» 80.000
Mele. »	68.800	» 68.800

(alcole a 95° medio prezzo ettanidro lire 27.000)

NOTA. — Tali resoconti finanziari di proporzione fra costi di acquisto di materie prime, costi di produzione, incidenze fiscali, sono soltanto indicativi, approssimati e schematici, mentre dovrebbero essere, in sede di analisi critica, precisati e aggiornati.

L'ultima tabella comparativa ha quindi il valore sopra indicato. Da essa però si desume che il comportamento di un operatore, in relazione al prezzo medio di mercato di vendita dell'alcool a 95° per ettanidro, e pari a circa lire 27.000, può notevolmente variare, fra l'altro anche per lievi differenze in modi come ad esempio i seguenti.

- a) Riduzione del prezzo di acquisto delle materie prime;
- b) Rinuncia alla operazione industriale per le determinate materie prime non convenienti;
- c) Qualificazione irregolare a scopo vinoso, per distillazione del ricavato liquido da materie prime alcoligene, ma non vinose, con vantaggio fiscale;
- d) Possibile camuffamento della materia prima in altra più conveniente fiscalmente.

Il Relatore quindi si permette di insistere affinché per future elaborazioni e decisioni vengano studiate, sui mercati italiani fondamentali, le serie almeno biennali e mensili, dei vari elementi di costo, onde rendere precisa e nota l'applicazione fiscale anche nei suoi effetti.

6. — *Esame analitico* degli articoli del decreto-legge, in relazione ai testi di legge citati in ogni articolo.

ART. 1. — Conferma ulteriormente le esistenti imposte erariali per gli spiriti di 1^a e 2^a categoria, secondo le norme vigenti fino al 15 settembre 1955.

Decreto legislativo 3 dicembre 1953, n. 879.

ART. 1. — L'imposta interna di fabbricazione dello spirito e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono aumentate, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 15 settembre 1954, di lire 6.000 per ogni ettanidro alla temperatura di 15°,56 del termometro centesimale.

ART. 2. — Agli spiriti classificati di 2ª categoria, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore, è concesso in sede di liquidazione dell'imposta nel periodo indicato nel primo comma dell'articolo precedente, un abbuono per ogni passività, comprese le perdite dipendenti da eventuale imperfetto funzionamento del misuratore, nella misura di lire 2.000 per ogni ettanidro accertato agli effetti del tributo.

Nessun abbuono compete agli spiriti, di cui al precedente comma, prodotti non in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore. Gli spiriti di seconda categoria prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore, gestite dalle società cooperative, di cui all'articolo 8 del testo unico di leggi sugli spiriti 8 luglio 1924 godono, con le limitazioni e con la osservanza delle condizioni in detto articolo previste oltre che dell'abbuono indicato nel primo comma del presente articolo, di un ulteriore abbuono di lire 500.

Nel periodo indicato nell'articolo 1 l'alcole ottenuto da materia prima dichiarata per produzione di spiriti di 2ª categoria ma non riconosciuta tale dall'amministrazione finanziaria è classificato di 1ª categoria, salvo l'applicazione delle sanzioni penali, nel caso che il fatto costituisca reato.

ART. 3. — Per il periodo indicato al 1º comma dell'articolo 1 il diritto erariale sugli alcoli di 1ª categoria o considerati tali agli effetti fiscali è ridotto a lire 27.000 per ettanidro, per gli alcoli provenienti da materie prime diverse dal sorgo ed a lire 23.000 per ettanidro, per l'alcole proveniente dal sorgo.

Per lo stesso periodo e limitatamente al quantitativo di 5 300 ettanidri, la misura del diritto erariale sull'alcole proveniente dalla canna geniale è ridotto a lire 24.000 per ettanidro.

ART. 6. — L'imposta di fabbricazione sullo spirito impiegato nella fabbricazione dell'aceto, è aumentata, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 15 settembre 1954, nelle seguenti misure:

1º) spiriti di 1ª categoria, per ogni ettanidro	L. 16.000
2º) spiriti di 2ª categoria, compreso lo spirito di vino, per ogni ettanidro	» 15.000

Sullo spirito di 1ª categoria e su quello di 2ª categoria proveniente dai datteri e dall'uva passa, impiegato nella fabbricazione dell'aceto, è altresì dovuto il diritto erariale nella misura stabilita dall'articolo 3.

ART. 2. — Il primo comma che introduce un diritto erariale di 60.000 lire per ettanidro sugli alcoli di 1ª categoria tende a sostenere, in via differenziata, la produzione, in quanto si

applica soltanto se l'impiego delle materie prime alcoligene non sia stato preventivamente accertato dalla Amministrazione finanziaria. Invece per alcoli estratti da materie prime preventivamente accertate, i diritti erariali rimangono immutati nelle diverse loro misure, graduati in relazione all'intrinseco rendimento produttivo in alcool della materia prima ed alle sue caratteristiche condizioni di mercato (prezzo, quantità offerte, possibilità di sofisticazione, costo di estrazione) ecc.).

ART. 3. — Si confermano i diritti erariali esistenti per gli spiriti di 2ª categoria (ridotti a zero dal decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, salvo che per gli alcoli derivati da datteri e uva passa) consolidando il diritto erariale in lire 27.000 per ettanidro per l'alcole derivato da datteri ed uva passa e introducendo un diritto erariale di 8.000 lire per ettanidro per l'alcole derivato da carrube e fichi secchi. Quest'ultima e unica variazione eleva da zero ad 8.000 lire il diritto erariale, nonostante richieste dei vitivinicoltori che tendevano a proporre il diritto erariale in 15.000 lire. Essa segue alla decisione del Ministero del commercio con l'estero del 1º agosto 1955 di porre a licenza le importazioni di carrube e fichi secchi che si erano notevolmente elevate nell'ultimo anno concorrendo a deprimere il settore. Gli usi alimentari e foraggeri delle carrube essendosi ridotti praticamente a nulla, l'impiego di tali prodotti veniva ad incidere anche sulla produzione di vino sofisticato, in modo cospicuo. Il diritto erariale decretato viene quindi a gravare su un settore di produzione difeso da introduzione dall'estero. Per contro esso colpisce una produzione caratteristica di zone depresse (Sicilia e Puglia prevalentemente e parzialmente altre regioni, per le carrube, per i fichi secchi invece, il cui consumo alimentare diminuisce, il Meridione in genere). Il diritto erariale inoltre tende a squilibrare, appesantendolo, il settore carrube-fichi secchi, rispetto al settore mele, prugne e frutta varia, ancora esente da diritto erariale e preme parzialmente nel senso di facilitare indirettamente sbocchi verso il settore delle sofisticazioni del vino dal brodo di carrube e di fichi secchi in quanto a volte può convenire più il travestimento del prodotto che non la distillazione tassata.

L'imposizione di cui all'articolo 3 incide sulle giacenze di alcole da carrube e fichi secchi, colpisce ditte distillatrici anche non grandi nei loro depositi o nelle giacenze, anche in imminente spostamento, per quantitativi già computati nei conti amministrativi dei costi e dei prezzi. Si considera in circa 40.000

ettanidri il prodotto giacente che verrebbe tassato improvvisamente. Il Relatore, ferma restando l'entrata fiscale e rinviando il problema delle giacenze alle pagine successive, avrebbe ritenuto opportuno diminuire il diritto erariale per le carrube e fichi secchi e assegnare una quota minima di diritto erariale anche agli alcoli derivanti da frutta diverse appunto per evitare fughe di prodotti tassati verso zone non tassate. La funzione economica del diritto erariale deve essere commisurata fra l'altro alla produzione della materia alcoligena, al rapporto fra offerta e domanda, al costo di produzione, ed al prezzo di vendita della materia prima, al rendimento ed al costo di estrazione dell'alcole, all'importazione ed infine alla proporzione degli altri ammontari di diritti erariali esistenti per le altre materie prime. Una serie poliennale di tutti questi dati potrebbe fornire elementi sufficienti per la determinazione del diritto erariale che deve quindi variare secondo dati di fatto pur rimanendo definibile per mezzo di decreto-legge. Nel caso specifico, per esempio, mentre il rendimento in alcole delle carrube può essere stimato attorno al 20 per cento, quello delle mele può essere stimato attorno al 5 per cento. A tale rapporto, per esempio, come ad altri fondamentali, dovrebbe anche essere proporzionato il diritto erariale. Esistono però a sostegno del settore mele, suasi per una particolare cautela nello stabilire il diritto erariale, oggi nullo, due fatti almeno: il costo delle culture delle mele molto più elevato di quello delle carrube e dei fichi secchi ed il fatto che esistono zone agrarie (Alto Adige) ed aziende (Emilia) esclusivamente dedicate a tale produzione, che, o in caso di difficili andamenti culturali o per compenso aziendale non indifferente in tempi ordinari, da parte del prodotto o dalle « mele al suolo » ricavano un utile nello sbocco verso le lavorazioni alcoligene.

Gli onorevoli Guerrieri e Turnaturi presentarono un emendamento all'articolo 3 tendente ad alleggerire l'incidenza del diritto erariale sull'alcole da carrube e fichi secchi.

« Sostituire come segue l'articolo 3: »

« Gli spiriti classificati di 2ª categoria, ottenuti dalla distillazione del vino, della vinaccia, del vinello e degli altri cascami della vinificazione, sono esenti dal diritto erariale.

È stabilito in lire 27.000 per ettanidro il diritto erariale per gli spiriti provenienti dai datteri, dall'uva passa e dai relativi suc-

chi e paste e in lire il diritto erariale per gli spiriti provenienti da ogni altra frutta nonchè dalle carrube ».

Le ragioni dei proponenti, sociali ed economiche, non sono infondate. Ma il Relatore ritiene, come ritenne in Commissione, di pregare i proponenti di ritirare l'emendamento per non dovere proporre all'Assemblea di respingerlo, concorde col Governo. Se si ritoccasse la aliquota decretata, bisognerebbe porre un nuovo equilibrio agli altri elementi del decreto, turbandone la struttura, che si propone già di emendare in altro luogo, anche se notizie di variazioni di mercato da Ragusa, prima e dopo il decreto, presentino sbalzi che richiedono considerazione. Infatti:

22 agosto 1955, lire 28 per chilogrammo, carrube, franco vagone partenza.

30 agosto 1955, lire 33-34 per chilogrammo, carrube, franco vagone partenza.

2 settembre 1955, lire 35 per chilogrammo, carrube, franco vagone partenza.

6 settembre 1955, lire 36,50 per chilogrammo, carrube, franco vagone partenza.

15 settembre 1955, lire 37,50 per chilogrammo, carrube, franco vagone partenza.

30 settembre 1955, lire 34 per chilogrammo, carrube, non per operazioni effettuate, ma per offerta.

10 ottobre 1955, lire 28 per chilogrammo, carrube, in operazioni effettuate.

Il Relatore confida che « molto presto » una legislazione riordinata provveda a tutto l'insieme del settore e dei diversi problemi, ed è opportuno, per ora, rinviare emendamenti finanziari parziali come quello di cui sopra.

ART. 4. — Per la difesa della produzione nazionale e dei prezzi interni, si stabilisce un diritto erariale speciale per gli alcoli di 1ª categoria o parificati, denaturati, aumentando il diritto preesistente da lire 1.000 per ettanidro a lire 6.000. L'aumento non opera, il diritto rimane quindi immutato in lire 1.000 per ettanidro, per gli alcoli ricavati da melasso, acque alcoliche residuali dalla fabbricazione del lievito di melasso, dai sottoprodotti della lavorazione butilacetonica, dal sorgo, dalla canna gentile, purchè di produzione accertata preventivamente dalla Amministrazione finanziaria. Analoga stabilità del diritto erariale viene sancita per gli alcoli metilico, propilico, isopropilico. Questo è bene come tutela della produzione interna: ad un patto: che lo strumento protettivo, che da un lato

pone un diritto speciale di lire 60.000 per ettanidro agli alcoli di 1ª categoria non denaturati provenienti dall'estero (articolo 2), e dall'altro pone un diritto erariale di lire 6.000 per ettanidro agli alcoli di 1ª categoria se denaturati, e se, come i primi, derivanti da produzione non preventivamente controllata, (articolo 4), non sia pure strumento alla elevazione dei prezzi interni ed al realizzo di sovraprofiti oltre limiti naturali dei prezzi interni. Poichè, con riferimento agli articoli 2 e 4, per esempio, per l'alcole metilico esiste una posizione di monopolio della Montecatini, sarebbe giusto che venisse garantito l'equo prezzo del prodotto: cura del Comitato Interministeriale dei Prezzi. La allegata lettera di una ditta di Busto Arsizio, se rispondente a esatti termini, indicherebbe una tipica pratica monopolistica, nonchè una preoccupazione economica giustificata. A patto quindi che si provveda in modo certo e conveniente contro fatti del genere ipotizzato, la revisione del diritto erariale di cui all'articolo 4 può esser consentita. Sorge anche per questo settore la questione già accennata delle giacenze che sarà trattata a proposito degli articoli 6, 7, 8.

Decreto legislativo 6 ottobre 1948, n. 1200

ART. 4. — Per gli alcoli e loro residui che siano sottoposti a norma delle vigenti disposizioni a denaturazione o comunque destinati ad essere impiegati, in esenzione d'imposta, in lavorazione ammessi all'uso degli alcoli denaturati, è mantenuto lo sgravio dell'imposta di fabbricazione ed è stabilito per gli alcoli di prima categoria, o considerati tali, agli effetti fiscali, provenienti da qualsiasi materia prima, un diritto erariale nella misura ridotta di lire 1.000 per ogni ettanidro.

In sede di ridistillazione degli spiriti grezzi, di 2ª categoria, per portarli a una gradazione non inferiore a quella prescritta di 90° per essere sottoposti a denaturazione, è concesso l'abbuono dell'imposta sui cali effettivi di lavorazione entro il limite massimo dell'1,5 per cento del quantitativo di spirito sottoposto a ridistillazione.

ART. 5. — Riflette una norma consuetudinaria relativa alla elevata tensione di vapore dell'alcole, alla sua lieve tensione superficiale, alla sua lieve densità.

ARTICOLI 6, 7 e 8. — Problema delle giacenze.

Gli articoli 6, 7, 8 riguardano gli alcoli esistenti « alla data di entrata in vigore del decreto (16 settembre 1955):

a) in magazzini o depositi fiduciari in genere, o in magazzini annessi agli opifici di denaturazione;

b) in recinti, spazi o locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria;

c) nelle fabbriche produttrici;

d) negli stabilimenti d'impiego;

e) od ovunque e comunque in possesso dei fabbricanti o degli importatori;

f) anche se abbiano assolto il tributo vigente precedentemente;

g) nonchè gli alcoli viaggianti sotto scorta di bolletta di cauzione.

L'articolo 6 riguarda gli alcoli di 1ª categoria assoggettati *ex novo* al diritto erariale di 60.000 lire per ettanidro, di cui all'articolo 2: alcoli ad uso buon gusto, non destinati alla denaturazione, o ad usi industriali in esenzione d'imposta, e riguardanti profumerie o bevande e usi annessi.

L'articolo 7 riguarda gli alcoli da carrube e fichi secchi assoggettati al diritto erariale di cui all'articolo 3. Non vengono ivi nominate le condizioni c), d), e), f), sopra elencate perchè è sufficiente la indicazione di cui ai punti a) e b), nè si pretende il pagamento secondo il nuovo diritto sul prodotto che ha già assolto l'imposta nella precedente misura, ossia sia già stato legittimato. Tanto si deduce per paragone con l'articolo 8 successivo che espressamente prevede la tassazione su giacenze che abbiano già assolto la precedente imposta.

L'articolo 8 infine riguarda gli alcoli denaturati di 1ª categoria o parificati, nonchè gli alcoli puri ma destinati alla denaturazione. Per i primi valgono tutte le condizioni di giacenza sopraelencate; per gli alcoli puri si incide con i nuovi diritti solo se siano viaggianti con bolletta di cauzione verso opifici di denaturazione o se vengano impiegati puri, ma fruanti di esenzione di imposta presso stabilimenti autorizzati (farmaceutici ed altri per usi non alimentari).

Il maggiore tributo di lire 5.000 all'ettanidro (lire 6.000-1.000) verrebbe a gravare esclusivamente sull'importatore che non ha alcun modo di rivalersi sul prezzo di cessione, sia perchè le giacenze, in buona parte, sono già state contrattate per future consegne con i prezzi precedentemente praticati prima della pubblicazione del decreto, sia perchè tale prezzo non potrà sui mercati di vendita elevarsi ad un limite tale da permettere il recupero della maggiore aliquota dei diritti erariali e ciò per il limite che sarà imposto dai prezzi di vendita dell'alcole denaturato nazionale gravato dal diritto erariale speciale di lire 1.000 anziché di lire 6.000.

Quasi tutte le importazioni di alcole etilico estero furono effettuate, particolarmente dal-

la Francia, sotto gli auspici del Ministero dell'industria e commercio, allo scopo di mediare i prezzi di determinate partite di alcole destinate ad usi speciali industriali ed è da considerare anche la situazione oltrè degli importatori anche di molte industrie italiane che, avendo direttamente importato o acquistato da operatori commerciali alcole di provenienza estera, si vedono ora gravati da un maggior onere di lire 5.000 all'ettanidro che inciderebbe in misura impreveduta sui loro costi di produzione.

Alcune industrie, tra l'altro ed in particolare quella della cellulosa, che con l'impiego dell'alcole di importazione avevano potuto ottenere costi di produzione tali da permettere l'esportazione all'estero dei loro prodotti, vedrebbero tagliata tale possibilità, per i prodotti ottenuti con l'impiego degli alcoli di importazione in giacenza nei loro magazzini fiduciari.

La disposizione del decreto che tende a colpire le giacenze dell'alcole etilico denaturato o destinato alla denaturazione, risulta di difficile se non di impossibile applicazione nella maggior parte dei casi, in quanto molte partite di alcole estero sono già state miscelate con alcole di produzione nazionale o comunque sono di difficile accertamento.

L'aspetto nocivo del provvedimento consiste nel fatto che l'effetto retroattivo, rendendosi impossibile la rivalsa del maggior onere fiscale, ricade unicamente sull'importatore, o sull'utente che da questi ha acquistato, costituendo quindi una penalità vera e propria per chi legittimamente ha operato in base alle norme precedentemente in vigore e, spesso, per iniziativa o incoraggiamento di Pubbliche Amministrazioni.

Le categorie interessate hanno richiesto la abolizione dell'articolo 8 del decreto-legge in questione, o la sua modifica in sede di conversione in legge nei seguenti termini intesi a limitare la tassazione delle giacenze unicamente a quelle che non abbiano ancora assolto il tributo (lire 1.000 all'ettanidro) dovuto per l'alcole denaturato in epoca anteriore alla pubblicazione del decreto stesso:

ART. 8: « La misura del diritto erariale speciale, di cui al primo comma del precedente articolo 4 si applica altresì agli alcoli denaturati che non abbiano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, assolto il tributo precedentemente in vigore e che siano ancora esistenti, alla data suddetta, nei magazzini o depositi fiduciari.

Essa si applica altresì agli alcoli puri viaggianti alla stessa data con bolletta di cauzione e destinati ad essere denaturati o comunque impiegati in esenzione d'imposta presso gli stabilimenti autorizzati ».

Le stesse categorie hanno presentato una seconda soluzione sulla scorta delle seguenti considerazioni:

« Gli importatori hanno già subito praticamente un danno effettivo in quanto la nuova legge impedisce loro di svolgere ogni attività avvenire mettendoli di conseguenza in serio imbarazzo.

Avendo essi svolto le loro operazioni sotto un regime fiscale più favorevole dell'attuale, hanno preso impegno per le relative contropartite in considerazione anche delle spese da sostenere, e pertanto, ogni e qualsiasi nuovo aumento delle stesse si traduce in un grave danno emergente ed effettivo e non in un lucro cessante od in un illecito arricchimento.

Infine una considerazione di ordine generale fa sì che non sia possibile colpire con effetto retroattivo delle operazioni già esaurite nel tempo, prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni se queste non colpiscono in pari tempo anche tutto il prodotto simile esistente, traducendosi, in caso contrario, in una penalità a degli operatori che non hanno altro torto che quello di avere compiuto operazioni perfettamente legali, ed in qualche caso, consigliate dallo stesso Ministero dell'industria e commercio onde venire incontro ai bisogni delle industrie nazionali dando loro la possibilità di avere alcool a basso prezzo e permettendo loro di sostenere la concorrenza con industrie similari estere: tale è il caso della Montecatini, della B. P. D., della Società Italiana Celluloide, della S. L. O. I., ecc. In proposito occorre osservare che il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, recante modificazioni alle imposte di fabbricazione ed ai diritti erariali sugli alcoli, aveva nell'articolo 14 già considerato il caso di merci giacenti e di lavorazioni in corso, tanto che dava un termine di trenta giorni successivi a quello di entrata in vigore del decreto in oggetto, prima di rendere effettiva la nuova imposizione fiscale, in modo che quanto prodotto ed in corso di produzione poteva godere della vecchia tassazione.

Se alla pubblica finanza occorre reperire somme e fondi per determinati scopi, sarebbe molto più equo che, ad esempio, una volta tanto venissero colpiti tutti i prodotti dello stesso genere senza discriminazione di sorta,

portando ad esempio il diritto erariale sugli alcool prodotti denaturati, al doppio di quello esistente per tutto l'alcool giacente presso i depositi ed i magazzini di fabbrica — sia esso estero o nazionale — con certezza di ricavare introiti molto superiori, senza provocare sperequazioni di sorta.

Di conseguenza è stata proposta una modifica dell'articolo 8 del decreto nei seguenti termini:

« Il diritto erariale di cui al primo comma del precedente articolo 4, nella misura ridotta di lire 2.000 all'ettanidro, si applica a tutti gli alcoli denaturati o destinati a denaturazione che siano esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei magazzini o depositi fiduciari in genere.

Esso si applica altresì, nella misura ridotta di cui sopra, agli alcoli puri viaggianti nella stessa data con bolletta di cauzione e destinati ad essere denaturati o comunque impiegati in esenzione di imposta presso gli stabilimenti autorizzati.

La stessa misura del diritto erariale si applica per differenza a tutti gli alcoli denaturati che abbiano assolto il tributo vigente precedentemente e che all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, si trovino tuttora in recinti, spazi e locali sui quali si era esercitata la vigilanza finanziaria, nelle fabbriche produttrici, nei magazzini annessi agli opifici di rettificazione, presso gli stabilimenti di impiego e comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti ».

Il Relatore richiese in Commissione, sulla scorta delle considerazioni precedenti ed in parte riferite dai memoriali delle categorie, che si alleggerissero in senso economico i disposti di cui agli articoli 7 e 8.

Per la opposizione dei rappresentanti del Governo, il Relatore, vincendo le sue perplessità e quelle di altri membri della Commissione, non ritenne di dovere insistere, pur non convinto.

Invero i precedenti legislativi in materia non sono univoci.

Infatti, il decreto-legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 ottobre 1947, n. 1100, estende con l'articolo 6 a tutte le giacenze le nuove maggiori misure d'imposta di cui all'articolo 1, mentre col secondo comma del citato articolo 6 applica, bensì le nuove aliquote dei diritti erariali alle giacenze, ma nelle misure ridotte indicate nel comma stesso.

Il decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, coll'articolo 6, primo comma, estende pure alle giacenze l'aumento della imposta di

fabbricazione prevista dall'articolo 1, mentre col secondo comma estende solo alle giacenze di alcole di prima categoria i nuovi diritti erariali previsti dall'articolo 3 per tale categoria e ne esenta quelli da frutta di seconda categoria per i quali lo stesso articolo prevedeva la istituzione dei diritti erariali nella misura di lire 7.000 all'ettanidro.

Il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, con l'articolo 19 estende le nuove aliquote in aumento dei diritti erariali anche alle giacenze ma nella misura ridotta del 50 per cento.

Il decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, che aumenta l'imposta di fabbricazione a lire 40.000 l'ettanidro, estende il nuovo tributo alle giacenze anche se libere d'imposta.

Il decreto-legge del 3 dicembre 1953, n. 879, prevede per il trattamento delle giacenze misure riduttive degli aumenti, come nell'articolo 14, o di esenzione, come nell'articolo 10.

È da concludere quindi che generalmente gli aumenti delle imposte di fabbricazione, applicati sugli alcoli di tutte le provenienze, disposti dai vari provvedimenti fiscali, colpiscono tutte le giacenze e spesso anche quelle che hanno già assolto l'imposta nella misura precedentemente dovuta. Invece, per i diritti erariali, che gravano in misura diversa sugli spiriti da diverse provenienze, i provvedimenti fiscali hanno adottato il criterio del caso per caso e ciò in relazione alle prevedibili conseguenze economiche dei nuovi diritti erariali o della modifica delle loro aliquote (reversibilità sui prezzi).

Ove si considerino i diversi trattamenti fiscali previsti dal decreto per gli alcoli provenienti da altre materie prime e cioè:

la esenzione dei nuovi diritti erariali agli alcoli da mele e da frutta in genere, precedentemente parificati a quelli da fichi e da carrube;

gli abbuoni di imposta di fabbricazione concessi agli alcoli da vino e da materie vinose; la depressione, per effetto del decreto, dei prezzi d'acquisto delle materie prime alcoligene colpite e cioè fichi e carrube;

è possibile dedurre (non considerando tutte le altre condizioni dei mercati d'acquisto e di vendita che, se operano, investono tutte le produzioni di qualsiasi provenienza), che:

non aumenteranno i prezzi di vendita degli alcoli da mele e da altra frutta in genere; ove non si verifichi una prevedibile riduzione quantitativa nella produzione degli alcoli da fichi e da carrube, ed ove l'operatore intenda continuare in tutto od in parte

nella lavorazione di tali materie prime, esso dovrà riversare il nuovo onere fiscale sui prezzi di acquisto di tali materie al fine di parificare il costo di produzione degli alcoli di detta provenienza a quelli provenienti dalle mele e dalla frutta in genere ed a quelli da materie vinose.

In una situazione, quanto meno, di stazionarietà dei prezzi di vendita, verrebbe a mancare il presupposto della disposizione retroattiva, e cioè che il mercato degli alcoli si orientasse verso l'aumento dei prezzi in misura tale da far realizzare vantaggi ai detentori delle produzioni antecedenti.

Sembra quindi non generalizzabile la previsione di un indebito arricchimento. È invece prevedibile il carico esclusivo di tale onere sui detentori delle giacenze.

È da rilevare infatti che il detentore di tali giacenze non è il solo produttore di alcole, ma anche chi lo utilizza o trasforma per altre produzioni e che normalmente lo detiene in magazzini cauzionali soggetti a vigilanza fiscale.

E le conseguenze del provvedimento retroattivo su tali giacenze presentano sperequazioni quanto meno impreviste.

Valga il caso, ad esempio, dell'industriale liquorista che abbia acquistato alcole da fichi o da carrube (era indifferente acquistare, prima del decreto, alcoli da fichi, da carrube o alcole da mele e da materie vinose essendo pari i prezzi ed il trattamento fiscale) e che vedrà aumentati i propri costi di produzione, per effetto delle lire 8.000 di diritti erariali gravanti sull'alcole esistente nei propri magazzini, mentre il concorrente che, per caso, abbia acquistato in cauzione alcoli di altre provenienze esentati dai diritti erariali sarà libero da tale ulteriore aggravio.

Analoghe considerazioni valgono per le giacenze previste dall'articolo 8 del decreto in riferimento al diritto erariale speciale stabilito dall'articolo 4 per gli alcoli denaturati o destinati ad usi industriali.

Anche per tali giacenze non è certa, ed anzi è prevedibile il contrario, la reversibilità del maggior onere sui futuri prezzi di vendita ove si consideri che pure nel mercato dell'alcole denaturato le provenienze da materie prime gravate dell'aliquota ridotta di lire 1.000 all'ettanidro determineranno tali futuri prezzi. Il che del resto è nelle intenzioni del provvedimento che ha voluto favorire appunto tali provenienze.

Il relatore ritiene quindi rispondente a criteri di giustizia il considerare con più largo apprezzamento la situazione delle azien-

de, grandi e piccole, che verrebbero gravate di un tributo incidente sulla fortuita esistenza di giacenze, con un certo danno.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 ottobre 1947, n. 1100.

TRATTAMENTO FISCALE DEI PRODOTTI ESISTENTI.

ART. 6. — Le nuove misure d'imposta o sovrimposta di cui all'articolo 1, con gli abbuoni eventualmente spettanti, e i diritti erariali dovuti in base al presente decreto, si applicano agli alcoli gravati d'imposta esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei magazzini fiduciari dei fabbricanti e dei rettificatori di alcoli, e sugli alcoli di provenienza estera che non abbiano ancora assolto il tributo, esistenti alla data predetta nei recinti o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nei magazzini fiduciari o viaggianti con destinazione a questi magazzini.

Sugli alcoli di produzione nazionale venduti dai fabbricanti o rettificatori ad acquirenti esercenti di magazzini fiduciari, quivi esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, o viaggianti con tale destinazione, e sui prodotti con i medesimi fabbricati ed esistenti alla data anzidetta negli stessi magazzini fiduciari, si applicano le nuove misure d'imposta di cui all'articolo 1 con gli abbuoni eventualmente spettanti mentre i diritti erariali di cui al precedente articolo 3 sono applicati nelle seguenti misure ridotte:

1°) per gli alcoli di 1ª categoria provenienti da materie prime diverse dal sorgo: per ettanidro lire 15.000.

2°) per l'alcole proveniente dal sorgo per ettanidro lire 13.000.

Nella stessa misura si applica il diritto erariale sugli spiriti di 1ª categoria esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei magazzini fiduciari degli acetifici, mentre l'imposta di fabbricazione è applicabile nelle misure stabilite dal precedente articolo 5. Agli effetti del disposto del presente comma è consentito di detrarre, dal nuovo carico del diritto erariale, la maggiore imposta eventualmente pagata.

Per le giacenze di cui ai due commi precedenti gli aumenti dei diritti erariali si applicano soltanto per il 50 per cento a quella parte di prodotto che venga immessa in consumo con pagamento d'imposta entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto e nella intera misura per i prodotti immessi in consumo successivamente.

Decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750.

APPLICAZIONE DEGLI AUMENTI D'IMPOSTA.

ART. 8. — L'aumento dell'imposta sugli spiriti, di cui al precedente articolo 1, si applica, oltre che sui prodotti (spiriti e prodotti con essi fabbricati) gravati d'imposta esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei

magazzini e depositi fiduciari dei fabbricanti o commercianti o comunque viaggianti in cauzione, nonchè sui prodotti di provenienza estera, esistenti alla data predetta in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria permanente, o in altri magazzini o depositi fiduciari di qualsiasi specie, anche:

agli spiriti, estratti alcoolici, liquori, comprese le acqueviti, e profumerie alcooliche, liberi d'imposta, da chiunque detenuti, anche se viaggianti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quantità superiore a 100 litri idrati. A tal uopo i possessori di questi ultimi prodotti dovranno fare denuncia delle quantità possedute, anche se viaggianti, entro i primi cinque giorni successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione anche tramite il più vicino Ufficio doganale o Comando delle Guardie di finanza.

Decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879.

ART. 10. — Agli spiriti destinati alla produzione del vermut, del marsala e dell'aceto che abbiano già pagato l'imposta ridotta ed il diritto erariale nelle misure preesistenti, e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino nelle fabbriche dei detti prodotti, in natura o già impiegati nella loro preparazione, ovvero viaggianti con destinazione alle fabbriche stesse, non si applicano le variazioni di imposta e di diritti erariali stabilite dal presente decreto.

ART. 14. — Limitatamente agli spiriti ottenuti, in qualsiasi data, dal vino e dalle materie vinose, esclusi lo spirito e l'acquavite di vino di cui al precedente articolo 9, che siano estratti con pagamento d'imposta entro trenta giorni successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta di fabbricazione si applica nella misura uniforme di lire 38.000 per ettanidro, al netto di qualsiasi abbuono.

ART. 9. — Stabilisce una riduzione di imposta di fabbricazione per l'alcole industriale distillato ad alta gradazione, non inferiore ai 95°, se ottenuto dalla distillazione del vino, della vinaccia, del vinello, di altri cascami della vinificazione, nella misura di lire 4.000 per ettanidro. Per l'alcole ottenuto da vinello, tale prodotto deve essere stato previamente denunciato a norma di legge.

In tal modo gli abbuoni o le riduzioni di imposta per tale prodotto rimangono stabiliti:

- a) abbuono di lire 2.000 per ettanidro;
- b) riduzione d'imposta di lire 4.000 per ettanidro.

Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 136.

ART. 60. — Chiunque intende preparare vinelli per farne commercio o per somministrarli ai propri dipendenti deve presentare denuncia scritta

in carta libera, all'istituto di vigilanza della provincia, indicando:

- a) la quantità delle vinacce destinate alla preparazione del vinello,
- b) la quantità del vinello che intende ricavare;
- c) la destinazione del vinello che vuol produrre, cioè se pel commercio o per somministrarlo ai propri dipendenti;
- d) il luogo dove il vinello sarà prodotto e conservato.

Tale denuncia deve esser presentata, volta per volta, almeno cinque giorni prima della preparazione del vinello.

ART. 61. — I vinelli non possono essere messi in commercio né detenuti per la vendita se contengono più del 5 per cento di alcool in volume, sul quale massimo, però, sarà consentita una tolleranza di 0,5 per cento.

Sono considerati destinati alla vendita i vinelli conservati nelle cantine, negli stabilimenti, nei depositi e nei magazzini di vendita all'ingrosso ed al minuto.

ART. 62. — In deroga al precedente articolo possono essere conservati vinelli con titolo alcoolico superiore a quello previsto quando siano destinati alla distillazione o all'acetificazione. In tali casi, salvo che si trovino nelle distillerie o negli acetifici, i vinelli debbono essere denaturati con calce o con aceto, in modo che non ne sia possibile il consumo per bevanda od il taglio con vini.

Decreto legislativo 30 ottobre 1952, n. 1322.

ART. 3. — Gli esercenti degli stabilimenti previsti all'articolo 1 debbono presentare almeno cinque giorni prima di iniziare la lavorazione, apposita dichiarazione al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione indicando:

- a) il proprio cognome e nome, e l'ubicazione dello stabilimento;
- b) il tempo continuativo della lavorazione nel corso del mese solare per il quale è presentata la dichiarazione,
- c) le qualità e le quantità delle materie prime che si vogliono lavorare,
- d) le qualità e le quantità dei prodotti da ottenere e i recipienti nei quali saranno immessi e conservati.

Decreto legislativo 30 ottobre 1952, n. 1322.

ART. 12. — Il periodo di invecchiamento obbligatorio stabilito all'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, per i liquori prodotti con spirito e zucchero gravati di imposta e destinati al consumo interno, è ridotto a sei mesi.

ART. 10. — Si stabilisce una riduzione d'imposta per l'acquavite di vinaccia (grappa) di lire 5.000 per ettanidro. In tal caso, abbuono più riduzione riducono di 7.000 lire per ettanidro la imposta di fabbricazione.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 11. — Si stabilisce una riduzione d'imposta per l'acquavite di vino, prodotta con vini sani e genuini o con vini acescenti entro i limiti delle prescrizioni di legge allegate, per la quale in totale con il consueto abbuono di lire 2.000 per ettanidro, si ha una riduzione di imposta di fabbricazione di lire 10.000 per ettanidro.

Leggè 7 dicembre 1951, n. 1559.

ART. 1. — Le acqueviti debbono essere ottenute dalla distillazione di liquidi fermentati di sostanze zuccherine o saccarificate, sane, genuine, in buono stato di conservazione, distillate in modo da eliminare ogni gusto sgradevole e di conservare i principi aromati delle sostanze fermentate e delle sostanze derivate dalla fermentazione.

Le acqueviti, risultanti dal processo di distillazione e di eventuali ridistillazioni per affinamento, debbono avere gradazione alcoolica non inferiore a 40°, né superiore a 80° dell'alcolometro ufficiale adottato dalla amministrazione finanziaria, ferma restando la gradazione massima stabilita dalle leggi fiscali per l'acquavite di vino.

ART. 2. — Le acqueviti poste in commercio debbono essere stabilmente limpide e non debbono contenere acidi minerali, metalli tossici, sostanze estranee alla loro specifica composizione e, comunque nocive alla salute, salvo quelle tolleranze normali che, per ciascuna specie, tenuto conto dello stato di invecchiamento, corrispondono alla migliore tecnica praticata nella lavorazione e nella conservazione.

Le tolleranze medesime sono stabilite con decreto dei ministri per l'industria e commercio e per l'agricoltura e foreste, sentito il parere dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 3. — Nella preparazione delle acqueviti da immettere al commercio sono consentite:

1°) l'aggiunta di acqua distillata per portare l'acquavite ad una gradazione alcoolica non inferiore a 40°, né superiore a 80°;

2°) l'edulcorazione con saccarosio, fino ad un massimo di 2 per cento;

3°) la colorazione a mezzo di caramello;

4°) Le normali operazioni atte a conferire la limpidezza che corrispondono alla migliore tecnica praticata.

ART. 4. — Le denominazioni di acquevite di acquavite di vino, di distillato di vino, o di arzenite, sono riservate alla acquavite ottenuta dalla distillazione del vino di qualsiasi gradazione alcoolica, sano e genuino, in presenza o meno delle sue fecce naturali.

È tollerata per i vini acescenti, un'acidità volatile non superiore al doppio di quella ammessa per i vini commestibili.

È consentita l'aromatizzazione complementare soltanto con truciolo di quercia o di altre sostanze vegetali innocue, oppure mediante l'aggiunta di

infusione acquosa od alcoolica di dette sostanze. L'aggiunta della infusione alcoolica non può essere superiore al 3 per cento.

L'invecchiamento dell'acquavite di vino deve essere effettuato in recipienti di quercia non verniciati e senza rivestimento, né interno, né esterno.

ART. 5. — Le denominazioni di acquevite di vinaccia o di distillato di vinaccia o di grappa, sono riservate all'acquavite ottenuta direttamente dalla distillazione delle vinacce.

È consentita l'aromatizzazione complementare con seme di anice o con altre sostanze vegetali innocue.

ART. 11. — Dalla data di pubblicazione del decreto indicato nell'articolo precedente, la denominazione di «acquavite» e di «distillato», seguito dal nome del frutto e della sostanza alla quale si riferisce l'autorizzazione sono riservate per distinguere l'acquavite ottenuta dalla distillazione di mosto fermentato del frutto o della sostanza stessa.

ART. 14. — La parola «brandy» senza altra aggiunta in lingua straniera può essere usata soltanto in sostituzione delle denominazioni indicate nell'articolo 4 e deve essere seguita da una delle denominazioni stesse. In aggiunta alla indicazione di un frutto, può essere usata solamente per contraddistinguere liquori dolcificati, prodotti a base del rispettivo frutto.

Regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635.

ART. 2. — Per l'applicazione della imposta di fabbricazione, gli spiriti sono divisi in due categorie. La prima comprende quelli ottenuti dalla distillazione di qualsiasi materia prima diversa dal vino, dalle vinacce, dai cascami della vinificazione e dalle frutta. Gli spiriti ottenuti dalle distillazioni di dette materie sono considerati di seconda categoria. Tutti gli alcool diversi da quello etilico, nonché gli alcool ottenuti sinteticamente, sono considerati agli effetti del presente decreto, di prima categoria.

ART. 3. — Gli spiriti di prima categoria ai sensi del precedente articolo 2 devono essere disidratati e non potranno essere estratti dalle fabbriche se non per destinazione esclusiva a carburante. Possono essere esonerati dall'obbligo della disidratazione gli spiriti di prima categoria che possono trovare impiego anche idrati o direttamente o nella composizione di carburanti speciali, autorizzati a norma delle vigenti disposizioni.

Gli alcool diversi dell'etilico, possono essere estratti anche per impieghi di industrie speciali, osservate le norme stabilite dal Ministro per le finanze.

Gli spiriti di seconda categoria saranno estratti dalle fabbriche per uso potabile e per tutti gli altri consumi soggetti ad imposta, nonché, previa denaturazione, per essere adoperati a scopo d'illuminazione, di riscaldamento, di forza motrice, di detersione e per la fabbricazione di vernici, nonché per i processi di fabbricazione in determinate industrie stabilite dal Ministro delle finanze.

ART. 4. — Lo spirito non denaturato, di seconda categoria, deve estrarsi dalle fabbriche rettificato a non meno di 95° di ricchezza alcolica.

Il cognac e l'acquavite, estratti dalle fabbriche e dai magazzini vincolati, debbono avere una gradazione alcolica compresa fra i 40° e i 65°.

Nessuna limitazione di ricchezza alcolica è richiesta per gli spiriti, le acquaviti e i cognac che siano inviati, con bolletta a cauzione agli officini di rettificazione, per esservi rettificati, nonché per gli oli amilici, per i quali, in base alle norme stabilite dal ministro per le finanze, non sia prescritta la denaturazione.

Decreto legislativo 18 aprile 1950, n. 142.

ART. 5. — L'acquavite di vino che si vuole produrre e destinare ai magazzini di invecchiamento, deve essere ottenuta o con la distillazione frazionata o con distillazioni ripetute in modo però da non superare mai i 70°.

Il prodotto finale da sottoporre ad invecchiamento, deve avere una gradazione compresa tra i 40 e i 70 gradi. Non è considerata acquavite di vino il prodotto ottenuto a tale gradazione mediante diluizione di spirito di vino di gradazione superiore.

Quando il prodotto è sottoposto a successive operazioni di ridistillazione per affinamento è ammesso l'abbuono della imposta di fabbricazione sui cali, fino alla concorrenza dell'1,50 per cento per ogni operazione.

ART. 6. — L'acquavite di vino, per poter essere destinata all'invecchiamento deve essere prodotta con vini sani di qualsiasi gradazione o con vini che abbiano un'acidità volatile non superiore al doppio di quella ammessa per i vini commestibili; deve essere di buon gusto e deve avere un coefficiente totale di impurezze, riferito a 100 gradi di alcole anidro, non inferiore a 200 milligrammi. Tali caratteristiche dell'acquavite debbono essere accertate dai competenti laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, su analisi di appositi campioni prelevati dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Il distillato, riconosciuto idoneo per l'invecchiamento, deve essere custodito in appositi magazzini assimilati ai doganali ed immesso in recipienti di legno di quercia di qualsiasi capacità senza alcun rivestimento o verniciatura interna od esterna.

Per l'esercizio dei magazzini fiduciari di invecchiamento di cui al precedente comma deve essere prestata una cauzione nella misura del 5 per cento dell'imposta.

ART. 7. — All'acquavite riconosciuta idonea e destinata all'invecchiamento sotto l'osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli 5 e 6 è accordato un abbuono sull'imposta depurata dell'abbuono di fabbricazione, nelle seguenti misure:

18 per cento per le qualità di acquavite che saranno estratte dopo un anno di invecchiamento;

32 per cento per le qualità di acquavite che saranno estratte dopo due anni di invecchiamento;

44 per cento per le qualità di acquavite che saranno estratte dopo tre anni di invecchiamento;

55 per cento per le qualità di acquavite che saranno estratte dopo quattro anni di invecchiamento;

66 per cento per le qualità di acquavite che saranno estratte dopo cinque anni di invecchiamento,

77 per cento per le qualità di acquavite che saranno estratte dopo sei anni di invecchiamento;

88 per cento per le qualità di acquavite che saranno estratte dopo sette anni di invecchiamento;

Oltre il settimo anno di invecchiamento non spetta alcun abbuono di invecchiamento.

Gli abbuoni di cui sopra si liquidano solamente per gli anni interi maturati.

ART. 13. — È vietato denominare acquavite di vino o semplicemente acquavite o arzente o distillato di vino o brandy o con altri termini stranieri equivalenti alla lingua italiana alla denominazione acquavite di vino prodotti alcoolici di natura diversa dall'acquavite di vino, anche se aventi gusto o aroma simili all'acquavite di vino.

Indipendentemente dal disposto di cui al comma precedente, per i prodotti destinati alla esportazione, il Ministero delle finanze può consentire denominazioni in uso nei Paesi di destinazione.

Trascorso un anno dalla pubblicazione del presente decreto, chiunque ammetta in commercio prodotti alcoolici in violazione del disposto del presente articolo, è punito indipendentemente dall'applicazione di ogni altra sanzione prevista da altre leggi dello Stato, con la multa da lire 10.000 a lire 100.000.

Regio decreto 1° marzo 1937, n. 226.

ART. 4. — I liquori, il marsala e i vermut prodotti con spirito e zucchero gravati d'imposta e destinati al consumo interno o all'esportazione, non possono essere estratti dai depositi se non dopo un periodo di invecchiamento, fissato nel minimo:

a) di mesi due o sei per il vermut, a seconda che per la preparazione siano stati praticati trattamenti di stabilizzazione rapida, ovvero la stabilizzazione sia stata ottenuta con mezzi di ordinaria pratica enologica;

b) di un anno per il marsala e i liquori.

Detto periodo di invecchiamento decorre:

a) per il vermut dal giorno in cui il prodotto, completato nei suoi elementi, abbia subito l'ultima pratica enologica di stabilizzazione;

b) per il marsala dal giorno in cui il prodotto abbia subito l'ultima operazione di concia.

Le riduzioni d'imposta stabilite nei tre precedenti articoli aumentano le agevolazioni concesse al settore vitivinicolo fino ad

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

oggi. Esse sono graduate in relazione al pregio del prodotto, al costo della materia alcoligena, alla difficoltà del suo mercato, al costo della lavorazione. Queste agevolazioni insieme con la norma dell'articolo 12 tendono a consentire al settore una tutela sufficiente ad esaltare la specializzazione, la qualificazione delle lavorazioni e dei prodotti in modo da rispondere alle esigenze del mercato ordinario ed internazionale, allo sbocco del prodotto agrario vitivinicolo spesso difficile, esaltandone il valore, aderendo così alle richieste delle categorie interessate. L'onorevole Turnaturi ha presentato alcune considerazioni ed un emendamento riguardante il marsala ed il vermut. Il Ministro dell'agricoltura, poiché entro brevissimi termini un nuovo testo legislativo sarà presentato sulla materia, ha pregato che l'emendamento fosse aggiornato e la Commissione ha acconsentito.

Si allega, qui di seguito, l'emendamento ed il memoriale che lo accompagna.

AGEVOLEZZE FISCALI PER LA PREPARAZIONE DEI VINI, MARSALA E VERMUT

Decreto luogotenenziale 6 ottobre 1948, n. 1200.

ART. 29. — L'articolo 12 del decreto legislativo 14 ottobre 1947, n. 1100, che sostituì il secondo comma dell'articolo 9 dell'allegato A del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, è sostituito dal seguente:

«Salva la limitazione di cui appresso, allo spirito impiegato sotto vigilanza finanziaria nella preparazione dei vini, vermut e marsala destinati al consumo interno è accordato un abbuono dell'imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione eventualmente spettante nella misura del 70 per cento. L'abbuono anzidetto per lo spirito impiegato nella preparazione del vermut è limitato a non più di 10 litri anidri di spirito aggiunto ad ogni ettolitro di prodotto, e sullo spirito che venga aggiunto in più è dovuta l'imposta di fabbricazione in misura normale.

Il vino vermut preparato sotto la vigilanza finanziaria per poter fruire del beneficio fiscale previsto dal precedente comma, se è destinato al consumo interno, e dell'abbuono d'imposta e dell'indennizzo previsto dall'articolo 10 dell'allegato A del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, se è esportato all'estero deve essere fabbricato conformemente alle disposizioni del regio decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, e la sua gradazione alcolica totale non deve essere superiore ai 19 gradi per il vermut normale ed a 20 gradi per il vermut secco.

Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono accordate al vino marsala preparato, sotto vigilanza finanziaria, con le normali manipolazioni consentite per il vino stesso dall'articolo 50 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e purché la

gradazione alcolica del prodotto non superi i 20 gradi per il marsala destinato al consumo interno e 22 per quello da esportare.

PRO-MEMORIA

L'articolo 12 del decreto-legge, n. 836 del 16 settembre 1955, non solo deve essere integralmente conservato nella forma già pubblicata, ma per chiarire il pensiero del legislatore, volto ad agevolare al massimo grado, l'impiego dell'alcool da vino e da materie vinose, nella produzione del « vino vermut », del « vino marsala », dei « vini liquorosi » e degli « aperitivi a base di vino », è necessario aggiungere, fra il primo ed il secondo capoverso in armonia alla espressione usata: « è vietato fare qualsiasi riferimento al vino, alla vite, all'uva, e all'acquavite, nella presentazione e propaganda di bevande alcoliche a base di alcool diverso dall'acquavite naturale di vino »; una dizione chiarificatrice, che sia, possibilmente, così concepita:

Pertanto, l'abbuono di imposta del 70 per cento previsto dall'articolo 29 del decreto luogotenenziale 6 ottobre 1948, n. 1200, deve essere riservato esclusivamente all'alcool prodotto da vino e materie vinose ed impiegato nella produzione dei vermut, marsala, vini liquorosi ed aperitivi a base di vini ed abolito per alcool derivato da ogni altra materia prima.

Questa necessità è conseguenziale.

Infatti, sarebbe assurdo avere operato per favorire la distillazione dell'alcool da vino se allo stesso non dovesse essere assicurata la possibilità di un adeguato ed utile impiego.

ART. 12. — Per chiarire l'importanza di questo articolo che tanti dibattiti ha suscitato sarà necessario non solo ricordare i memoriali allegati, ma premettere alcune considerazioni tecniche:

ALCOOL INDUSTRIALE.

«Per la fabbricazione dell'alcool da liquori, i succhi di frutta vengono fermentati e distillati: si ottiene sempre un prodotto che tradisce l'origine, e il cui valore commerciale sta soprattutto nell'aroma caratteristico del frutto di partenza. Esso differisce quindi dall'alcool industriale, che è assai puro. L'alcool industriale è alcool etilico al 95 per cento. Le materie prime per la fabbricazione dell'alcool industriale debbono essere a buon mercato e preferibilmente sottoprodotti di altre industrie: negli Stati Uniti e in Inghilterra, i più comuni sono le melasse di canna da zucchero e di bietola; in Francia le bietole zuccherine e il melasso; in Germania le patate e lo stesso melasso di bietola. Vengono anche impiegate le liscivie solfitiche dell'industria della cellulosa, ed è stata sperimentata industrialmente la fermentazione dei liquidi zuccherini provenienti dalla saccarificazione del legno. Peraltro possono impiegarsi tutti

i materiali amidacei, come granturco ed altri cereali, più che altro utilizzati per la fabbricazione dell'alcool commestibile. Per evitare che l'alcool industriale sia utilizzato come bevanda si usa denaturarlo con sostanze non facilmente separabili con procedimenti fisici o chimici, che lo rendono inadatto all'uso commestibile. La denaturazione viene effettuata con differenti formule a seconda dell'impiego». (Da EMIL RAYMOND RIEGEL, *Chimica Industriale*, pag. 401-402.)

Come si vede, per l'Autore, il processo tecnologico alimentare, per distillazione a bassa gradazione (40°, 70°), è radicalmente diverso da quello industriale, non alimentare. Per contro, specie dalla guerra in poi, si è sviluppato un processo industriale anche per impieghi alimentari che consiste nell'ottenere alcool ad alta gradazione, pur esso da sostanze agrarie, praticabili agli effetti alimentari, e lavorarlo in operazioni di miscelazione, soluzione, etc., al fine di ottenere tipi di bevande alcooliche con determinate e costanti caratteristiche, chiamate più o meno propriamente « artificiali », « di fantasia », etc., che si sono poste in concorrenza con le acquaviti tradizionali, naturali, « genuine ». Questo spiega la lotta fra i due settori, come si rileva dai memoriali. È vero che i gusti attuali possono essere in parte orientati a favore di questi nuovi consumi, è vero altresì che appaiono fattori diversi nei costi di produzione dei due tipi di prodotti e quelli più tesi e condizionati sono i costi dei prodotti naturali legati ai settori agrari, alle loro esigenze, a determinati vincoli di produzione, di invecchiamento, di sorveglianza, etc., mentre i costi dei nuovi prodotti concorrenti appaiono inferiori. Per conseguenza i costi dei prodotti naturali sono meno manovrabili e praticabili e più elevati dei costi dei prodotti concorrenti. Per tale difficoltà di livello di prezzi, qualsiasi nuova incidenza, per esempio fiscale, tende a scaricare il suo peso in gran parte sui prezzi di acquisto delle materie prime agrarie, deprimendoli. Effetto contrario producono invece a favore dell'agricoltura gli alleggerimenti fiscali. I prodotti naturali, la loro nomenclatura, l'origine, il processo produttivo e quanto li riguarda, sono soggetti a norme di legge, ad accordi internazionali vincolanti (tipico l'esempio offerto dal « cognac ») che tendono a controlli e tutele più o meno severe. Gli altri prodotti invece non hanno avuto finora una legislazione adeguata o l'hanno avuta di riflesso, come si nota dall'allegato esempio di legislazione statunitense.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO N. 5 DEGLI STATI UNITI D'AMERICA RIFERENTESI ALLA ETICHETTATURA ED ALLA PUBBLICITÀ DEGLI SPIRITI DISTILLATI.

CLASSE 7^a. — *Imitazioni.*

Le imitazioni porteranno, come parte della propria designazione, la parola « imitazione ».

Tra esse sono compresi i seguenti prodotti:

a) Qualsiasi classe o tipo di spirito distillato, cui siano state aggiunte materie coloranti o aromatizzanti tali, che il prodotto risultante simuli qualsiasi altra classe o tipo di spirito distillato.

b) Qualsiasi classe o tipo di spirito distillato (diverso da quello per cui la Sezione 34, articolo 3 del presente regolamento prescrive l'indicazione di un nome distintivo o di fantasia e di una adeguata e veritiera dichiarazione della composizione) al quale siano state aggiunte materie sintetiche aromatizzanti.

c) Qualsiasi classe o tipo di spirito distillato (diverso da quello per cui la Sezione 34, articolo 3 del presente regolamento prescrive l'indicazione di un nome distintivo o di fantasia e di una adeguata e veritiera dichiarazione della composizione) a cui siano state aggiunte materie aromatizzanti naturali che simulino o aumentino le caratteristiche di qualsiasi altra materia aromatizzante, se la etichettatura di tale spirito distillato crea l'impressione che tale altra materia aromatizzante sia stata impiegata nella fabbricazione del prodotto.

d) Qualsiasi classe o tipo di spirito distillato (eccettuati i cordiali, i liquori e le specialità, commerciate sotto etichette che non indichino o insinuino che una particolare classe o tipo di spirito distillato sia stata usata nella fabbricazione delle stesse), a cui sia stata aggiunta qualsiasi essenza di Whisky, essenza di Brandy, essenza di Rum, o essenza o estratto similari, che simulino o rafforzino, o siano usate nel commercio o in quel particolare prodotto, per simulare o accentuare le caratteristiche di qualsiasi classe o tipo di spirito distillato.

e) Qualsiasi tipo di Rum cui sia stato aggiunto spirito neutro o distillato diverso dal Rum.

f) Qualsiasi tipo di Brandy a cui sia stato aggiunto spirito neutro o spirito distillato diverso dal Brandy.

g) Qualsiasi Brandy ottenuto dalla distillazione di un vino al quale sia stato aggiunto zucchero, per qualità e quantità, diverse da quello che è espressamente autorizzato impiegare per il miglioramento del vino comune. (Da « *Labeling and advertising of distilled spirits* » Regulations, n. 5, as amended to 1^o April 1942 U. S. Treasury Department (Si intendono per *Neutral Spirits*, alcoli a 95° e per *Distilled Spirits*, acqueviti).)

Inoltre, l'impiego alimentare delle due produzioni contrapposte: a bicchiere caldo o « a tepore », o « in ghiaccio »: il bere secondo il gusto latino (francese) o secondo il gusto an-

glosassone, ha dato luogo a sviluppi di tecnologia e di pubblicità che ognuno può riconoscere nella vita quotidiana. L'Italia dalle tradizionali « grappe » sta sviluppando una sua tradizione, una sua produzione nei due sensi sopraindicati. Il Relatore ritiene che non si tratti quindi soltanto di predisporre o perfezionare tutele al prodotto naturale, ma anche di considerare il nuovo prodotto in modo da consentire un ordinamento che mantenendo fra i due la opportuna differenza e distanza consenta il loro autonomo sviluppo, soprattutto nei confronti con l'estero a fini di esportazione.

Qualsiasi asprezza polemica o tendenza alla confusione disturba il normale andamento produttivo e la dignità di serie imprese. In realtà alcuni prodotti detti « di fantasia » o « artificiali » si presentano con nomenclature caratteristiche note al mercato e non presentano diciture confondibili o assimilabili a quelle del prodotto naturale, né polemiche.

Il Relatore non ritiene di dovere essere più preciso, ma per converso quando sia indicata, per esempio, la dicitura « Riserva 1880 » per un prodotto non di acquavite invecchiata, evidentemente non si intende far riferimento alla realtà. Quando si indica su un prodotto « Non è acquavite » (che è un termine legale) si ottiene l'effetto indiretto di diminuire il pregio pubblicitario delle tradizionali acquaviti. Tale effetto è tanto più efficace quanto più il nuovo prodotto che viene così presentato, sia pregiato. Tale condotta pare oltrepassare il normale contrasto commerciale. D'altra parte questi prodotti ottenuti con procedimenti che sono indicati al pubblico con « garanzia della genuina purezza da alcoli e distillati di purissimi vini scelti », e « distillati secondo la tradizione », non inquadrati legalmente, tendono a farsi largo con tanta maggior pressione, quanto più ingenti sono state le somme spese per apprestare gli impianti necessari, le ricerche, le stesse concordanze internazionali.

Provvedere sollecitamente ad un riordinamento del settore appare quindi urgente e necessario. Ad indicare la importanza della questione, oltre gli allegati che il Relatore ha ottenuto di poter inserire copiosi, affinché possano servire ai futuri sviluppi della questione, sarebbe stato sufficiente il contrasto indicato dai due « pareri » della Commissione industria, e della Commissione agricoltura della Camera.

In una legge organica il Relatore avrebbe potuto, con un intervallo di tempo a disposizione superiore a quello consentito dalla pro-

cedura dei decreti-legge, collaborare per porre le basi d'una equa soluzione. Si recano qui, ad esempio, due indicazioni approssimate.

È da premettere che l'articolo 12 è stato inserito nel decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, su espressa richiesta del Ministero dell'industria e del commercio, d'intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste.

Tale articolo ha lo scopo di integrare le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, promossa dal Ministero dell'industria, concernente la produzione ed il commercio delle acquaviti.

Detto Ministero fece presente l'opportunità della norma per poter meglio disciplinare in sede regolamentare il commercio e la vendita delle acquaviti naturali in confronto delle acquaviti di fantasia che per il loro basso costo fanno una notevole concorrenza al prodotto genuino.

La disposizione in esame non ha quindi alcun contenuto fiscale, ma si è ritenuto di poter accedere ugualmente alla richiesta, in analogia a quanto praticato con l'articolo 13 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142 (successivamente abrogato con l'articolo 24 della citata legge n. 1559).

Comunque al ripetuto articolo 12 potrebbe essere aggiunto il comma seguente per quanto riguarda i prodotti di fantasia:

« Per le bevande alcoliche di cui al 1° comma del presente articolo è consentita, in aggiunta alla denominazione di esse, l'indicazione: « ottenuto da alcole rettificato buon gusto ».

A tale suggerimento può seguire un secondo che avrebbe potuto essere concepito come un comma aggiuntivo all'articolo 12, ossia:

« Per le bevande alcoliche di cui al primo comma potranno essere usate le parole « rettificato » e « rettificazione » seguite dal nome della sostanza dalla quale sono ricavate le bevande stesse. Se si tratta di miscela saranno indicati in particolare tabella i componenti fondamentali della miscela ».

Chiaro è che la questione va trattata con grande attenzione e delicatezza, almeno nei riguardi della difficile situazione dell'esportazione italiana. Il Relatore ha inteso porgere al problema il contributo della considerazione della IV Commissione e suo verso la ricerca di una soluzione rivolta al bene comune ed al successo del prodotto nazionale. Per ora e per breve tempo la questione è procrastinata come risulta dall'emendamento approvato in Commissione che si ha l'onore di proporre alla Camera per l'approvazione definitiva e

che riguarda la corrente situazione di produzione e di mercato che sarebbe ingiusto troncare.

ART. 13. — Le norme di cui all'articolo 153 del Regolamento approvato con regio decreto 25 novembre 1909, n. 762, vengono applicate anche ai liquori, ai vermut, ai marsala, ai vini liquorosi con alcool e zucchero, gravati da imposta, mentre fino ad oggi riguardavano soltanto i magazzini fiduciari di spiriti puri e di acquavite da vino. Estensione che sviluppa le possibilità creditizie dei produttori agevolandone le operazioni.

Articolo 153 del Regolamento per l'applicazione del Testo Umco di leggi sugli spiriti, approvato con regio decreto 25 novembre 1909, n. 762.

CERTIFICATI PER IL CREDITO SUGLI SPIRITI DEPOSITATI IN MAGAZZINI ASSIMILATI AI DEPOSITI DOGANALI E NEI MAGAZZINI D'INVECCHIAMENTO DEL COGNAC.

Agli effetti dell'esercizio del credito sugli spiriti depositati, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, sopra domanda scritta dei titolari dei magazzini assimilati ai depositi doganali di proprietà privata e degli stabilimenti per la preparazione del cognac, deve rilasciare un certificato contenente gli estremi del registro di magazzino, cioè l'indicazione della quantità e del grado di forza dello spirito in giacenza nel magazzino o nello stabilimento.

Compiuta l'operazione di credito, dev'essere notificato all'Ufficio tecnico il cognome e nome del creditore.

L'uscita dello spirito dal magazzino o dallo stabilimento è vincolata alla restituzione del detto certificato, od, in mancanza, al consenso prestato dal creditore con atto portante la firma autenticata dal notaio.

ART. 14. — Si sospende l'obbligo di invecchiamento per almeno 6 mesi, imposto ai liquori preparati con spirito e zucchero gravati di imposta per il consumo interno.

Ovviamente non competono abbuoni. L'articolo intende agevolare e «attivizzare» il mercato. Ma appare strano che si tratti nell'articolo non solo di «liquori» ma anche di «acqueviti naturali» che si soppongono, come i primi, producibili con «spiriti e zucchero» nel testo. Dopo la discussione svolta a proposito dell'articolo 12 diviene necessario, per ovvi motivi, per il relatore proporre, a titolo personale, un emendamento soppressivo riguardante le parole «e le acqueviti naturali» ed un emendamento aggiuntivo.

CONCLUSIONI

In relazione alle considerazioni esposte il Relatore, in aggiunta agli emendamenti approvati dalla Commissione, presenterà a titolo personale emendamenti riguardanti il problema delle giacenze di cui agli articoli 7 e 8. Le proposte si collegano alla discussione svolta in Commissione e ad ulteriori ricerche che rendono necessario l'inserimento degli emendamenti stessi. Inoltre, sempre a titolo personale, il Relatore presenterà un emendamento chiarificatore all'articolo 14 per evitare che il testo dell'articolo possa, sia pure soltanto per equivoco, prestarsi a interpretazioni lesive della legge o del prestigio del prodotto «acqueviti naturali». L'emendamento non muta la sostanza dell'articolo ma chiarisce e precisa il valore del testo.

Per le considerazioni sovraesposte si invita la Camera ad approvare il presente disegno di legge

ROSELLI *Relatore.*

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLE

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE, DIRITTI ERARIALI, ABBUONI
D'IMPOSTA SUGLI ALCOLI DI I E II CATEGORIA COMPRESSE LE ACQUAVITI

(Periodo anteriore al decreto legislativo 3 dicembre 1953, n. 879,
e successivo fino al decreto legislativo 16 settembre 1955, n. 836)

MATERIE PRIME DI PROVENIENZA	TASSAZIONE ANTERIORE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 DICEMBRE 1953, N. 879			TASSAZIONE CON DECRETO LEGISLATIVO 3 DICEMBRE 1953, N. 879			TASSAZIONE CON DECRETO LEGISLATIVO 16 SETTEMBRE 1955, N. 836		
	Imposta di fabbrica- zione lire	Diritti erariali lire	Totale ettanidro lire	Imposta di fabbrica- zione lire	Diritti erariali lire	Totale ettanidro lire	Imposta di fabbrica- zione lire	Diritti erariali lire	Totale ettanidro lire
I CATEGORIA									
Da sorgo	40.000	28.000	68.000	46.000	23.000	69.000	46.000	23.000	69.000
Da canna g.le (con- tingente 5.300 et- tanidri	40.000	29.000	69.000	46.000	24.000	70.000	46.000	24.000	70.000
Da altre materie pri- me di 1ª categoria (melasso, cereali, ecc.)	40.000	32.000	72.000	46.000	27.000	73.000	46.000	27.000	73.000
Da altre materie prime e da quelle non con- trollate preventiva- mente dalla Finanza	—	—	—	—	—	—	46.000	60.000	106.000
II CATEGORIA									
Da vino genuino . .	(a) 36.000	—	36.000	(a) 44.000	—	44.000	(a) (b) 40.000	—	40.000
Da vinacce e da altre materie vinose . .	38.000	—	38.000	44.000	—	44.000	40.000	—	40.000
Acquavite di vino (c)	38.000	—	38.000	44.000	—	44.000	36.000	—	36.000
Acquavite di vinacce (grappa)	38.000	—	38.000	44.000	—	44.000	39.000	—	39.000
Da carrube e da fichi	38.000	15.000	53.000	44.000	—	44.000	44.000	8.000	52.000
Da altra frutta in ge- nere	38.000	15.000	53.000	44.000	—	44.000	44.000	—	44.000
Da datteri e da uva passa	38.000	32.000	70.000	44.000	27.000	71.000	44.000	27.000	71.000
ALCOLE DENATURATO O PER USI INDUSTRIALI									
Da melasso, canna g.le, sorgo, acque alcoliche, sottopro- dotti butilacetoni	—	1.000	1.000	—	1.000	1.000	—	1.000	1.000
Da altre materie prime e da quelle non con- trollate preventiva- mente dalla Finanza	—	—	—	—	—	—	—	6.000	6.000

(a) L'imposta di fabbricazione è segnata al netto dell'abbuono di lire 2.000 all'ettanidro concesso agli spiriti di 2ª categoria provenienti da fabbriche munite di misuratori meccanici; un ulteriore abbuono di lire 500 è concesso ai detti spiriti se provenienti da fabbriche gestite da Società cooperative.

(b) L'imposta di fabbricazione è segnata oltreché al netto dell'abbuono di lire 2.000 per l'uso dei misuratori meccanici, anche dell'abbuono di lire 4.000 all'ettanidro per gli alcoli da vino, da vinello e da altre materie vinose, di lire 5.000 per le acqueviti di vinacce e di lire 8.000 per quelle di vino.

(c) Alle acqueviti di vino invecchiato sotto vigilanza finanziaria sono concessi, oltre quelli di cui sopra, abbuoni di imposta nelle misure previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 1950, n. 142 (18 per cento dopo il primo anno, 32 per cento dopo il secondo anno, ecc., fino all'88 per cento dopo il settimo anno di invecchiamento).

(d) Il diritto erariale speciale per l'alcole denaturato e per usi industriali è dovuto solo per le provenienze da materie prime di I categoria.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

DATI STATISTICI DI PRODUZIONE E CONSUMO ALCOLE ETILICO NAZIONALE
(ESERCIZIO FINANZIARIO 1953-54)

I resoconti finanziari relativi all'esercizio in oggetto portano i seguenti dati

Produzione.			
1 ^a categoria		Ettanidri	416.150
2 ^a categoria		»	394.153
	TOTALE	Ettanidri	810.303

La seconda categoria presenta le seguenti suddivisioni:

da vino	Ettanidri	30.164
da vinello	»	77.454
da vinacce	»	80.436
da carrube	»	109.242
da fichi	»	27.887
da mele	»	61.471
da altra frutta (a)	»	7.499
	TOTALE	Ettanidri 394.153

Consumo (estrazioni dai magazzini fiduciari):

Esportazione	Ettanidri	6.208
Alcole in natura (buon gusto)	»	288.403
Alcole denaturato	»	411.070
Acquaviti invecchiate	»	7.523
Altri usi agevolati (marsala, vermut, liquori, aceto)	»	60.486
	TOTALE	Ettanidri 773.690

Rimanenza (contabile) a fine esercizio

1 ^a categoria	Ettanidri	90.728
2 ^a categoria	»	230.798
	TOTALE	» 321.526

PRODUZIONE DI ALCOL 1^a CATEGORIA (1953-54)

Saccaromelasso	Ettanidri	377.743
Acque alcoliche (residue da lievito di melasso)	»	4.278
Altre materie (b)	»	34.129
Cereali	»	—
Barbabietole	»	—
	TOTALE	Ettanidri 416.150

(a) Di cui, da:

agro di bergamotto	Ettanidri	2.956
ciliege	»	96
more di gelso	»	137
pere	»	17
prugne	»	226
frutta promiscua	»	4.067

(b) Di cui, da:

Sottoprodotti della lavorazione butilacetonica	Ettanidri	26.130
canna gentile (<i>Arundo donax</i>)	»	7.999

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALCOOL DENATURATO DISTINTO PER LE DIVERSE INDUSTRIE

(in litri anidri).

I. — Prodotti chimici		9.203.265
Cloruro di etile	60.152	
Stirolo (etilene)	7.265.091	
Etere solforico	1.263.468	
Eteri salini e solventi	342.797	
Canfora sintetica	—	
Idrosolfito di sodio e zinco	114.223	
Etilxantogenato di potassio	50.351	
Altri	107.23	
II. — Prodotti farmaceutici		1 468.947
a) Prodotti chimici a prevalente azione terapeutica	494.758	
b) Prodotti di estrazione e derivati	362.008	
Lecitina	40.318	
Estratti di fegato	238.491	
Altri	83.199	
c) Vitamine, ormoni	117.140	
d) Antibiotici e loro intermedi	466.763	
e) Preparazione farmaceutica	11.925	
f) Prodotti uso sanitario	16.353	
III. — Disinfettanti insetticidi		222.673
IV. — Materie coloranti e intermedie		52.757
V. — Inchiostri — Nastri — Carta carbone		5.920
VI. — Vernici		307.342
VII. — Derivati dalla cellulosa e resine sintetiche		668.372
VIII. — Prodotti per cinematografia e fotografia		177.112
IX. — Raffinazione oli minerali		304.994
X. — Raffinazione oli vegetali — Saponi		11.659
XI. — Pectina		31.231
XII. — Miscele frigorifere		—
XIII. — Musei — Usi scientifici — Ospedali		8.825
XIV. — Concia tabacco		20.270
XV. — Profumi sintetici e naturali — Prodotti chimici affini		23.018
XVI. — Esplosivi		80.781
Totale alcool denaturato con denaturanti speciali (per la quasi totalità 1ª categoria)		12.587.166
Alcool denaturato con denaturante generale (per vernici, riscaldamento e lorza motrice) 7.		28.519.875
Totale		41.107.041

ESTRAZIONE « IN ALCOOL » PER IL CONSUMO (1953-54)

	Ettanidri	Imposta di fabbricazione (Milioni)	Diritti erariali (Milioni)
<i>Esportazione:</i>			
Alcool in natura	2.767	113,9	80
Acqueviti invecchiate	584	0,233	—
Marsala	400	16	10
Vermut	0,071	30,6	15
Liquori	1.222	53,6	38,6
	6 208	259,6	173,4
<i>Per consumo interno:</i>			
Alcool in natura	288.403	10.896,2	742,8
Alcool denaturato	411 070	—	343,5
Acqueviti invecchiate	7.523	215,8	—
Marsala	17.031	214,1	16,6
Vermut	35.592	388,9	79,7
Liquori	7.854	319,7	11,1
Aceto	7	0,07	0,05
	767.482	12.034,9	1.193,9

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALCOOL METILICO — PROPILICO — ISOPROPILICO (1953-54)

(in litri anidri).

	Metilico	Propilico	Isopropilico
A) <i>Produzione e consumo:</i>	—	—	—
Quantità prodotta	22.108.839	25.130	1.616.115
Pervenuta dall'estero	1.813.687	18.431	1.293.446
Quantità passata in consumo:			
in natura	33.647	20.318	172.541
denaturato per usi industriali	21.658.940	—	2.721.766
Quantità esportata	2.509.063	—	8.026
Rimanenza a fine esercizio	423.171	35.709	102.681
B) <i>Introiti:</i>			
Imposta			L. 30.525.440
Diritto erariale			» 228.643.680
Licenze			» 20.500
Proventi			» 12.500
TOTALE			L. 259.202.120

COMUNI: IMPOSTE DI CONSUMO

(Milioni di lire).

	1949	1950	1951	1952	1953	1954
Bevande vinose	24.468	28.570	29.650	32.436	33.977	34.897
Bevande liquorose	—	—	—	2.152	4.202	4.393
Acque gassate	—	287	1.982	2.551	2.999	3.269
Carni	22.161	23.709	25.583	30.258	33.746	36.527
Altri commestibili	8.453	10.656	12.348	13.671	15.599	17.992
Gas; energia elettrica	975	2.029	11.921	16.727	22.580	25.198
Materiale da costruzione	2.144	1.519	1.744	2.188	3.228	3.919
Generi diversi	2.060	2.621	3.149	3.860	5.044	7.187
Generi extra tariffa legale e altri generi diversi	5.021	5.727	6.663	6.463	9.805	12.969
TOTALE	65.282	75.118	93.040	110.306	131.183	146.351

FONTE. — Da: *L'Attività Tributaria dal 1949-50 al 1954-55*, pag. 300. Ministero delle finanze 1955.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALCOOL ETILICO PURO: IMPOSTA, DIRITTO ERARIALE, CONSUMO E NUMERI INDICI
(Importi in milioni di lire).

	1938-39	1949-50	1950-51	1951-52	1952-53	1953-54
Imposta	200	8.272	8.217	10.465	10.711	12.035
Diritto erariale	6	1.672	1.292	940	1.042	860
Totale imposte e diritto erariale	206	9.244	9.509	11.405	11.753	12.895
Numero indice	100	4.827	4.616	5.536	5.705	6.260
Imposta e diritto erariale in lire 1938	203	208	183	210	214	232
Numero indice	100	102,4	90,1	103,4	105,4	114,3
Consumo (migliaia litri anidri)	11.966	32.054	31.074	32.244	33.369	35.641
Numero indice	100	267,9	259,7	277,8	278,9	297,8
Rapporto tra numero indice dell'imposta e diritto erariale in lire 1938 e numero indice del consumo	100	38,2	34,7	37,2	37,8	38,4

ALCOOL ETILICO DENATURATO: DIRITTO ERARIALE, CONSUMO E NUMERI INDICI
(Importi in milioni di lire).

	1938-39	1949-50	1950-51	1951-52	1952-53	1953-54
Diritto erariale in lire correnti	27	237	261	301	385	344
Numero indice	100	877,7	966,6	1.114,5	1.425,9	1.274,1
Diritto erariale in lire 1938	27	5	5	6	7	6
Numero indice	100	18,5	18,5	22,2	25,9	22,2
Consumo (migliaia litri anidri)	51.320	29.048	32.300	32.945	41.918	41.107
Numero indice	100	56,6	62,9	64,2	81,7	80,0
Rapporto tra numero indice del diritto erariale in lire 1938 e numero indice del consumo	100	32,7	29,4	34,6	31,7	27,8

FONTE. — Da: *L'Attività Tributaria dal 1949-50 al 1954-55*, pag. 279. Ministero delle finanze, 1955.

PARERE DELLA X COMMISSIONE
(INDUSTRIA)

Roma, 29 settembre 1955.

Al Presidente della IV Commissione Finanze e Tesoro — Sede.

Comunico che nell'odierna seduta la X Commissione (Industria) ha esaminato per il parere alla IV Commissione (Finanze e Tesoro) il disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 1950, n. 836, concernente la proroga e la modifica del regime fiscale degli alcoli » (1763) ed ha deliberato di esprimere parere favorevole *purché venga soppresso, data la sua dannosità ed inutilità, l'articolo 12 del decreto-legge.*

Il relatore, onorevole Graziosi, è stato incaricato di illustrare oralmente alla IV Commissione il parere stesso.

Il Presidente
PAOLO CAPPA

PARERE DELLA IX COMMISSIONE
(AGRICOLTURA)

Roma, 12 ottobre 1955.

All'onorevole Presidente della IV Commissione (Finanze e Tesoro) — Sede.

Comunico che la IX Commissione permanente (Agricoltura), esaminato, nella odierna seduta, per il parere a codesta onorevole Commissione, il disegno di legge: « Conversione in legge del decreto legge 16 settembre 1955, n. 836, concernente la proroga e la modifica del regime fiscale degli alcoli » (1763) ha espresso parere favorevole al provvedimento, insistendo sul mantenimento dell'articolo 12 che *ritiene essenziale per la tutela della produzione vitivinicola.*

La Commissione si è dichiarata a maggioranza favorevole al regime fiscale vigente — in virtù dello stesso decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836 — in merito ai distillati da carruba e da fichi secchi.

Il Presidente
PIETRO GERMANI

MEMORIALI, LETTERE E TELEGRAMMI INVIATI AI MINISTERI COMPETENTI E ALLA IV COMMISSIONE (FINANZE E TESORO) DA ASSOCIAZIONI, SOCIETÀ E PRIVATI

MEMORIALE DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DISTILLATORI SPIRITI DI SECONDA CATEGORIA

I produttori di alcole di seconda categoria interessati alla distillazione del vino, delle materie vinose e della frutta sottopongono all'autorevole esame ed al patrocinio degli onorevoli Senatori e deputati ed in particolare degli onorevoli componenti le Commissioni parlamentari referenti, alcune considerazioni e motivazioni in base alle quali invocano modifiche al recente decreto catenaccio sugli spiriti della cui conversione in legge si tratta.

È noto il sistema ormai invalso di regolare con provvedimenti formalmente fiscali ma aventi sostanzialmente finalità economiche la produzione degli alcoli a seconda della loro provenienza dalle diverse materie prime alcoligene.

Il sistema si attua applicando un trattamento tributario più o meno oneroso alle diverse provenienze in modo da favorire l'avviamento alla distillazione di alcune materie prime alcoligene a preferenza di altre a seconda delle riconosciute preminenze di tutela delle singole produzioni agricole.

Mentre tutti gli alcoli sono soggetti ad una imposta di fabbricazione in misura uniforme sia per la prima che per la seconda categoria e per tutte le provenienze, la discriminazione del trattamento fiscale a seconda delle materie prime d'origine viene attuata con l'applicazione di un tributo addizionale denominato *diritto erariale*, o con la riduzione dell'imposta di fabbricazione, il cosiddetto *abbuono di imposta*, determinati entrambi con aliquote diverse a seconda delle varie provenienze degli alcoli.

L'imposta di fabbricazione ha pertanto essenzialmente carattere e finalità fiscali mentre il diritto erariale aggiuntivo e l'abbuono d'imposta perseguono fini di regolamentazione economica, di perequazione cioè dei diversi costi di produzione e in relazione alle necessità o meno di una preminenza di tutela delle diverse materie prima da avviare alla distillazione.

Il carattere e le finalità economiche di tale congegno fiscale sono convalidate dalla prassi seguita dalle pubbliche Amministrazioni nella determinazione e nelle variazioni, in caso di necessità, delle aliquote dei diritti erariali e degli abbuoni d'imposta.

Sono difatti i Ministeri economici dell'agricoltura e dell'industria che prospettano a quello delle finanze le necessità di tutela dell'una piuttosto che dell'altra materia prima alcoligena e che propongono le diverse tassazioni integrative o riduttive dopo aver sentite normalmente le categorie agricole ed industriali interessate.

Precedentemente al decreto-legge della cui conversione si tratta, il regime economico fiscale degli alcoli era regolato dal decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, limitato nella sua validità al 15 settembre 1954 successivamente prorogato, con decreto-legge 24 settembre 1954, n. 859, fino al 15 settembre del corrente anno.

Dovendosi provvedere alla regolamentazione successiva a tale data le categorie produttive interessate ed i rappresentanti dei Ministeri tecnici intervenuti alle varie riunioni indette dal Ministero dell'agricoltura e foreste espressero l'unanime parere che si rendesse opportuno mantenere la sospensiva disposta a suo tempo dal citato decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, dei diritti erariali sugli spiriti da frutta e che per favorire la distillazione delle materie vinose fossero sufficienti congrui abbuoni di imposta agli alcoli da vinacce e da vinelli ed alle acqueviti di vino e di vinacce.

Ciò perchè la discriminazione avvenuta in passato tra alcoli da materie vinose e quelli da frutta era risultata controproducente agli effetti della tutela del vino e pregiudizievole ai fini fiscali ed alla normalità di un mercato onesto.

E poichè i precedenti provvedimenti che intendevano tutelare la produzione agricola nazionale avevano per la loro incompletezza reso possibile l'afflusso di notevoli quantitativi di frutta alcoligena estera si convenne sulla necessità di chiedere in via preliminare la emanazione di provvedimenti sia amministrativi che legislativi atti a frenare tali importazioni.

Il che si ottenne con normative e con decreto del Ministero del commercio estero dei primi dell'agosto ultimo scorso in base ai quali furono rimesse a licenza le importazioni dei fichi e delle carrube, dei datteri e dell'uva passa.

Il decreto-legge oggi all'esame delle onorevoli Commissioni parlamentari, ripristinando nella misura di lire 8.000 all'ettametro i diritti erariali limitatamente agli alcoli da carrube e da fichi, e pur concedendo gli abbuoni di imposta agli alcoli da materie vinose, ha sorpreso l'aspettativa delle categorie avendo, fra l'altro, cumulato i due trattamenti più favorevoli per le materie vinose che dovevano considerarsi invece alternativi.

Il provvedimento, nelle sue immediate conseguenze, porterà quindi ad una rottura del previsto equilibrio economico dei diversi costi di produzione degli alcoli provenienti dalle varie materie prime alcoligene, e, mentre non gioverà certamente alla produzione vitivinicola, danneggerà sensibilmente altre determinate produzioni agricole di zone considerate fra le più depresse, quali la Sicilia e la Puglia.

Se pur oggi la produzione vitivinicola lamenta una situazione di crisi la causa, per l'unanime

coro dei produttori, e principalmente da ricercarsi nelle sofisticazioni e nelle frodi, largamente diffuse nella preparazione dei vini.

Ma se col decreto legge del dicembre 1953 si era addivenuti alla soppressione dei diritti erariali sugli spiriti da frutta, oltreché per le migliorate condizioni della vitivinicoltura, anche e più che altro per eliminare frodi e contrabbandi nella distillazione dei vini e dei vinelli, il fenomeno ora riprenderà in più larga scala poiche alle sofisticazioni dei vini e dei vinelli si aggiungerà quella dei sidri di mele, esentati con il recente decreto, dal gravame dei diritti erariali.

Mentre questi ultimi potranno infatti proficuamente accedere alla distillazione, i fichi e le carrube, per il conseguente svilto del prezzo, incrementeranno il loro impiego nella preparazione dei vini e dei vinelli sofisticati o, ciò che è più grave per la distillazione, si trasformeranno in sidri di mele soggetti a minor tassazione.

Ed il fenomeno sarà ancor più grave se si considera che i vini per la distillazione che nel 1950 e 1952 quotavano prezzi fra le 180 e 200 lire il grado-quintale, oggi quotano non meno di lire 450-500 per cui sarà ancor più vantaggiosa la loro produzione artificiale.

Ma l'aspetto più grave e doloroso per i distillatori che legittimamente hanno operato e prodotto alcole fino al 15 settembre del corrente anno, e l'effetto retroattivo del provvedimento agli spiriti da fichi e da carrube prodotti anteriormente alla data suddetta.

È necessario chiarire che la esenzione dai diritti erariali disposta dal decreto-legge del dicembre 1953 per gli alcoli da frutta aveva beneficamente influito sui prezzi della frutta alcoligena, prezzi ai quali si erano adeguati i distillatori nell'acquisto di tali materie e nel calcolo dei costi della loro produzione alcoliera.

La disposizione quindi, utile agli effetti della eliminazione delle frodi e dei contrabbandi fiscali, aveva esclusivamente avvantaggiato, economicamente, i produttori agricoli in quanto la soppressione dei diritti erariali si era riversata sul prezzo della frutta alcoligena.

In qual modo i distillatori potranno rivalersi delle lire 8.000 di diritti erariali che gravano anche sulla produzione anteriore all'entrata in vigore del nuovo decreto?

Non sui prezzi di vendita degli alcoli poiche questi non subiranno, per effetto delle nuove disposizioni, aumenti di mercato. I fichi e le carrube per la distillazione ritorneranno certo, per il nuovo gravame che li colpisce ai bassi prezzi degli anni scorsi, ne aumenteranno i sidri di mele, che ne sono stati esentati, mentre gli abbuoni d'imposta agli spiriti da materie vinose andranno a beneficio dei produttori agricoli, ma non dei distillatori.

Il prezzo degli alcoli quindi non permetterà il recupero della nuova imposta che graverà per quanto riguarda la produzione colpita retroattivamente solo sui distillatori.

Anche dal lato giuridico e morale e da rilevare che il decreto-legge del dicembre 1953, n. 879, e la successiva proroga prevista dal decreto 24 settembre 1954, n. 859, esentava dalla applicazione dei diritti erariali gli alcoli da frutta fino a tutto il 15 settembre 1955 e ciò costituiva per gli operatori industriali una garanzia che gli alcoli prodotti sino alla data indicata non sarebbero stati colpiti da gravami diversi da quelli stabiliti dai citati decreti.

La nuova disposizione, del tutto imprevista anche nella sua efficacia retroattiva, con la conseguente mancata possibilità di rivalsa sul prezzo di vendita degli alcoli porterà molte distillerie, comprese purtroppo quelle di più modesta entità, alla rovina economica ed alla cessazione di ogni loro attività nel campo alcoliero.

È bensì vero che nei provvedimenti fiscali così detti catenaccio la nuova maggiore imposizione colpisce normalmente, oltreché la nuova produzione, anche le giacenze, con effetto quindi a carattere generale ed uniforme, *ma ciò si verifica per i tributi aventi esclusivamente caratteri e scopi fiscali*, quale è la sola imposta di fabbricazione.

Tanto non può dirsi per i diritti erariali aggiuntivi che per il loro *carattere e finalità di perequazione economica devono* operare solo per le future produzioni.

Nella relazione ministeriale al disegno di legge per la conversione, presentato per l'approvazione alle Camere, si dichiara che sono state inserite nel nuovo provvedimento le norme *consuete* nell'adozione di provvedimenti del genere consistenti nel colpire col nuovo tributo le giacenze in modo da evitare *indebiti arricchimenti*.

Ma come potranno indebitamente arricchirsi i distillatori se le materie prime colle quali sono state prodotte le giacenze sono state acquistate *ai prezzi anteriori più elevati* e se essi non potranno rivalersi del maggior tributo sui futuri prezzi degli alcoli, che resteranno stazionari se pur non subiranno ulteriori flessioni.

Evidentemente la relazione ministeriale ha erroneamente considerato il nuovo tributo — diritto erariale — come fonte di gettito fiscale alle cui finalità deve invece provvedere l'imposta di fabbricazione.

Per raggiungere quindi le finalità fiscali — reperimento fondi per coprire nuovi oneri come detto nella Relazione ministeriale — bastava ricorrere al vero e proprio strumento fiscale, cioè aumentare l'imposta di fabbricazione che, per la sua uniforme e generale applicazione agli alcoli di tutte le provenienze avrebbe evitato le disastrose conseguenze economiche veramente esiziali per alcune aziende quali si verificheranno col provvedimento in esame.

* * *

L'esponente Associazione pertanto invoca gli opportuni emendamenti.

All'articolo 3 del provvedimento, secondo comma: Colla soppressione del diritto erariale di

lire 8.000 all'ettanidro sugli alcoli provenienti dalla distillazione delle carrube e dei fichi; quanto meno colla riduzione di tale diritto al massimo a lire 4.000 all'ettanidro estendendolo a tutti gli spiriti provenienti dalla distillazione della frutta.

All'articolo 7: Sopprimendo l'effetto retroattivo del provvedimento agli alcoli da frutta prodotti anteriormente al 16 settembre 1955.

* * *

In considerazione di quanto esposto e confidando nell'apprezzamento e nella obiettiva valutazione di merito degli onorevoli senatori e deputati la scrivente Associazione si affida alla loro iniziativa in sede parlamentare perché, rispondendo le chieste modifiche a comprovate esigenze di giustizia fiscale oltreché economiche e sociali, ne venga patrocinato il loro accoglimento in sede di conversione in legge del provvedimento.

Con grata riconoscenza.

p. *La Presidenza dell'Associazione Nazionale Distillatori spiriti di seconda categoria*

Dott. BRUNO PAZZI

LETTERA DELLA ASSOCIAZIONE
NAZIONALE DISTILLATORI SPIRITI
DI SECONDA CATEGORIA.

On. *Ministero delle finanze* (Gabinetto - Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette).

On. *Ministero dell'agricoltura e delle foreste* (Gabinetto - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli).

On. *Ministero dell'industria e del commercio* (Gabinetto - Direzione generale della produzione industriale).

Questa Associazione, che rappresenta i distillatori di spiriti di seconda categoria, egualmente interessata quindi tanto alla distillazione delle materie vinose che della frutta, ha letto con sorpresa le norme contenute nel recente decreto legge del 16 corrente mese n. 836 sul regime fiscale degli spiriti.

Contrariamente infatti all'unanime parere delle categorie e delle rappresentanze dei Ministeri tecnici interessati, espresso in varie riunioni presso l'onorevole Ministero dell'agricoltura, il decreto ha ripristinato i diritti erariali sugli spiriti da frutta nella misura di lire 8 000 all'ettanidro, limitatamente a quelli da fichi e da carrube.

Si era ritenuto che per favorire la distillazione delle materie vinose fossero sufficienti congrui abbuoni d'imposta agli alcoli da vinacce e da vinelli, alle acqueviti di vino e di vinacce ed, occorrendo, come per il passato, agevolazioni per l'accantonamento degli alcoli da vino. E ciò perché la discriminazione avvenuta in passato fra materie vinose e frutta era stata controproducente agli effetti della tutela del vino e pregiudizievole ai fini fiscali ed alla normalità di un mercato onesto.

L'attuale ripristino dei diritti erariali e, per di più, discriminatamente per i soli alcoli da fichi e da carrube, cumulativamente con la concessione degli abbuoni d'imposta alle materie vinose, rompe il previsto equilibrio economico dei vari costi di produzione degli alcoli provenienti dalla distillazione delle diverse materie prime e, mentre non gioverà certamente alla viticoltura, danneggerà sensibilmente determinate produzioni agricole di zone considerate fra le più depresse.

Ed è mortificante constatare che i vari libelli che risultano pervenuti alle Autorità politiche ed ai vari ministeri e le singole ed interessate voci di operatori non del tutto in buona fede abbiano potuto, più che le leali ed aperte dichiarazioni ed i pareri delle rappresentanze legittime delle categorie, influire sulle determinazioni in merito degli Organi di Governo.

Se col decreto-legge del dicembre 1953 i diritti erariali sugli spiriti di seconda categoria erano stati aboliti più che altro per eliminare frodi, sofisticazioni e contrabbandi fiscali nella distillazione dei vini e dei vinelli, tale fenomeno riprenderà ora in più larga scala poiché alla sofisticazione dei vini e vinelli si agghiuverà quella dei sidri di mele esentati, col recente decreto, dai diritti erariali.

E tale fenomeno sarà ancor più grave ove si consideri che ora, più che nel 1950 e 1952, sono diffuse le sofisticazioni dei vini e dei vinelli (è unanime il coro di tutti i produttori agricoli su tale punto) e che mentre negli anni predetti i vini per la distillazione quotavano lire 180-200 al grado-quantale i loro prezzi attualmente non sono inferiori alle lire 450-500.

Il che non potrà che aumentare l'incentivo alle sofisticazioni ed ai contrabbandi fiscali riportando, e per di più aggravato, anche nel campo della distillazione degli spiriti di seconda categoria, tale fenomeno.

* * *

Ma quello che più dolorosamente ha colpito i distillatori che legittimamente hanno operato e prodotto alcole fino a tutto il 15 settembre del corrente anno, è l'effetto retroattivo che il recente decreto ha voluto imporre alla applicazione dei nuovi diritti erariali colpendo anche gli alcoli da fichi e da carrube prodotti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto.

È necessario chiarire in proposito che il decreto-legge 24 settembre 1954 n. 859, aveva prorogato fino alla data del 15 settembre corrente anno il regime fiscale instaurato dal precedente decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, che esentava dai diritti erariali tutti gli alcoli da frutta. E l'effetto di tale disposizione aveva beneficamente influito sui prezzi della frutta alcoligena, prezzi ai quali si erano adeguati i distillatori nel calcolo dei costi della loro produzione alcoliera.

Poiché per effetto delle nuove disposizioni fiscali tali prezzi, per quanto riguarda fichi e carrube, ritorneranno alle basse quotazioni degli scorsi anni,

mentre resteranno pressoché invariati i prezzi dei sidri di mele e di poco aumenteranno quelli delle materie vinose, prezzi questi ultimi compensati dagli abbuoni di imposta concessi a tali materie, i produttori di alcole da fichi e da carrube non potranno in alcun modo rivalersi sui futuri prezzi di vendita del diritto erariale di lire 8.000 all'ettanidro col quale si è inteso colpire la produzione anteriore alla entrata in vigore del recente decreto-legge.

Perché il termine fissato dal decreto n. 859 del 1954 esentava *fino a tutto il 15 settembre corrente anno* dalla applicazione dei diritti erariali gli alcoli da frutta, ciò costituiva per gli operatori industriali una garanzia che gli alcoli prodotti sino alla data indicata non sarebbero stati colpiti da gravami diversi da quelli stabiliti dal citato decreto.

La nuova imposizione, del tutto impreveduta nella sua efficacia retroattiva, e la mancata possibilità di rivalsa porteranno molte distillerie alla rovina economica, alla cessazione di ogni loro attività ed alla chiusura quindi delle loro fabbriche

* * *

Occorre inoltre considerare che il diritto erariale escogitato per finalità economiche di equilibrio di costi e non per finalità direttamente fiscali mal si presta ad essere regolato per decreto catenaccio, il quale serve soltanto per le disposizioni di pretto carattere fiscale e di carattere generale.

E infatti le gravi conseguenze che ora si lamentano con l'applicazione di una norma formalmente fiscale, ma sostanzialmente di carattere economico, alla produzione precedentemente regolata da norme diverse, ne sono una prova convincente.

La scrivente Associazione si permette quindi, con tutta deferenza, segnalare agli onorevoli Ministeri in indirizzo tale incresciosa situazione nella convinzione che la loro comprensione e la obbiettiva valutazione di quanto esposto possa, in sede di conversione in legge del decreto e sulla iniziativa dei Ministeri, apportare i necessari ed importanti emendamenti al decreto stesso.

Del che sentitamente ringrazia e si segna con distinti ossequi

Il Comitato di Presidenza
F.to. Dott. BRUNO PAZZI.

MEMORIALE INVIATO DALLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLTIVATORI DIRETTI, DALLA CONFEDERAZIONE GENERALE DELLA AGRICOLTURA ITALIANA, DALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DISTILLATORI SPIRITI E DALLA FEDERAZIONE ITALIANA INDUSTRIALI PRODUTTORI ESPORTATORI VINI, LIQUORI ED AFFINI

L'articolo 12 del decreto legislativo 16 settembre 1955, n. 846, sancisce norme da tempo richieste dalle nostre organizzazioni in difesa della produzione delle acquaviti naturali od in particolare delle acquaviti naturali di vino e di vinaccia.

Questa difesa è di rilevante interesse per i settori vitivinicoli in quanto ordinato e benefico sviluppo in Italia della produzione dell'acquavita naturale di vino specialmente, e di vinaccia, potrà assicurare l'automatico avvio alla distillazione di vini sani e genuini in quantitativi importanti.

Le disposizioni dell'articolo 12 sono indispensabili, poiché la suddetta difesa non può essere realizzata soltanto con lo strumento fiscale. Questo non è, e prevedibilmente non potrà mai essere tale da impedire la concorrenza grave delle acquaviti artificiali a quelle naturali, perché le prime, costituite da spirito ad altissimo grado (che ha perduto ogni caratteristica della materia prima di origine) aromatizzato con essenze artificiali onde avvicinarlo al gusto della acquavite naturale che imita, e diluito, costano meno del prodotto naturale, costituito da alcole distillato a bassa gradazione (conservante quindi le caratteristiche della materia prima di origine) che deve essere ricavato da materie prime ben identificate e di buona qualità.

Le disposizioni dell'articolo 12 vogliono evitare che questa inevitabile concorrenza del prodotto artificiale al prodotto naturale (il costo del quale, fra l'altro, è normalmente aumentato ancora dalla necessità di invecchiamenti naturali in botti di rovere) sia basata sul più o meno sottile inganno del consumatore.

Vogliono evitare cioè che si perpetui lo sconcio di una propaganda al prodotto artificiale fatta:

1°) demorando il prodotto naturale a favore di quello artificiale con affermazioni che sono certamente di concorrenza sleale, ma che non possono essere facilmente perseguite, in mancanza delle disposizioni dell'articolo 12;

2°) ingannando il consumatore con affermazioni ambigue di riferimento alla acquavite: per esempio affermando che il prodotto naturale « non è acquavite », giocando sul fatto che il termine « acquavite » (denominazione tecnica posta dalla legge a contraddistinguere il puro distillato di vino sano) non è usato dal pubblico, il quale vi annette spesso quasi un significato spregiativo, ed usa impiegare per contraddistinguere questo prodotto le altre due denominazioni « distillato di vino », « brandy », « arzente »;

3°) ingannando il consumatore con l'affermazione che il prodotto artificiale deriva dalla distillazione di materie prime proprie delle più note e più celebri acquaviti naturali, come ad esempio il vino sano e genuino.

Tali affermazioni sono un modo sottile di sfuggire al divieto della legge (di difesa delle acquaviti naturali) di chiamare distillato di vino, o di una altra materia un prodotto che non sia l'acquavite di quella materia; cioè il risultato della sua distillazione a basso grado, tale cioè da dare un prodotto potabile soltanto partendo da una materia prima sana ed avente ancora bene evidenti le caratteristiche della materia prima usata.

L'elusione è tanto più grave in quanto con la distillazione ad alto grado ben fatta, dal più al meno, si ottengono prodotti neutri che si equival-

gono da qualsiasi materia prima, ed in quanto, mentre per le acquaviti l'impiego della materia prima (e quindi le successive affermazioni di origine del prodotto da quella materia prima) è vigilata e certificata dalla finanza, nessuna vigilanza e certificazione esiste quando si tratta di alcole ottenuto ad alto grado e quindi di prodotto artificiale da esso derivato per cui l'affermazione è incontrollata ed incontrollabile e può essere benissimo falsa;

4°) ingannando il consumatore chiamando il prodotto artificiale « distillato » perchè esiste una precisa disposizione della legge sulle acquaviti per cui distillato seguito dal nome della materia prima di origine è sinonimo di « acquavite », ed il consumatore è abituato a considerare « distillato » non il prodotto di una qualsiasi distillazione (sarebbe pleonastico in quanto tutto l'alcole è il risultato di una distillazione) ma il prodotto ottenuto dalla distillazione a basso grado, cioè l'acquavite. L'impiego di questo termine « distillato » per prodotti artificiali di imitazione o comunque per liquori ottenuti con alcoli a 95° (neutri) allungati e poi aromatizzati (dolcificati o non) lo trae in inganno sulla reale natura di questi prodotti.

In conclusione l'articolo 12 è quanto di meno si poteva fare per difendere il consumatore contro i più o meno sottili inganni di una propaganda maliziosa volta a realizzare confusioni fra il settore delle acquaviti naturali e quello dei prodotti artificiali di imitazione.

L'articolo 12 non danneggia altri che i malintenzionati, e null'altro difende se non la sana produzione naturale, proseguendo e concludendo la politica da anni giustamente attuata dal Governo e dal Parlamento (anche consacrifici finanziari) per incoraggiare nell'interesse dell'agricoltura e della economia nazionale una sana produzione di acquaviti naturali genuine nel nostro Paese; sperando di poter un giorno arrivare ad avere anche noi come i francesi (*cognac*) e gli spagnoli (*brandy*) e gli inglesi (*whisky*) una produzione seria e di buona qualità, capace di renderci indipendenti dall'estero anche per il prodotto di classe e di sviluppare larghe esportazioni.

Concludendo si invoca che l'articolo 12 venga mantenuto, e se possibile rafforzato.

Ciò è indispensabile ed urgente: fra l'altro, allo stato attuale delle cose, un suo stralcio sarebbe un trionfo per i frodatori, anche perchè dimostrerebbe che il Parlamento intende abbandonare la urgente integrale difesa della produzione della acquavite naturale genuina (ed in particolare di quella di vino e di vinacce), e creerebbe elementi per una interpretazione ancora più blanda delle vigenti insufficienti leggi di difesa della produzione naturale.

Rispettosi saluti

Confederazione agricoltori

F.to A. GAETANI

Federazione vini

F.to R. DETTORI

Confederazione coltivatori diretti

F.to P. BONOMI

Associazione Distillatori

F.to B. PAZZI

MEMORIALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA INDUSTRIALI PRODUTTORI ED ESPORTATORI DI VINI LIQUORI ED AFFINI

Con lettera quadripartita 3 ottobre 1955 la Confederazione dei coltivatori diretti, la Confederazione generale dell'agricoltura italiana, la Associazione nazionale distillatori di spiriti di seconda categoria, e la Federazione italiana industriali produttori ed esportatori di vini liquori ed affini, hanno energicamente domandato il mantenimento ed il rafforzamento dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 settembre 1955, n. 836, che porta norme a tutela della viticoltura nazionale tramite la difesa delle acqueviti naturali da vino e da vinaccia.

L'articolo 12 è stato stilato da tre Ministeri che hanno una innegata ed innegabile esperienza tecnica nella materia, su generica proposta delle categorie interessate.

Soltanto una ditta industriale che comprende due aziende liquoristiche protesta — a quanto ci risulta — contro il contenuto di questo articolo, e benché essa sia grande e potente, la nostra federazione nazionale riterrebbe superfluo aggiungere altro in questa situazione.

Senonché la eliminazione dell'articolo 12 sarebbe cosa così grave, così pregiudizievole agli interessi della produzione e dei consumatori, che la nostra Federazione non può fare a meno di rispondere alle arbitrarie affermazioni che contro l'operato del Governo sono state fatte da questo oppositore in campo tecnico.

Il prodotto che si ottiene distillando il risultato della fermentazione alcoolica di un liquido zuccherino, ha caratteri ben diversi a seconda della gradazione alcoolica a cui è ottenuto.

Se la gradazione è alta è di fatto pressoché impossibile identificare la materia prima di origine, il liquido essendo quasi esclusivamente composto da alcole etilico ed acqua con altre sostanze soltanto in tracce.

Se la gradazione alcoolica è relativamente bassa esso presenta caratteri profondamente diversi a seconda della materia prima di origine, a causa della presenza di quantità relativamente rilevanti di corpi che influiscono in modo specifico sulla caratterizzazione anche organolettica del prodotto.

Quando, mercè la scelta della qualità della materia prima, l'accurata tecnica della distillazione ed il più o meno prolungato invecchiamento questa caratterizzazione risulta positiva, il prodotto, usato come bevanda, eventualmente dopo diluizione con acqua, acquista rinomanza presso il consumatore.

Il whisky, il rum, il cognac, l'armagnac, il calvados, il kirsch, ecc. sono tutti distillati a bassa gradazione: per amore di brevità citiamo soltanto alcuni dati.

Negli Stati Uniti d'America il brandy (distillato di vino) deve essere ottenuto a non più di 170 gradi di prova, la maggior parte dei whisky

di qualità a meno di 160 gradi di prova, ed il New England Rhum a meno di 160 gradi di prova.

Il prodotto ottenuto a più di 190 gradi di prova deve essere chiamato *alcool* o *spirito neutro* mai « distillato ».

In Francia, il paese di elezione per la preparazione del brandy, le acqueviti di vino « regolamentate » devono essere ottenute a 71/72 gradi centesimali al massimo (in alcuni casi anche meno: per esempio le acqueviti di vino originarie del Bugey devono essere ottenute a non più di 55 gradi centesimali).

Sempre in Francia il Calvados (acquavite di mele) deve essere ottenuto a non più di 72 gradi centesimali; il grande fine champagne a non più di 72, il cognac a non più di 72, l'armagnac a non più di 63.

In Italia l'acquavite di vino, o distillato di vino, o brandy, deve essere ottenuta distillando a gradazione compresa tra 40 gradi e 70 gradi.

I prodotti a bassa gradazione organoletticamente caratterizzati dalla materia prima in senso favorevole (acquaviti, distillati) sono imitati: partendo da materie prime anche di scarto si produce alcool neutro e lo si aromatizza aggiungendo artificialmente quelle impurezze nobili che più valgono a caratterizzare organoletticamente in senso favorevole il prodotto naturale imitato naturalmente il prodotto artificiale costa meno di quello naturale (alle volte anche molto meno) malgrado le facilitazioni fiscali con cui talvolta si tende a diminuire tale maggior costo per ragioni economico-sociali (Italia)

* * *

La nostra Federazione ritiene incontrovertibile che sia necessario difendere contro l'inganno il consumatore ed il produttore del prodotto naturale (di maggior costo), e quindi il fornitore delle sue materie prime, contro la concorrenza sleale che attraverso l'inganno si esercita.

* * *

I principali Paesi produttori e consumatori di distillati hanno in atto norme in tal senso dall'Inghilterra alla Francia, dagli Stati Uniti alla Spagna, dalla Svizzera alla Germania.

In alcuni casi la stessa preparazione del prodotto artificiale è proibita (esempio: rhum artificiale in Francia, acquavite di vino artificiale in Australia).

In altri esso deve essere qualificato « artificiale » in etichetta, ecc.

* * *

In Italia con la legge 7 dicembre 1951 n. 1559, la materia è stata disciplinata nel senso che il nome di « acquavite di .. », « distillato di ... » (con l'indicazione del nome della materia prima di origine) e varie denominazioni equivalenti non possono essere usate che per il prodotto ottenuto dalla distillazione del liquido ricavato dalla fermentazione alcoolica della sostanza indicata, sana, genuina, ed in buono stato di conservazione (o della

sostanza stessa allorchè essa già contiene o già è un liquido alcoolico), purchè il prodotto sia ottenuto a gradazione non superiore agli 80 gradi (per il vino 70).

Questa legge fu fatta per ottenere:

a) l'impiego di vino sano e genuino in sostituzione delle disparate materie prime che possono essere usate per la produzione dell'alcole che serve a preparare il prodotto artificiale;

b) per migliorare quindi la qualità perchè una acquavite ben fatta e bene invecchiata è sempre di gran lunga superiore al prodotto artificiale (lo prova il fatto che in Italia, dove l'industria delle acquaviti si è iniziata realmente su basi serie solo con la legge del 1951, mancano ancora i prestigiosi prodotti che esistono invece all'estero e che le nuove leggi di tutela, tra qualche anno consentiranno anche a noi di avere) e la buona acquavite naturale, in avvenire potrà essere facilmente esportata (l'Italia è l'unico importante Paese vinicolo che non ha una buona esportazione di acquavite di vino);

c) essere sicuri che nessun prodotto si possa avvalere del prestigio derivante dalla affermazione della sua origine da una materia agricola pregiata (specialmente il vino e la vinaccia), senza essere sottoposto ad un controllo preventivo concomitante e successivo circa la realtà di questa origine.

* * *

Disgraziatamente accade che:

1°) La crescente differenza di costo tra il prodotto artificiale ed il prodotto naturale, solo leggermente attenuata dagli abbuoni fiscali stabiliti per l'invecchiamento dell'acquavite di vino (che d'altra parte non esistevano per il prodotto con meno di un anno di invecchiamento) si rivelò remora notevole allo sviluppo della produzione dell'acquavite naturale di vino;

2°) Le disposizioni della legge si mostrarono tali da non impedire che alcuni (e soltanto alcuni, si badi bene) produttori di acquavite artificiale, potessero abbandonarsi a campagne denigratorie dell'acquavite di vino, e riuscissero a frustrare elegantemente due degli scopi fondamentali della legge: quello di vietare che sia accreditato un prodotto con l'affermazione di una sua origine vinicola quando ciò non sia preventivamente e successivamente controllato dalla Finanza; e quello di evitare confusione tra il prodotto artificiale e quello naturale.

Per ovviare a tali inconvenienti tutte le Organizzazioni nazionali di categoria interessate chiesero concordemente in via di urgenza:

a) maggiori facilitazioni fiscali per l'acquavite di vino e l'acquavite di vinaccia, e la richiesta fu accolta nel decreto catenaccio 16 settembre;

b) le due Confederazioni dell'Agricoltura, il divieto di preparazione di qualunque prodotto che non essendo grappa o acquavite naturale di vino sia portato ad assumere caratteristiche organolettiche vicine a quelle proprie di questi pro-

dotti, mediante aggiunta di sostanze a ciò idonee; ed in subordine le norme contenute nell'articolo 12 del decreto;

c) l'Associazione nazionale distillatori di spiriti di 2ª categoria e la nostra Federazione, d'accordo con la Confindustria, si associarono alla subordinata di cui al precedente punto b) che fu accolta dal Governo.

MEMORIALE CONTRO LA SOPPRESSIONE DELL'ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 SETTEMBRE 1955. N. 836.

(Inviata dalla Federvini).

COSA SONO LE ACQUAVITI E LORO DIFFERENZA DALL'ALCOOL. DAI LIQUORI E DALLE ACQUAVITI ARTIFICIALI O D'IMITAZIONE.

« Acquavite » o « distillato » è nome generico che indica una particolare specie di bevande alcoliche ottenuta mediante la distillazione di mosti sani e genuini di sostanze saccarifere o saccarificate in perfetto stato di conservazione operata ad una graduazione moderata in modo da conservare nel distillato gli aromi della materia prima di provenienza.

Così dal mosto dell'uva fermentata a vino si ottiene l'acquavite di vino, o arzente (italiano) o brandy (inglese) e fine (francese) o weinbrandt (tedesco) e fra le acquaviti di vino famose quelle francesi a denominazione geografica d'origine Cognac e Armagnac, che devono provenire dalla regione delle « Charente » della quale capitale è Cognac.

Dal mosto ottenuto dalla diffusione delle vinacce integre si ottiene la Grappa; dal mosto maltato e fermentato dell'orzo si ottiene il Whisky, dal mosto fermentato delle mele o sidro l'acquavite di sidro, ecc. ecc.

La differenza fra le acquaviti (o distillati) e l'alcool consiste quindi nel fatto che mentre le acquaviti (o distillati) sono spiriti aromatici, ottenuti mediante separazione a mezzo di distillazione a *grado moderato* (da 40 a non più di 80 gradi) del mosto fermentato di determinate sostanze in perfetto stato di conservazione e che insieme all'alcole contengono sapori, aromi e profumi dei liquidi dai quali sono tratti, l'alcole invece è una sostanza chimicamente definita rappresentata dalla formula $C_2 H_2 CH$ ottenuta in modo puro o quasi puro mediante la sua separazione a mezzo di distillazione a *grado altissimo* (96/99 gradi) di qualsiasi liquido alcolico.

La differenza poi fra le acquaviti ed i liquori è che questi ultimi sono miscele idroalcoliche dolcificate o non ed aromatizzate mediante trattamenti con sostanze estranee all'alcole, aromatiche o amaricanti (Amari-Bitter) o comunque aventi particolari odori o sapori (erbe, radici, cortecce, frutti, fiori, uova, essenze naturali e sintetiche, ecc.).

A loro volta le acquaviti di imitazione (o artificiali) sono dei *liquori* ottenuti con acqua ed alcole

ed aromatizzati in modo da imitare il gusto delle acquaviti naturali.

Si usano perciò essenze composte in parte di sostanze vegetali come tinture di vaniglia, benzoino mandorle amare, ireos, estratto di quercia, ecc.; e sostanze sintetiche, ossia eteri acetilico, enantico, acetico, butirrico, formico, amilvalerianico, ecc.; oltre che coloranti (principalmente il caramello).

DISCIPLINA DELLE ACQUAVITI IN ITALIA

Prima del decreto catenaccio 18 aprile 1950, e della successiva legge 7 dicembre 1951, n. 1559, non esisteva in Italia una legislazione per le acquaviti e nel commercio vigeva la possibilità della più completa confusione fra, ad esempio, una vera acquavite di vino ottenuta mediante distillazione a 70-75 da un vino bianco sano e genuino ed una acquavite di vino artificiale. Sia l'uno che l'altro di questi prodotti era chiamato « Cognac », nome riservato dalla legge francese ad una celebre acquavite, ottenuta dalla distillazione a basso grado dei vini di una limitata regione francese (Charente).

Questa carenza legislativa fece sì che, pure a vendo delle ottime materie prime, l'Italia non ha avuto fino al 1950, neppure un principio di industria di produzione normale di acquaviti di vino genuino. Se ciò fosse stato potremmo oggi rivaleggiare con la Francia e con la Spagna nel commercio mondiale delle acquaviti di vino ed apportare alla nostra bilancia commerciale un cospicuo cespite attivo mentre purtroppo nella nostra stessa Italia le nostre classi abbienti, deluse da decenni dalla qualità inferiore delle nostre acquaviti artificiali, rivolgono ancora oggi la loro preferenza ai prodotti francesi (Cognac, Armagnac) e anche ai tipi spagnoli (Carlos Primero-Petro Domecq), o addirittura al Whisky.

Con le due leggi citate si colmò quindi una grave lacuna della nostra legislazione sulle bevande alcoliche, tentandosi di porre fine all'immorale inganno dei consumatori, alla sleale concorrenza fra produttori genuini e artificialisti, e soprattutto alla nostra stoltissima rinuncia a valerci di un mezzo utilissimo alla prosperità del settore vitivinicolo perché la produzione dell'acquavite genuina di vino, ove il suo consumo sia efficacemente protetto dalla concorrenza del prodotto artificiale, può portare alla distillazione da 700 a 900 mila ettolitri di vino sano e genuino medi annuali, contribuendo efficacemente a normalizzare il prezzo del vino in quanto i produttori possono giungere a distillare due o tre milioni di ettolitri di vino allorquando il prezzo è basso facendo scorte onde evitare la distillazione nelle annate di prezzi alti.

Inutilmente si tentò allora di far sanzionare in legge il divieto della produzione e del commercio dei prodotti di imitazione citando l'esempio della Francia in materia di produzione del rum.

Venne risposto che la richiesta era inammissibile, ed ingiusta la proibizione della preparazione e del consumo di una bevanda alcolica sia pure

somigliante ad una acquavite, ma venduta con denominazione diversa in modo da non ingannare nessuno.

Si addivenne così soltanto all'articolo 19 della legge che dispone che chiunque cerca di vendere bevande « ... aventi requisiti diversi da quelli previsti dalla presente legge con denominazione, segni, scritte o illustrazioni tali da indurre a ritenere che si tratti di acquaviti è punito... ecc., ecc. ».

Si vide subito che questa è una delle solite formulazioni vaghe che danno modo agli abilissimi avvocati italiani di difendere con successo tutti gli imbroglioni, contestando la idoneità della presentazione ad ingannare il consumatore di normale diligenza ed intelligenza, ecc., ecc., e che nella loro indeterminatezza lasciano così grande latitudine di interpretazione al magistrato da causare facilmente sentenze contraddittorie sino a che la Giurisprudenza finisce per orientarsi verso la costante assolutoria per il noto principio: *in dubio pro reo*, e la legge diventa lettera morta.

CONSEGUENZE DELLA IMPERFEZIONE LEGISLATIVA.

Si continuarono ad usare da parte di non pochi per l'acquavite di imitazione gli stessi segni (etichette) usati per quelle genuine, ma la legge finì per diventare fonte di maggiori lucri per i produttori del prodotto di imitazione, perché mentre coloro che la legge rispettarono si trovarono costretti a mettere in commercio il prodotto genuino (che veniva a costare prima del recente decreto 15 settembre, pur con il vino ribassato a 450 lire al grado, sulle 95-96 lire al grado anidro, pari a 380-400 lire al litro) i produttori liberi da obblighi morali e pregiudizi, si trovarono inaspettatamente la strada spianata con un costo di oltre 200 lire al litro inferiore, ed accolti a braccia aperte dai caffettieri e baristi cui non sembrava vero poter pagare un prodotto al prezzo dell'artificiale e rivenderlo al pubblico al prezzo del genuino.

La spudoratezza di alcuni produttori delle acquaviti artificiali giunse a tal segno da tentare di capovolgere la situazione nel modo più temerario.

Si osservi ad esempio l'inserzione pubblicitaria della Ditta Tenerelli apparsa sul *Corriere della Sera* nel marzo 1955 che qui si allega.

Il prodotto, che è artificiale per confessione stessa del produttore il quale dichiara che « Non è acquavite, è confezionato nella tradizionale presentazione da acquavite, quella stessa con la quale venne per decine d'anni messo in commercio il « cognac Tenerelli ».

Il prodotto genuino viene descritto come impuro ed avente sapore ed odore di grappa, denigrandosi in questo modo non soltanto l'acquavite si vino ma anche quella di vinaccia, e recando pregiudizio a due produzioni preziose per l'economia viticola italiana.

Il riferimento al sapore di grappa è fatto con sottile malizia perché in Italia nel linguaggio

comune quando si dice acquavite si intende ancora dire grappa.

Infine si tenta di far credere al pubblico con deplorabile impostura, che l'acquavite è un prodotto fiscalmente così beneficato che il signor Tenerelli, quasi novello San Francesco, fa impresa onerosa per amor del consumatore e per la dignità della produzione, quando invece non esisteva prima dell'ultimo decreto poiché la imposta per l'acquavite di vino era uguale a quella dell'acole di seconda categoria e l'unico vantaggio consisteva negli sgravi per l'invecchiamento che erano ben lontani dall'equilibrare il costo dello stesso.

Da ultimo si afferma che il Tenerelli è distillato secondo la tradizione internazionale laddove le acquaviti non lo sono, affermazione inaudita ove si pensi che la legge italiana è informata alla legge di disciplina della produzione dell'acquavite di vino più antica, celebre e pregiata che esista al mondo, ossia il cognac.

Ma non basta, perché si tenta da parte di qualcuno, persino di sorprendere la buona fede dei politici e dei funzionari del Governo con memoriali confidenziali e sollecitazioni verbali nelle quali si afferma che la legge del 1951 deve essere revocata perché contraria alla salute pubblica in quanto obbliga i produttori a distillare a bassa gradazione ed a mettere in commercio prodotti carichi di impurezza nocive alla salute!

Non si riesce a capire se tale affermazione sia dovuta a desolante ignoranza di chi la sostiene o a sperata incompetenza delle persone alle quali è detta.

È notorio infatti a chiunque abbia un minimo di conoscenza di tale ramo di produzione:

1°) che la distillazione delle acquaviti è tenuta ad una gradazione moderata affinché siano conservate nel distillato delle sostanze aromatiche costituite da terpeni, eteri, alderidi, alcoli superiori ecc., che formano il gusto che caratterizza le singole specie di acquaviti e che varia affinandosi con l'invecchiamento più o meno prolungato.

Questo complesso di elementi aromatici diversi dall'alcole etilico costituisce quello che è detto in termine tecnico « coefficiente non alcool » ed in termine empirico « impurezze nobili », nello stesso modo col quale la *Botrytis Cinerea*, ossia la muffa che conferisce al vino di Sauterne il suo squisito gusto, è detta « *pourriture noble* » o « *marciume nobile* » per cui non si procede alla vendemmia se non dopo che la *Betrytis* sia comparsa sui grappoli.

Basta una breve occhiata nella letteratura e nella legislazione internazionale per rendersi conto che *moderata gradazione di distillazione e determinate quantità di impurezza*, sono condizioni senza le quali non esistono, sia legalmente, sia organoletticamente, le acquaviti.

L'articolo 3 del decreto francese 28 giugno 1938 dice che non hanno più diritto al nome di acquaviti e sono considerati spiriti rettificati le acquaviti che contengono un coefficiente non alcool inferiore a 280 grammi per ettanidro.

L'articolo 2 del decreto francese 30 marzo 1948 relativo alla instaurazione del regime economico dell'alcool nei dipartimenti delle isole Martinica, Guadalupa, Reunion e della Guyana, precisa che sono considerate acquaviti e quindi non devolute al monopolio di Stato, i rhum ed i tafia originali dei dipartimenti citati a condizione che non abbiano titolo alcolico superiore a 65 gradi e che presentino i principi aromatici che caratterizzano le acquaviti di canna.

Dai maggiori trattatisti francese sulle acquaviti apprendiamo (si veda ad esempio X. Roques - Eaux-de-vie) che i rhums delle Colonie francesi, a seconda delle provenienze, sono distillati da un minimo di 54 gradi (Martinica) ad un massimo di 65 gradi (Guadalupa), mentre i rhum della Jamaica e della Guyana inglese (Bemerara) segnano all'uscita dell'alambicco da 75 a 80 gradi evidentemente per il maggiore tenore aromatico della materia prima che esige una maggiore rettifica.

L'articolo 5 del decreto 15 maggio 1886 dispone che avranno diritto alla denominazione cognac le acquaviti prodotte ecc... ecc... purché ottenute a titolo alcoolico non eccedente i 72 gradi.

Altre disposizioni francesi prescrivono la distillazione a 63 gradi per l'armagnac; a 72 gradi e 400 grammi all'ettanidro di coefficiente non alcool per i Calvados (acquaviti di sidri di mele e pere) di cui 100 grammi di eteri; per il decreto 23 febbraio 1942 il Marc de Bourgogne (grappa di vinacce di Borgogna) deve uscire dall'apparecchio a non oltre 63 gradi ed avere un tenore minimo in non alcool di ben 500 grammi all'ettanidro altrimenti non avrà diritto alla denominazione ed andrà alla rettificazione, ecc.

Tutti i trattati esteri riportano le tabelle di analisi ufficiali dei vari servizi statali per la repressione delle frodi con i coefficienti tipo per le varie specie di acquaviti e con le relative variazioni per gli invecchiamenti. Particolarmente diligente è la Regia Federale degli Alcoli Svizzeri con accuratissime tabelle di analisi per le acquaviti di vino e di vinaccia;

2°) che le sostanze dalle quali si distillano le acquaviti devono essere in perfetto stato di qualità e di conservazione e questo per ottenere prodotti perfetti sia dal punto organolettico che sanitario.

Ora la nostra legge 7 dicembre 1951 nel primo capoverso dell'articolo 1° riassume in poche righe le condizioni alle quali devono corrispondere le acquaviti, condizioni confermate dalla esperienza mondiale della reale produzione.

Si vede perciò con quale improntitudine vengono censurate la legge 7 dicembre 1951 e denigrate le acquaviti genuine fatte secondo le sue disposizioni.

COME SI VENNE AL DECRETO 16 SETTEMBRE 1955.

Quanto sopra pone il problema del come impedire tutto ciò.

Ora le vie semplici e diritte per proteggere un prodotto genuino da quello artificiale sono: a) il mezzo economico; b) il divieto di produzione

del prodotto di imitazione; c) l'obbligo della dichiarazione in etichetta in modo evidentissimo; d) la combinazione di a) con b) oppure di a) con c).

A)

Quando la spinta alla produzione di imitazione deriva da un sensibile vantaggio di costo dovuto dal grande divario di prezzo della materia base si può ricorrere ad una differenziazione di peso fiscale tale da livellare o quasi il prezzo delle due materie prime.

Questo è il sistema seguito in Francia per la tutela delle acquaviti di vino e di vinaccia. Siccome colà l'alcole è di monopolio statale, lo Stato rivende l'alcole ad un prezzo tale che fare con esso l'acquavite artificiale diventa cosa antieconomica.

In Italia, invece, mancano i mezzi per una così completa protezione nel settore fiscale, pur non essendosi mancato, specialmente ora, di fare qualcosa per ridurre le differenze di costo tra i due prodotti.

B)

Se si vuol tutelare in modo veramente ermetico la produzione genuina, in mancanza di una difesa fiscale completa, occorre ricorrere al divieto della produzione e del commercio del prodotto di imitazione

Vi furono pareri contrari a questo divieto sostenendosi, da parte di qualcuno che ripugnava alla coscienza il considerare illecito un fatto che non ha ancora leso nessuno (produrre e mettere in commercio acquaviti artificiali) e che può essere condotto sino al suo fine ultimo senza ledere nessuno (vendita con dichiarazione della reale natura del prodotto).

Ora, a prescindere che la coscienza collettiva espressa dagli organi parlamentari poteva valutare diversamente, si dimenticò - a mio sommo avviso - che il diritto è norma di vita pratica e non di morale astratta, che il diritto è, come insegna il giureconsulto Paolo *Ars boni et aequi* ossia l'arte di assicurare alla società ed ai suoi componenti la utilità a condizione di non violare la giustizia.

Non si vede in qual modo la proibizione delle acquaviti artificiali contrasti con questa finalità. Essa sarebbe norma eguale per tutti perché a tutti sarebbe inibito fabbricare il prodotto artificiale e tutti sarebbero liberi di produrre quello genuino; non sembra si possa temere un contrasto con la volontà della maggioranza perché è risaputa l'ostilità della coscienza popolare contro i prodotti artificiali e la frode; infine la norma è diretta ad eliminare un disordine nel commercio per la concorrenza di due prodotti similari ma di assai diverso valore ed infine a tutelare un grande interesse collettivo per il sollievo che essa reca alla viticoltura, che è uno dei fondamentali della prosperità nazionale.

Fa invero meraviglia che questa norma non sia ancora stata emanata.

Ben altrimenti si è comportata la Francia ove, come accennato, le acqueviti di vino e di vinaccia hanno prezzi così livellati agli altri spiriti (per opera del Monopolio Statale) che la produzione artificiale non è conveniente; mentre per la principale acquavite coloniale il rhum, per cui la stessa soluzione non era possibile per ragioni doganali, la produzione e la vendita di qualsiasi alcoolico avente con esso somiglianza organolettica sono interdette.

Di monito in questa materia ci è poi la legge australiana del 4 ottobre 1911 che vieta l'importazione del brandy (acquavite di vino) di imitazione che definisce: « tous spiritueux, n'étant pas du brandy distillé entièrement de vin de raisin, qui sont colorés et aromatisés de façon de ressembler au brandy, ou de façon à être aptes à passer pour brandy ».

È doloroso che noi si debba prendere lezioni di « coscienza vinicola » dal più giovane dei continenti!

Il terzo mezzo è quello di obbligare i produttori del prodotto artificiale di chiarire nella presentazione di esso (etichetta) la sua vera natura con grande evidenza e secondo una modalità costante, per rendere facile al consumatore l'accertamento.

Il precetto in questione potrebbe essere così formulato:

« Le bevande alcoliche che non essendo acqueviti come definite dalla legge 7 dicembre 1951 n. 1559, sono colorate ed aromatizzate in modo da sembrare organoletticamente delle acqueviti o comunque tali da essere scambiate per acqueviti devono recare al piede della etichetta principale una striscia in carta bianca con una delle seguenti indicazioni, a seconda della acquavite che viene imitata:

- Acquavite di vino artificiale
- Grappa artificiale.
- Acquavite di ciliege artificiale.
- Acquavite di prugne artificiale.
- Acquavite di pesche artificiale.
- Acquavite di albicocche artificiale.
- Acquavite di sidro artificiale.
- Rhum artificiale.
- Whisky artificiale.

Dette indicazioni debbono essere scritte in caratteri stampatelli manoscritti, modello bastone, neri, di altezza non inferiore a mm. 6, di spessore non inferiore a mm. 1 e di larghezza non inferiore a mm. 4 per le bottiglie da 2 litri, 1 litro e tre quarti di litro; tali misure potranno essere ridotte alla metà per le bottiglie di mezzo litro e inferiori.

I decreti d'autorizzazione alla produzione di acqueviti diverse da quelle già disciplinate previsti dall'articolo 10 della legge 7 dicembre 1951 debbono precisare l'indicazione da apporsi alle bottiglie contenenti il relativo prodotto di imitazione »

Una norma del genere vige in tutte le nazioni civili (Francia, Stati Uniti, Inghilterra, Germania, Belgio, Olanda, Svizzera, ecc.), sia pure qua e là con l'attenuazione di termini eufemistici come fantasia o façon, ma in Italia sarebbe meglio dire

chiaro e crudo « artificiale » altrimenti con la elementarità di molti nostri consumatori, i produttori del prodotto falso potrebbero sostenere che non soltanto il prodotto è genuino, ma che è anche di fantasia, ossia di una elaborazione più accurata così come i cioccolatini fantasia sono una specie più cara e pregiata dei cioccolatini di puro cacao e zucchero.

Occorre qui controbattere la obiezione dei produttori delle acqueviti false, che in fondo il loro prodotto è anche esso ottenuto con alcole distillato dal vino, e quindi non esiste danno per la vitivinicoltura.

Occorre rispondere in primo luogo che quando si fa il prodotto atto a sostituire nel consumo l'acquavite di vino distillata a regola d'arte da vini sani e genuini, lo si fa con dell'alcole di seconda categoria che può essere da vino guasto, da vinello, da mele, da fichi o carrube.

Chi potrà all'analisi dell'alcole a 96-97, dopo legittimato, che è ormai soltanto puro C₂H₅OH; individuare se è da vino (guasto) o mele, o carrube.

E chi potrà poi fare una simile determinazione sul prodotto finito

Invece l'acquavite di vino è prodotta sotto un rigoroso sistema di controllo che impedisce assolutamente la frode.

In secondo luogo la confusione che si sta facendo fra prodotto genuino e prodotto artificiale allo stato attuale della legislazione, disorienta il consumatore che per essere sicuro del fatto suo continuerà a preferire i Cognac francesi a tutto danno della nostra bilancia commerciale, oppure resterà deluso della qualità del prodotto nazionale che avrà comprato credendo che fosse il « Cognac » italiano ossia acquavite di vino italiana, mentre non lo è.

È perfettamente inutile sostenere, come si fa, che il prodotto artificiale ottenuto con alcole a 96-97 è migliore di quello ottenuto distillando vini adatti sani e genuini a non più di 70 gradi!

Che le vere acqueviti siano migliori dei prodotti di imitazione i produttori leali non hanno bisogno di affermarlo perchè ciò è dimostrato dalla conquista che i veri cognac, rum, whisky, ecc., hanno fatto dei mercati mondiali e che il metodo di lavorazione per ottenerlo sia quello che oggi si tenta di far adottare e rispettare in Italia, lo dimostra la consuetudine produttiva e la legislazione di tutte le grandi nazioni produttrici.

Tirando le somme, mettendo il prodotto artificiale in condizioni di non nuocere, tutto il consumo dell'acquavite di vino viene fatto con impiego di vino sano e genuino e l'alcole da vino guasto e vinello sarà assorbito da altri consumi (liquori, profumi, medicinali) che sono di entità tale da assorbire non solo questo ma anche gli alcoli di seconda categoria. Se si lascia invece sussistere l'attuale stato di confusione è certo che una gran parte del consumo dell'acquavite genuina sarà sottratta dal consumo del prodotto artificiale che potrà essere di vino guasto, come di mele, come di carrube. Tutto ciò a prescindere dal danno conse-

guente alla qualità del prodotto non conforme alle aspettative del consumatore.

Perciò chi dice che il prodotto di imitazione è altrettanto utile quanto l'acquavite e la grappa genuine alla vitivinicoltura, dice cosa contraria al vero.

ESAMI DEL DECRETO 15 SETTEMBRE 1955 AGLI EFFETTI DELLE ACQUAVITI

Le disposizioni che concernono le acquaviti in detto decreto sono contenute negli articoli 10, 11 e 12.

L'articolo 10 accorda alla acquavite di vinacce e grappa (quella ottenuta per diffusione in acqua di vinacce integre) la riduzione di 5.000 lire dell'imposta con la quale riduzione si può ritenere che non sia più conveniente produrre grappa artificiale o tagliata con alcole; e l'articolo 11 accorda l'acquavite di vino l'abbuono di lire 8.000.

Il sacrificio dello Stato è stato notevole, chiaro il suo intendimento, ma non sufficiente a riparare il prodotto dalla concorrenza sleale in atto. Infatti il vino sano e genuino atto per la produzione di acquavite è oggi sulle 450 lire al grado se si aggiungono le spese della lavorazione (5.000) e la tassa di 44.000 diminuita dell'abbuono (8.000) e del calo per misuratore (2.000) ne risulta che l'acquavite verrà a costare $(450 + 5 + 34 =)$ 84.000 all'ettametro, laddove l'alcole per produrre il prodotto artificiale si va stabilizzando verso le 75.000 lire. Un enorme passo è stato fatto per la difesa del prodotto genuino e viene resa grazia al provvido Governo, ma vi è l'incognita del prezzo del vino che oggi è basso e che domani potrà (e dovrà) rialzare e *gli acquavitisti non devono essere costretti nella melanconica situazione di dover sempre desiderare la crisi vinicola ed il danno del viticoltore per essere al riparo dal prodotto artificiale.*

La situazione più netta ed efficace sarebbe stata quella di accompagnare l'abbuono con il divieto della produzione delle acquaviti artificiali così come si è fatto in Francia per il rhum colomale ed in Australia per il brandy di vino.

Viceversa il decreto in esame non ha osato adottare questo energico strumento ultragiustificato dalla fisionomia vinicola della nostra terra e essendosi constatato che la propaganda dei produttori delle acquaviti sintetiche giocava sulla continua citazione dei termini vino, acquavite distillato e distillazione, ha turato questa falla con le disposizioni dell'articolo 12.

Tale articolo quindi va certamente conservato; a meno che non si consideri già maturo il tempo per emanare in sua vece il divieto della produzione artificiale, o, quanto meno, l'obbligo per essa di qualificarsi come tale, chiaramente, in etichetta.

(AVV. LUIGI FENOGLIETTO)

(Estensore in sede di Categoria del 1° progetto di disegno di legge per la difesa delle acquaviti naturali.

SUCCESSIVO MEMORIALE DELLA FEDERVINI

I.

Dopo l'entrata in vigore in Italia della Convenzione di Madrid e gli Accordi con la Francia per l'abbandono della denominazione « Cognac », si rese necessario trovare per tale prodotto nuove denominazioni, e tutelare le denominazioni stesse per difendere il prodotto genuino contro la produzione artificiale effettuata a base di alcool, essenze e materie coloranti.

Con il decreto legislativo 18 aprile 1950, n. 142, tali denominazioni vennero stabilite in « acquavite di vino » o « distillato di vino » o « brandy », o « arzente » e furono emanate delle norme per tutelare l'uso delle denominazioni stesse.

Con la successiva legge 7 dicembre 1951, n. 1559, la tutela venne estesa anche alle acqueviti diverse dal vino (acquavite di vinaccia, di frutta, di cereali, di canna da zucchero, e l'articolo 19 di detta legge stabilì norme severe per impedire che « con denominazioni, segni, scritte o illustrazioni » i prodotti artificiali potessero venire camuffati per acqueviti naturali.

Con il decreto ministeriale 30 dicembre 1952 vennero poi istituiti speciali « contrassegni di Stato » da applicarsi a tutte le bottiglie contenenti le varie acqueviti genuine, e ciò per dare a queste — oltre alla tutela del nome — anche un segno particolare di riconoscimento, atto a farle distinguere dai prodotti artificiali.

Le suddette disposizioni di legge — nella loro pratica applicazione — si dimostrarono però scarsamente efficienti, e ciò sia per le varie proroghe che vennero accordate, sia perché i prodotti artificiali — sfruttando astutamente qualche ambiguità o lacuna di legge — furono in grado di continuare a sorprendere la buona fede del pubblico con giochi di parole atte a mascherare l'inganno.

Le parole « distillato » e « distillazione » furono quelle che più frequentemente vennero usate per far credere che i prodotti artificiali fossero dei distillati o venissero ricavati direttamente dalla distillazione, mentre sono invece delle semplici miscele di alcool, acqua, essenze e colori. In modo particolare l'abile accostamento delle parole « distillazione » e « vino » riusciva a far ritenere che il prodotto artificiale fosse un'autentica acquavite di vino.

Qualche fabbricante di brandy artificiale, allo scopo di costituirsi un alibi, è giunto persino a dichiarare « non è acquavite », e accompagnava tale dizione con chiarimenti d'intonazione spreghativa, cercando di generare l'impressione che il termine « acquavite » significasse « grappa », anziché « acquavite di vino ».

Si è inoltre assistito ad una propaganda che ha cercato addirittura di svuotare le acquaviti naturali, magnificando in loro confronto il prodotto artificiale, il che — di fronte all'avvenuta tutela governativa delle denominazioni ed alla disciplina

delle produzioni delle varie acquaviti — costituiva per le autorità un'aperta sfida e — dato il tono usato — un palese dispregio.

La situazione andò sempre peggiorando ed i produttori di acquaviti naturali furono costretti ad invocare ripetutamente l'intervento dei Ministeri competenti (agricoltura, industria e finanze) per mettere fine a questo assurdo stato di cose.

Finalmente, col decreto legislativo 16 settembre 1955 n. 836 — e più precisamente con l'articolo 12 riportato qui di seguito — sono state emanate precise disposizioni che disciplinano la materia in modo ormai inequivocabile, per cui cesseranno gli abusi fin qui lamentati.

ART. 12. — « È vietato fare qualsiasi riferimento al vino, alla vite, all'uva e all'acquavite nella presentazione e propaganda di bevande alcoliche a base di alcole diverso dall'acquavite naturale di vino. Analogo divieto è stabilito per le stesse bevande diverse dalle altre acquaviti disciplinate dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559.

Le parole « distillato » e « distillazione » non possono essere usate se non seguite dal nome della sostanza dalla quale si ricava — per distillazione — il tipo di acquavite di cui alla ripetuta legge n. 1559 ».

* * *

La legittima soddisfazione dei produttori di acquaviti genuine è stata purtroppo di brevissima durata! Si è infatti appreso dai giornali che la Commissione Industria della Camera dei deputati avrebbe inspiegabilmente proposto l'abolizione del suddetto articolo 12 per le seguenti ragioni:

1°) perché detto articolo 12 contiene norme di autentica tecnologia non compatibili in un decreto-catenaccio;

2°) perché le disposizioni dell'articolo 12 metterebbero in difficoltà una notevole parte delle migliori industrie della materia;

3°) perché dall'abolizione dell'articolo 12 l'agricoltura non sarebbe danneggiata, ma favorita;

4°) perché i produttori di acquaviti di vino fruiscono di agevolazioni fiscali, mentre le altre materie prime sono soggette ad imposte più onerose.

Tale ingiustificata presa di posizione è indubbiamente da attribuirsi ad errata valutazione dei fatti che hanno determinato la formulazione dell'articolo 12. Infatti:

ad 1) non è affatto una novità che nei decreti-catenaccio vengano inserite delle norme di genere diverso da quelle di carattere fiscale. Ciò si è spesso verificato in passato e ne fa fede, per esempio, il decreto legislativo 18 aprile 1950, n. 142, che ha modificato il regime fiscale degli spiriti, emanando contemporaneamente le prime norme a tutela dell'acquavite di vino.

In questo caso, oltre a tutto, vi era particolare urgenza di emanare le norme a tutela dell'acquavite di vino, perché diversamente sarebbe stata frustrata l'intenzione di far copiosamente affluire alla distillazione l'abbondante produzione

di vino sano che appesantirà indubbiamente la situazione del mercato vinicolo italiano;

ad 2) non è affatto vero che le prescrizioni dell'articolo 12 possano mettere in difficoltà alcune industrie: ogni fabbricante è libero di eseguire la produzione dell'acquavite di vino, come pure è libero di fabbricare il prodotto artificiale. Soltanto viene impedito che quest'ultimo possa continuare ad essere camuffato come prodotto naturale.

ad 3) non è affatto vero che dall'abolizione dell'articolo 12 l'agricoltura verrebbe favorita. Infatti, pur ammettendo che nella fabbricazione del prodotto artificiale possa venire impiegato, oltre ad acool di carrube, fichi, ecc., anche alcool ricavato da vino, dev'essere tener presente che si tratta sempre di vini guasti, i quali vengono correntemente assorbiti dagli acetifici.

Invece le acquaviti di vino devono per legge venire distillate e esclusivamente da vini sani e genuini, con conseguente assorbimento dal mercato vinicolo di ingenti masse di vini atti ad essere consumati quale bevanda, il che costituisce un notevole sbocco che alleggerisce la pesante situazione della viticoltura nazionale;

ad 4) è vero che all'acquavite di vino vengono concessi degli abbuoni d'imposta fabbricazione, ma si deve considerare che le quotazioni dei vini sani sono sempre molto superiori a quelle delle altre materie alcoligene. Inoltre devono essere tenuti presenti i forti oneri che sono connessi all'invecchiamento dell'acquavite di vino e che derivano dai forti cali quantitativi del prodotto e dagli ingenti interessi gravanti sulla merce immobilizzata per diversi anni.

Tutto sommato, quindi, malgrado gli abbuoni fiscali le acquaviti di vino hanno sempre un costo di produzione superiore ai prodotti artificiali ed è perciò che il Governo stesso si è visto indotto a concedere (e non a regalare) tali abbuoni.

Non si capisce poi come la commissione abbia potuto fare riferimento al diritto erariale di lire 60.000 per ettanidro, dato che questo diritto grava soltanto sui prodotti importati dall'estero e non sugli alcoli prodotti in Italia

* * *

Da quanto suesposto appare evidente che i motivi addotti dalla Commissione industria non giustificano affatto la progettata abolizione dell'articolo 12.

È invece indispensabile che le norme ivi prescritte possano trovare immediata applicazione e ciò non soltanto a tutela delle acquaviti naturali e dei loro produttori e consumatori, ma altresì per far cessare gli abusi e la sleale concorrenza da parte dei poco scrupolosi fabbricanti di prodotti artificiali.

La viticoltura costituisce per l'Italia un problema fondamentale sia per l'importanza e l'estensione delle colture, quanto per il lavoro che è ad esso connesso.

Difenderla e tutelarla le produzioni che da essa hanno origine, significa contribuire a rafforzare l'economia nazionale ed a costituire — come già

è stato fatto dalla Francia e dalla Spagna — le necessarie premesse per la affermazione di questi prodotti italiani nel mondo.

II.

Di norma in Italia vengono destinati alla distillazione i vini d'uva — quando sono d'uva — che non sono commestibili. La stessa legge ammette infatti un'acidità doppia di quella massima ammessa per i vini commestibili.

Si precisa « quando sono di uva » perché in pratica gran parte del vino sfuso esistente proviene da fabbricazioni irregolari ottenute prevalentemente mediante fermentazioni di zucchero, frutta secca, melasso od altre materie diverse dall'uva.

Questo fatto da anni noto a tutti coloro che si occupano della materia risulta ora ufficialmente anche al Ministero dell'agricoltura: è di questi giorni un comunicato dello stesso Ministero che precisa come su ventimila sopraluoghi effettuati abbiano fatto seguito ben 13 mila denunce all'Autorità giudiziaria. E non sappiamo nei confronti degli altri 7 mila sopraluoghi che non hanno dato luogo a denuncia quale sia la parte del vino autentico e quale quella del vino ben mascherato!

Si tratta in genere dei prodotti più vari cui sono aggiunti a scopo di mascheramento residui della vinificazione con l'impiego di speciali accorgimenti offerti dalla moderna tecnica, che rendono difficilissimo provare l'esistenza della frode con la certezza richiesta dal giudice.

La sopraproduzione di vino che si lamenta in Italia è spesso dovuta non tanto all'abbondanza di vino sano e genuino quanto a queste sofisticazioni che le agevolazioni fiscali sempre crescenti sui distillati di vino rendono sempre più remunerative.

L'enorme differenza di tassazione fra i distillati che figurano provenienti da vino e quelli che si dichiarano provenienti da altre materie, ha creato e sempre più sviluppato nel dopoguerra uno speciale tipo di contrabbando, basato non più sulla evasione totale della tassa (che comporterebbe gravi rischi) ma sulla denuncia di provenienza dei distillati da materie diverse da quelle effettivamente impiegate, in modo da godere delle grandi facilitazioni previste per la distillazione del vino autentico.

Questo tipo di contrabbando è molto meno rischioso: perché offre in sede giudiziaria un'infinità di scappatoie e incertezze tecniche che consentono agli imputati (specie nei casi importanti) di essere assolti.

Le sofisticazioni del vino ed il contrabbando sulla imposta alcool sono favoriti dalle aliquote differenziate, che hanno raggiunto nel dopoguerra proporzioni inusitate. Infatti prima della guerra il massimo di differenza di imposta fra gli alcool di prima e quelli di seconda categoria, era del 6 per cento; oggi tale differenza per i cosiddetti « distillati di vino » supera il 60 per cento.

III.

A prescindere da ogni riserva, in ordine al merito del provvedimento, va rilevato che le modifiche dallo stesso apportate al regime fiscale degli alcool hanno determinato una situazione di gravità tale da rendere necessario che particolari temperamenti vengano adottati in sede di conversione, in modo da tempestivamente ovviare ai riflessi lesivi che sono per derivarne alle categorie operatrici.

Particolarmente da rilevare è che i ripristinati diritti erariali sugli alcool da frutta vengono a colpire, ed in una misura notevolmente aggravata dall'abbuono ora concesso a favore degli spiriti provenienti da materie vinose, anche le rimanenze esistenti alla data di applicazione del precitato provvedimento-catenaccio n. 836.

Tali rimanenze sono state prodotte essendo in vigore il precedente decreto-legge 24 settembre 1954, n. 859, che rendeva esenti — fino al previsto termine del 15 settembre 1955 — dai diritti erariali gli alcool ottenuti dalla distillazione di frutta.

Il sopraggiunto onere viene, nel fatto, a sostanzialmente alterare la posizione di equilibrio che, rispetto ai costi delle materie prime ed ai prezzi di vendita si era venuto determinando in base al decreto-legge 25 settembre 1954, n. 859, fra gli alcool provenienti da materie vinose e quelli ricavati dalla distillazione di frutta, incoraggiando gli operatori alla produzione di questi ultimi anche nella fondata e legittima aspettativa che fino al termine del 15 settembre 1955 non sarebbero intervenute modificazioni nel regime fiscale degli spiriti.

Situazione analoga e non meno gravosa e preoccupante si verifica per le rimanenze di alcool di prima categoria già sottoposte o da sottoporre a denaturazione, siano esse provenienti da produzione nazionale oppure dalla importazione.

Su queste la maggiore misura dei diritti erariali ora previsti dal decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, viene ad applicarsi in modo pienamente retroattivo, in quanto a produzione o ad importazione ormai avvenute, è ovviamente impossibile esperire il preventivo controllo delle materie prime di provenienza, come prescrive il nuovo provvedimento.

Devesi, pertanto, obiettivamente riconoscere che, nell'estendere alle rimanenze i sopraggiunti aggravii non sembrano essere state, forse per sopravvalse considerazioni fiscali, sufficientemente valutate e ponderate le rilevanti turbative e le pregiudizievoli conseguenze che ne sarebbero derivate, mentre una chiara e ineccepibile ragione di diritto, costantemente osservata nella materia finanziaria, avrebbe voluto non meno che per dette giacenze fossero rispettate la certezza dei termini e la situazione economica istituite dal precedente provvedimento.

E da notare che, in altra analoga situazione, l'Amministrazione finanziaria ebbe ad adottare opportuni provvedimenti temperativi.

Posto quanto sopra, nel provvedimento di conversione dovrebbe essere senz'altro inserita una espressa norma che specifichi che il sopraggiunto diritto erariale non deve essere applicato alle scorte ed alle giacenze esistenti alla data dell'entrata in vigore del provvedimento-catenaccio ed accertate dagli U. T. I. F. (Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione) presso gli stabilimenti di distillazione

* * *

Un particolare problema viene sollevato dalla norma contenuta nell'articolo 12 del provvedimento, con la quale è vietato qualunque riferimento alle acqueviti nella presentazione e nella propaganda commerciale di bevande alcoliche a base di alcole diverso dall'acquavite naturale di vino.

Tale divieto, che ha immediata applicazione a far tempo dalla data di pubblicazione del provvedimento, investe ed in modo quanto mai repentino e drastico l'attività produttiva e commerciale dei fabbricati di distillati ad alta gradazione alcolica. Essi, infatti, non soltanto trovano precluse, d'ora in avanti, la possibilità a proseguire nelle produzioni per le quali si sono appositamente e da tempo attrezzati per corrispondere ad un consumo largamente affermato, ma sono anche impediti — e tale aspetto appare tanto più grave — ad ulteriormente evitare le rilevanti scorte di produzione esistenti, non essendo neppure previsto dalla richiamata norma un termine che renda possibile di ovviare a riflessi talmente lesivi.

In verità sembra non potersi disconoscere che una norma così profondamente innovativa, come risulta dalla preoccupante e ben pesante situazione che ne consegue per la categoria interessata, e che peraltro ha in modo indubbio contenuto rigorosamente normativo, come si deduce dalle finalità restrittive che con essa si intendono raggiungere, avrebbe voluto una più ponderata e maturata valutazione prima di essere resa operante e non meno — in osservanza anche ai principi di tecnica legislativa — una più appropriata sede in un provvedimento di regolamentazione e non già in un decreto, come quello in cui è stata espressa, che ha struttura e scopi esclusivamente fiscali.

Le circostanze ben gravi quali appaiono obiettivamente nel fatto e le considerazioni che seppure formali tuttavia, per la particolare sostanza giuridica della norma in considerazione, stanno a consigliare una preventiva più approfondita elaborazione, vorrebbero che in sede di conversione fosse deliberato lo stralcio dell'articolo 12, in accoglimento della principale istanza formulata dalla categoria interessata.

Ragioni di indubbia equità, oltre che di evidente sostanza e significato economico, stanno a consigliare, ove si ritenga di mantenere l'articolo 12, che sia integrativamente chiarito che la sua applicazione è rinviata di almeno un anno, in modo da consentire che siano evitate le scorte e le giacenze esistenti, e ciò in analogia a quanto venne ammesso per la regolamentazione della produzione e della vendita delle acqueviti di vino.

TELEGRAMMI PERVENUTI ALLA IV COMMISSIONE (FINANZE E TESORO)

« Sede prossima ratifica decreto-legge sedici settembre 1955 numero 836 risultando azione fabbricanti acquavite artificiale tendente abrogare articolo dodici permettomi significare che difesa interessi settore vitivinicolo rende necessario mantenimento articolo stesso onde evitare che distillati diversi dall'acquavite naturale di vino facciano riferimento at vino danneggiando produzione genuina ingannando buona fede consumatori alt Prego vossignoria onorevole intervenire massima urgenza presso Ministri et Commissioni Finanze Agricoltura Industria competenti nonché presso Relatore onorevole Rosselli alt Nutro fiducia suo autorevole intervento interessi vitivinicoltura nazionale et economia Sicilia ». — *F. to ANCAMARTINEZ, Presidente Istituto Vitevino.*

« Seguito precedente comunicazione pregiomi segnalare ancora Vossignoria onorevole azione distillatori frutta tendente ottenere riduzione diritti erariali alcoli fichi carrube sede prossima ratifica decreto legge sedici settembre millenovecentocinquantacinque numero ottocentotrentasei altale richiesta riduzione aggraverebbe situazione mercato vitivinicolo allarmando categoria produttori già danneggiati mancato ripristino intero diritto erariale alcoli frutta ritenuto coefficiente indispensabile per avviamento materie vinose at destinazione particolarmente in annata cui produzione est abbondante con qualità scadente et bassa gradazione alt Prego autorevole intervento presso competenti Commissioni legislative Agricoltura Commercio Industria ». — *F. to ANCAMARTINEZ, Presidente Istituto Vitevino.*

« Insistenza notizie abrogazione articolo dodici decreto legislativo sedici settembre 1955 n. 836 et massiccia importazione alcool estero nonché largo zuccheraggio mosti et alcolizzazione vini destano giustificato allarme settore vitivinicolo già compromesso falcidia prodotto et decurtazione prezzi stop Tutela produzione acqueviti naturali da vino et vinaccia et genuinità mosti vini nonché auspicato equilibrio mercato esigono urgenze eliminazione cause turbative stop Vitivinicoltori appulo lucani riaffermano inderogabile necessita mantenimento articolo dodici predetto decreto nonché rigoroso rispetto norme restrittive importazione vini et materie zuccherine alcoligene divieto importazione spiriti et controllo circolazione materie zuccherine et alcoligene frutta nazionale stop ». — *PROTI, Presidente ente vitivinicolo olivicolo appulo lucano.*

« Interessati garanzia prodotto genuino da acqueviti naturali sosteniamo assoluta necessita mantenimento articolo 12 decreto legislativo 16 settembre 1955 numero 836 che difende interessi vitivinicoli et tutela salute pubblica stop ». — *DISTILLERIE FRATELLI BRANCA.*

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

« Eleviamo viva protesta contro proposta soppressione articolo 12 decreto legislativo sedici settembre numero 836 che difende produzione acquaviti naturali contro frodolenza concorrenza artificiale ossequi ». — DISTILLERIA FABBRI.

« Alcuni fabbricanti acquaviti artificiali hanno sierrata offensiva tendente sopprimere articolo 12 decreto legislativo 16 settembre 1955 n. 836 articolo difensivo viticoltori atto tutela acqueviti naturali vino e vinaccia contro produzioni artificiali e concorrenza fraudolenta tale settore pregasi portare conoscenza commissioni permanenti Ministero industria agricoltura commercio finanza equivocità tale offensiva contraria interessi viticoltori et salute pubblica ringraziando ossequi ». — DISTILLATORI GRAPPISTI VENETI RIUNITI ASSEMBLEA STRAORDINARIA. — TREVISO.

« Invochiamo suo autorevole intervento per impedire progettata soppressione articolo dodici decreto legislativo sedici settembre numero 836 tutelante finalmente sana produzione acquaviti naturali da vino contro sleale concorrenza produzione artificiale cui propaganda ridicolizza disposizioni legge et sforzi viticoltura industria tendenti valorizzare acquaviti naturali nazionali punto Possiamo difenderci contro sempre crescente invasione prodotti stranieri soltanto opponendo al cognac francese acquaviti italiane altrettanto genuine et pregiate punto Indispensabile impedire che fabbricanti prodotti artificiali assurdamente equivocando continuino sorprendere buona fede consumatori avvilendo buon nome prodotto italiano ringraziamenti ossequi ». — SOCIETÀ STOCK.

« Viene segnalata questa camera vivissima apprensione categorie interessate circa proposta Commissione industria camera deputati per sopprimere articolo 12 decreto legislativo 16 settembre 1955 n. 836 punto Eventuale soppressione aut modifica suddetto articolo apporterebbe grave danno categoria vitivinicola frustando tutela produzione acquavite naturale at solo vantaggio illecita concorrenza determinati settori produzione artificiale punto Pregasi signoria vostra onorevole volere intervenire presso competenti ministeri et commissioni onde venga respinta suddetta proposta praticamente annullerebbe già limitata protezione crisi vinicola punto » — *Vicepresidente camera commercio* NICOLOSI.

« Permettiamoci farvi presente che seguito offensiva alcuni fabbricanti acquaviti artificiali Commissione industria camera deputati habet proposto soppressione articolo 12 decreto legislativo 16 settembre 1955 n. 836 che difende vitivinicoli attraverso tutela produzione acquaviti naturali da vino et vinaccia contro concorrenza fraudolenta determinati settori produzione artificiale preghiamo caldamente onde ottenere vostro autorevole intervento rivolto mantenimento articolo 12 per tutela interessi vitivinicoli et salute pubblica ringraziamo ossequiando ». — DISTILLERIE BUTON.

« Veniamo informati che fabbricanti acquaviti artificiali chiedono soppressione articolo 12 decreto legislativo 16 settembre 1955 numero 836 punto Preghiamo Vossignoria ad adoperarsi conservazione tale articolo parendoci assurdo in paese fortemente vincolato permettere fabbricazione acqueviti artificiali a danno produzione genuino coprendo largamente fabbisogno nazionale ». — SOCIETÀ INGA

« Interessati garanzia prodotto genuino da acquaviti naturali sosteniamo assoluta necessità mantenimento articolo 12 decreto legislativo 16 settembre 1955 numero 836 che difende interessi vitivinicoli et tutela salute pubblica stop » — DISTILLERIE FRATELLI BRANCA.

« Industriali liquoristi milanesi aderenti asolombarda vivamente preoccupati proposta Commissione industria per soppressione articolo dodici decreto legge 836 invocano autorevole intervento vostra signoria per integrale mantenimento testo articolo dodici indispensabile salvaguardia moralizzazione produzione acquaviti genuine ossequi ». CODARI, *Presidente*.

« Sorpresi notizia probabile aumento tassa fabbricazione alcool mele pere permettiamoci interpretare presso vostra signoria estremo disappunto categorie produttrici Alto Adige per discriminato trattamento stop Preghiamo vostra signoria urgente energico intervento onde mantenere unica possibilità utilizzo frutta scarto et prodotto colpito note intemperie stop Ossequi ». — CAMERA COMMERCIO BOLZANO.

« Categoria operatori ortofrutticoli Alto Adige est vivamente sorpresa notizia probabile aumento tassa fabbricazione alcool mele pere stop Permettiamoci interpretare estremo disappunto tutta categoria per discriminato trattamento pregando contempo vostra eccellenza urgente energico intervento atto mantenere unica possibilità utilizzazione frutta scarto et prodotto colpito note intemperie stop Grazie ». — UNIONE FRUTTA BOLZANO.

MEMORIALI

DELLE DITTE PEZZIOL (PADOVA),
SARTI (BOLOGNA), TENERELLI (MILANO),
SCALA (NAPOLI)

A) LE DISPOSIZIONI SULLA DISTILLAZIONE CHE VANNO SOTTO IL TITOLO « DIFESA DELLA VITICOLTURA » NON PORTANO ALCUN BENEFICIO NÈ ALLA VITICOLTURA NÈ ALL'AGRICOLTURA IN GENERE

Da molti anni ormai, interessi privati, in gran parte inconfessabili, premono sugli organi ministeriali per accentuare, fino ad ingigantirle, le differenze di tassazione sulla distillazione delle materie vinose, distinguendo per qualità (vino, vinello, vinaccia) e per metodo di distillazione (a bassa o ad alta gradazione). A tale opera si prestano inconsciamente anche oneste personalità

di buona fede che credono, senza avere approfondito il problema, che la differenziazione di tassazione possa giovare alla viticoltura nazionale.

Sulle differenze di tassazione si imposta invece e si mimetizza un vasto contrabbando, organizzato tecnicamente, per distillare le materie più impensate e che mette anche i più volenterosi e diligenti funzionari degli U. T. I. F. in condizioni di essere sistematicamente sconfitti dai contrabbandieri di alto bordo che evadono miliardi di tassa.

Le norme che vanno sotto il titolo « Provvedimenti per la difesa della viticoltura » sono purtroppo proprio quelle che rendono inefficace la difesa dal contrabbando sulle imposte alcool.

La viticoltura non è né difesa né avvantaggiata da tali provvedimenti, che formano invece la base comune sulla quale prosperano le sofisticazioni dei vini e il vasto contrabbando sulle imposte di fabbricazione degli alcool (è di questi giorni un comunicato del Ministero dell'agricoltura col quale si rende noto che per il solo settore vinicolo a 20.000 sopraluoghi effettuati hanno fatto seguito oltre 13.000 denunce alla Autorità giudiziaria).

La attuale legislazione sugli alcool poi non è coordinata né con la legge del 1925 sulle frodi agrarie, né con la leggeM edici, della quale nel campo agricolo contrasta i benefici effetti. Non si vede come l'agricoltura possa essere danneggiata o avvantaggiata dal fatto che si distilli il vino in un modo piuttosto che in un altro, quando è sempre vino quello che viene impiegato. L'unico interesse dell'agricoltura è che si distilli la quantità massima di vino, qualunque sia il procedimento di distillazione.

L'articolo 12, inopinatamente inserito nel decreto catenaccio del 16 settembre, costituisce uno degli anelli per aggravare sempre più la posizione delle aziende impostate per fabbricare prodotti moderni e che non vogliono partecipare al contrabbando. Con esso infatti si tenta di impedire perfino le diciture « non è acquavite » e « distillato ad alta gradazione », convenute internazionalmente per distinguere prodotti moderni non acquavite, ed evitare che essi possano essere confusi con le acquaviti distillate a bassa gradazione.

Le aziende, che per fabbricare prodotti moderni e più accetti al gusto del pubblico si sottopongono a costi molto maggiori e pagano aliquote più alte, non si possono avvantaggiare dei benefici concessi alle acquaviti, perché usano anche distillati di vino ad alta gradazione, ottenuti con metodi che eliminano le impurezze nocive.

B) RAGIONI CHE IMPONGONO LA SOPPRESSIONE DELL'ARTICOLO 12

Vi sono cinque ragioni — e ciascuna di esse decisiva — che impongono la soppressione delle clausole dell'articolo 12 del decreto-legge 16 settembre:

1°) in base all'articolo 77 della Costituzione, la procedura del decreto-legge è consentita sol-

tanto « in casi straordinari di necessità e di urgenza »: requisito questo che se sussiste per le disposizioni di carattere fiscale, non si verifica per le norme dell'articolo 12. Si fa notare che dette norme sono dirette a disciplinare la produzione e che questa materia è regolata dalla legge 7 dicembre 1951.

2°) Le norme dell'articolo 12 verrebbero a colpire determinati prodotti a vantaggio di altri senza che la tutela che si dà alle produzioni favorite coincida con gli interessi dell'agricoltura e con quelli del consumatore.

Non coincide con gli interessi dell'agricoltura che, se può essere avvantaggiata da una legislazione che faciliti la distillazione del vino, non ha alcun interesse che questa distillazione avvenga con il procedimento delle acqueviti (a bassa gradazione) anziché con altri procedimenti (ad alta gradazione). Se mai l'agricoltura ha interesse che i vini vengano distillati con i più variati procedimenti in modo che i prodotti ottenuti possano soddisfare il maggior numero dei consumatori e quindi trovare maggior assorbimento.

Non coincide con gli interessi del consumatore che deve essere lasciato libero di scegliere il prodotto a lui più gradito.

Quando la legge ha evitato qualunque confusione tra le acqueviti e le altre bevande alcoliche — e ciò è stato conseguito con la citata legge del dicembre 1951 che ha assicurato anche da un punto di vista esterno la differenziazione tra i due prodotti (diverso contrassegno di stato) — essa ha adempiuto in pieno ai suoi compiti.

Si aggiunga che le acqueviti oltre alla tutela, assicurata loro dalla legge, godono di notevoli agevolazioni fiscali che col decreto in esame sono state moltiplicate.

Poiché si è detto che si vuole assicurare all'Italia una produzione di acqueviti che possa stare alla pari con la produzione della Francia si fa notare che in Francia nessuna agevolazione fiscale è data ai prodotti che vanno sotto i nomi di *cognac*, *armagnac*, ecc.

3°) Le norme dell'articolo 12 non tengono conto delle evoluzioni del mercato e del gusto dei consumatori, che si stanno orientando verso i prodotti che si prestano ad essere diluiti con acqua e ghiaccio.

Da qui sempre il maggior favore che incontrano gli *whisky*. Ed è appunto per difendersi dalla invadenza di questi ultimi che i francesi — e ciò che più conta le stesse case produttrici dei *cognac* — stanno lanciando ora sul mercato prodotti nuovi adatti ad essere bevuti diluiti (*Henco* della Casa Hennessy, *Alo* della Casa Bisquit, *Dry Pall* della Casa Martell).

4°) Le norme dell'articolo 12 sono in contrasto con i principi generali del diritto (articolo 17 della legge sui marchi). Come non può il privato pretendere di usare in via esclusiva parole di uso generale, così non potrebbe la legge proibire l'impiego di parole che per la loro natura sono di uso generale.

La distillazione è un procedimento tecnico non esclusivo delle acqueviti (si distillano gli olii minerali, i fiori, le rocce, l'acqua, ecc.) e il « distillato » è il prodotto di questo procedimento.

Colle norme dell'articolo 12 l'impiego di queste parole verrebbe inibito quando non si tratti di distillati di vino a bassa gradazione.

5°) L'articolo 12 è contrario infine al principio fondamentale fissato dalla legislazione sulle frodi nei prodotti agrari.

Fondamentale infatti è la preoccupazione che ogni prodotto sia denominato secondo la sua precisa natura ed è giusto che alla parola « distillato » segua il nome della materia da cui proviene.

Ma non si è tenuto conto che la legge del 51 ha limitato l'uso della parola « distillato di vino » al prodotto ottenuto dalla distillazione a bassa gradazione (acquavite). Sicché l'articolo 12 combinato con tale legge porterebbe ad un effetto opposto a quello desiderato, vietando per i prodotti di vino distillati ad alta gradazione di indicare la effettiva natura ed origine dei prodotti stessi.

Ove pertanto non si intenda abolire l'articolo 12 è necessario modificarlo precisando che le parole « distillato » e « distillazione » premesse al nome della materia indicata possono essere usate indipendentemente dal metodo con il quale il distillato è stato ottenuto (alta o bassa gradazione).

C) COPIA DELL'ESPOSTO AL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE.

È con viva soddisfazione che il Gruppo Grandi Marche Associate ha appreso che il Consiglio nazionale delle ricerche è stato investito dell'esame dei problemi relativi alla disciplina della produzione delle acqueviti.

In tal modo sarà finalmente possibile approfondire, e nella sede più idonea, gli aspetti tecnico-scientifici della produzione delle bevande alcoliche. Questo studio potrà — noi ci auguriamo — essere decisivo per una impostazione dei problemi economico-fiscali la cui importanza non ha bisogno di essere sottolineata, se l'erario, nel presupposto di favorire la viticoltura, rinuncia a molti miliardi di imposte all'anno; senza che, come ne è indice l'accavallarsi dei provvedimenti legislativi, si sia potuto ancora giungere ad una definitiva sistemazione della complessa materia.

La nostra legislazione, nel campo delle acqueviti e delle bevande alcoliche in genere, è tutta dominata dalla preoccupazione di proteggere i prodotti tradizionali e di assicurare il mantenimento dei sistemi di fabbricazione adottati nel passato.

Essa ignora che sono in corso da alcuni anni in tutto il mondo studi scientifici ed esperimenti industriali che si propongono da un lato di diminuire la tossicità delle bevande alcoliche e dall'altro di adattare dette bevande alle evoluzioni del mercato e del gusto dei consumatori che oggi decisamente si orientano verso i prodotti che più si prestano ad essere diluiti in acqua e ghiaccio.

Le ricerche e le esperienze si svolgono su due piani:

a) *tecnologico*: attraverso procedimenti di distillazione che eliminino sin dall'origine le impurezze nocive e che possano dar luogo ad intorbidamenti con la diluizione in acqua.

b) *Chimico-biologico*: attraverso procedimenti basati su prodotti ad azione antagonista a quella dell'alcool (Numerosi scienziati fra i quali Schelb, Fleming, Notz-Schwarz, Von Ingebur, Elbel ed altri celebri, sono concordi nel riconoscere a determinate sostanze una efficace azione in tal senso).

Se le aziende del Gruppo Grandi Marche Associate, malgrado le agevolazioni fiscali di cui godono le acqueviti, hanno rinunciato a fabbricarle, indirizzandosi verso prodotti di caratteristiche diverse e che non beneficiano di dette agevolazioni, è perché esse ritengono che le acqueviti, così come sono regolamentate dalla legge attuale, non rispondono ai requisiti innanzi accennati.

Gli interessi della viticoltura non sono danneggiati ma anzi sono favoriti da questi nuovi tipi di prodotti i quali permetteranno di assorbire una sempre maggiore quantità di distillati di vino.

Ci permettiamo unire (allegato 1), il testo delle risposte che il professor La Rotonda, direttore dell'Istituto di chimica agraria dell'Università di Napoli-Portici, ha dato ad alcuni quesiti che noi gli abbiamo sottoposto e che investono i problemi sopra accennati. Il pensiero di questo eminente studioso è di conforto alla nostra tesi.

QUESITI SOTTOPOSTI AL PROFESSOR LA ROTONDA E RELATIVE RISPOSTE.

1° Quesito: Quale interesse riveste per la viticoltura nazionale la distillazione del vino per produzione di acquavite?

Risposta: La distillazione del vino per ottenere acquavite da destinare al così detto « invecchiamento » per produzione di bevanda alcolica, brandy, arzente, sottrae vino dal mercato, con vantaggio economico non lieve conseguentemente, in particolare modo nelle annate di più cospicua produzione, come periodicamente ricorre nella nostra viticoltura, comprendendosi, così, il fondamento della provvidenza fiscale dell'abbuono parziale della tassa di distillazione sopra l'acquavite da trasformare con permanenza in fustame di rovere in brandy, arzente.

Discende da ciò, in maniera indubbia, che l'interesse della viticoltura nazionale sarebbe più cospicuamente tutelato se la distillazione del vino venisse condotta senza alcuna limitazione in ordine alla tecnica distillatoria ed alla gradazione alcolica del distillato.

A regolare la distillazione del vino deve essere la sola esigenza del consumatore.

Si distilli vino perciò, e quanto più vino sia possibile.

Questo e non altro importa l'interesse dell'economia agraria nazionale.

2° *Quesito*: Che cosa sono le impurezze, o meglio, che cosa intendesi per coefficiente di impurità dell'acquavite?

Risposta L'acquavite, che è il prodotto della distillazione del vino, è soluzione acquosa di alcool etilico (intorno a 60 per cento) contenente quali *composti secondari volatili* in quantità relativamente lievi:

- 1°) alcool metilico;
- 2°) alcoli superiori (alcool propilico, alcool butilico, alcool amilico);
- 3°) aldeidi, fra le quali la più rappresentata è l'aldeide acetica accanto alla quale figurano la acroleina, il furfurolo e l'aldeide benzoica,
- 4°) acidi organici, dall'acido formico, acetico, propionico, butirrico, fino all'acido enantico;
- 5°) eteri composti fra i quali predomina l'etere acetico;
- 6°) composti azotati basici, fra i quali ammoniaca, basi ammoniacali e basi piridiniche

Tali composti secondari volatili costituiscono nella loro somma dette « impurezze volatili » della acquavite dalla quale si calcola il « coefficiente di impurità » oggi distinto come « coefficiente non alcool » che costituisce dato analitico per giudizio di genuità dell'acquavite.

Per il « coefficiente non alcool » o « coefficiente di impurità » dell'acquavite di vino che varia da prodotto a prodotto, si trovano, comunque, valori superiori a 300.

3° *Quesito*. L'acquavite è adatta al consumo, diluita con acqua?

Risposta. L'insolubilità in acqua degli alcoli superiori (propilico, butilico, amilico) pur sempre presenti nell'acquavite, è causa di intorbidamento, nel caso che essa venga diluita con acqua all'atto del consumo

Tale intorbidamento (opalescenza) anche se lievissimo, non costituirebbe, di certo, motivo per affermazione della bevanda, a parte poi il fatto che a seguito della diluizione, la sensazione degustativa sembra riuscire modificata e comunque alterata rispetto all'acquavite tal quale

4° *Quesito*: Che cosa intendesi per distillazione e per distillato?

Risposta: Per *distillazione* intendesi l'operazione, che consente la separazione delle fasi dei sistemi liquidi (soluzioni di composti liquidi, quali ad esempio acqua, alcool etilico), mettendo a profitto la diversità del punto di ebollizione delle fasi costituenti liquido »

Per *distillato* intendesi il prodotto di condensazione della fase separata, allo stato di vapore, dal sistema liquido, in funzione del suo punto di ebollizione.

Per essere la distillazione operazione di larghissimo impiego industriale per la separazione e per la purificazione delle soluzioni, i termini *distillazione* e *distillato* sono termini del tutto generali, ad essi non potendosi attribuire significato distintivo e carattere di specifica.

D) LE DISPOSIZIONI IN ATTO FAVORISCONO L'ESTENDERSI DELLE SOFISTICAZIONI DEL VINO

Di norma in Italia vengono destinati alla distillazione i vini di uva — quando sono di uva — che non sono commestibili. La stessa legge ammette infatti una acidità doppia di quella massima ammessa per i vini commestibili.

Si precisa « quando sono di uva », perchè in pratica notevole parte del vino sfuso esistente in commercio proviene da fabbricazioni irregolari ottenute prevalentemente mediante fermentazioni di zucchero, frutta secca, melasso ed altre materie diverse dell'uva.

Questo fatto era noto da anni a tutti coloro che si occupano della materia. La entrata in vigore della legge Medici con il grande numero di sopraluoghi coordinati in esecuzione di essa dal competente Ministero ha mostrato quanto grave sia la piaga della sofisticazione dei vini.

Tali sofisticazioni facilmente si collegano con la frode nella distillazione degli alcoli. Infatti il pericolo che i sofisticatori di vini hanno di essere scoperti dipende dal fatto che il prodotto sofisticato, dalla produzione al consumo, deve compiere un lungo itinerario, nel corso del quale la frode può essere accertata in ogni momento.

Se il vino sofisticato viene invece immediatamente distillato, la sofisticazione non può più essere scoperta e il contravventore raccoglie con tutta sicurezza i frutti della sua azione delittuosa.

Perciò accanto al contrabbando che si svolge mediante distillazione di sidri, fatti passare come vino, si è determinata recentemente un'altra forma di contrabbando, quella cioè della distillazione di vini sofisticati, allo scopo di ridurre il tempo di pericolo, nel quale l'accertamento della sofisticazione può essere compiuto.

La differenziazione così delle tassazioni per le varie materie prime produttrici di alcool favorisce l'estendersi delle sofisticazioni del vino. Al danno dell'erario si aggiunge il danno diretto della viticoltura nazionale.

E) LE DIFFERENZIAZIONI DI IMPOSTA RENDONO INEFFICIENTE LA DIFESA CONTRO IL CONTRABBANDO.

Quando vennero decise le facilitazioni alle acqueviti si ritenne cautela sufficiente, per stabilire la loro provenienza da vino, la presenza delle caratteristiche « impurezze » che si accertano nei prodotti ottenuti mediante distillazione a bassa gradazione

Nacquero così le disposizioni che ancora formano la base tecnico-fiscale di questi prodotti e che subordinano i grossi abbuoni fiscali al fatto che la gradazione di uscita dalla distillazione sia compresa fra i 40 e i 70 gradi ed il prodotto abbia un coefficiente totale di impurezze, riferito a 100 centimetri cubi di alcool di anidro, non inferiore a 200 milligrammi

All'esperienza si è visto che tali prescrizioni non danno nessuna garanzia sulla provenienza

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

del prodotto, perché le così dette « impurezze » possono essere anche aggiunte o sulla materia da distillare o addirittura sul prodotto finito.

D'altra parte, l'aggiungersi, di tempo in tempo, di nuove disposizioni a favore della distillazione di seconda categoria ha contribuito a rendere sempre più lucrativa la frode e a rafforzare quindi le possibilità economiche e i mezzi tecnici dei contrabbandieri, indebolendo correlativamente le possibilità degli U. T. I. F. di combattere il contrabbando.

Quando, dopo operazioni spesso difficili e rischiose, gli agenti dell'Amministrazione finanziaria sono riusciti a scoprire il contrabbando ed a presentare denunce, molto spesso imputati abilitati difesi con perizie tecniche e capziosità giuridiche, rese operanti dalla complessità e dalla sostanziale inefficienza delle disposizioni in corso, hanno ottenuto clamorose assoluzioni. Ciò anche perché il testo unico sugli alcool del 1924 (sostanzialmente riprodotto le disposizioni della legge del 1876) è del tutto inefficiente e sorpassato per ciò che riguarda la repressione delle frodi. L'alcool è forse l'unico prodotto proveniente da materie prime agrarie che non sia tutelato dalla legge del 1925 sulle frodi agrarie e dalla legge Medici sui vini, molto più moderne e attrezzate per evitare capziose difese tecniche e giuridiche.

Ma più che per la repressione della frode che l'alta tassazione incrementa, l'obiettivo cui si deve mirare è la prevenzione alla frode e questa si attua unificando, per quanto possibile, le aliquote dell'imposta, in modo da togliere qualsiasi convenienza alla frode stessa

F) LE DISPOSIZIONI IN ATTO INFLUISCONO NEGATIVAMENTE SULLA QUALITÀ DEI PRODOTTI ITALIANI.

Le disposizioni vigenti prevedono grandi facilitazioni fiscali e riservano tutte le denominazioni conosciute che possano facilitare la vendita, ai prodotti distillati a bassa gradazione (fra i 40 e i 70 gradi) provenienti da vini « che abbiano una acidità volatile non superiore al doppio di quella ammessa per i vini commestibili ».

È inoltre prescritto che i distillati ottenuti abbiano un coefficiente di impurezze, riferito a 100 centimetri cubi di alcool anidro, non inferiore a 200 milligrammi.

Non è considerato acquavite (e perciò non ammesso né alle facilitazioni fiscali né all'uso delle denominazioni riservate « brandy », « acquavite », « distillato di vino », « arzente ») il prodotto ottenuto mediante diluizione di distillati di vino a gradazione superiore.

L'effetto combinato di queste disposizioni non consente di ottenere prodotti che per qualità e costanza di composizione rispondono alle attuali esigenze di una produzione di marca.

Eccone i motivi principali:

1°) Non esistono in Italia quantitativi di vino autentico di qualità costante che possa essere destinato alla distillazione per ottenere prodotti sempre uguali. Caratteristica della produzione italiana è

infatti una grande varietà di vini molto diversi fra di loro, nei quali ciascun tipo è rappresentato da non grandi quantitativi.

Distillando a bassa gradazione tali vini, le impurezze conferiscono al prodotto una caratteristica diversa per ogni diverso tipo di vino

2°) Le impurezze delle quali è prescritta la presenza sono costituite principalmente da alcool metilico, aldeidi e alcool superiori vari, la cui tossicità è molto maggiore dell'alcool etilico, cosicché danno luogo a mal di testa, nausea ed altri fenomeni di intolleranza, fenomeni questi che si attenuano, ma non si eliminano con l'invecchiamento

Ai copiosi pasti dell'800 e dei primi del 900 potevano seguire questi prodotti pesanti, perché durante le laboriose digestioni si usava dormire: le generazioni attuali, il cui sistema di alimentazione è totalmente diverso, che hanno bisogno di lucidità nel lavoro, nell'uso delle macchine e nello sport, non tollerano le conseguenze dell'ingestione di questi prodotti poco digeribili.

3°) Le impurezze dell'acquavite comportano inoltre sapori ed odori di grappa che sono sempre meno graditi e che persistono per ore nel fiato di chi beve. Le attuali generazioni evitano tutti i cibi e le bevande che provocano tale inconvenienza.

4°) Le acquaviti vanno bevute col bicchiere riscaldato mentre in tutto il mondo si sta diffondendo l'uso anglosassone di bere i prodotti alcoolici diluiti con acqua e ghiaccio

Per questo uso i prodotti devono essere particolarmente raffinati. Per la presenza delle « impurezze » nella sua composizione, l'acquavite, se diluita con acqua fredda, acquista sapore decisamente sgradevole.

5°) Sui prodotti « non a base d'acquavite » si è impostata in questi ultimi anni l'attività di alcune delle maggiori case italiane che sempre facendo ricorso alla distillazione del vino, ottengono i loro prodotti attraverso miscele di distillati a bassa gradazione e di alcool di vino.

Questi prodotti contengono molto meno impurezze, per cui non richiedono, per poter divenire commestibili, i periodi di invecchiamento che sono indispensabili nel caso delle acquaviti.

La tecnica moderna si serve inoltre di speciali processi (fra i quali la super-refrigerazione e la lamporizzazione) che permettono di conferire al prodotto affinamento di gusto e miglioramento di qualità che fino a qualche anno fa non era possibile conseguire!

Sui prodotti così affinati e meno tossici si orientano oggi le case di produzione e i consumatori, in tutto il mondo

G) IL CONTRABBANDO PROSPERA E SI MIMETIZZA ALL'OMBRA DELLE IMPOSTE DIFFERENZIALI.

Vi sono due specie di contrabbando di alcool. Quello del contadino che nella stalla distilla, con alambicco di fortuna, la grappa per uso della sua famiglia, e questo viene sempre scoperto e punito, e quello della grande impresa specializ-

zata che in opifici, regolarmente autorizzati, distilla materie prime diverse da quelle dichiarate, frodando, così, la differenza di imposta, e questo non viene mai punito.

Uno dei più importanti contrabbandieri del Veneto, che ha praticato notoriamente su vastissima scala il contrabbando di alcool per almeno 10 anni, e che ha avuto molteplici processi, è scaturito senza aver subito neppure una condanna.

La distillazione di materie prime diverse da quelle dichiarate (sidri di frutta ad esempio invece di vino) trova la sua convenienza soltanto nella forte differenza di imposta che grava le due categorie di materie prime. Esso inoltre, riducendo la quantità di vino che può essere passata alla distillazione, ne riduce la domanda e contribuisce pertanto a far diminuire il prezzo del vino.

Tale specifica forma di contrabbando nuoce quindi da un lato allo Stato perché riduce le imposte percepite, e dall'altro alla viticoltura nazionale.

La repressione delle varie forme di contrabbando organizzato riesce estremamente ostacolata dalla mancanza di coordinamento e di adeguamento delle leggi, e dalla molteplicità di esse. Ma la agevolazione fondamentale è data dalla differenza di imposta che rende largamente remunerativa ogni frode sistematicamente organizzata. Qualsiasi aumento pertanto della differenza di imposta per le varie categorie di materie prime rende più conveniente il contrabbando e induce quindi a praticarlo su più larga scala.

I metodi seguiti per fare apparire materie prime diverse da quelle denunciate per la lavorazione sono molteplici e sempre più raffinati.

Ecco taluni dei metodi più caratteristici:

A) Caso deciso dal tribunale di Venezia

In un caso deciso dal tribunale di Venezia con sentenza 27 maggio 1955 di assoluzione dalla imputazione di contrabbando continuato, era emerso che circa 12.000 ettolitri di vino, che apparivano distillati in una distilleria di Dolo, non potevano essere veramente vino: nel registro di carico figuravano infatti provenire da ditte che, al controllo della Guardia di finanza, risultarono inesistenti o che non avevano mai fornito la merce dichiarata dalla distilleria. D'altra parte la frode era stata occultata presentando al commissario di fabbrica false bollette di accompagnamento, che venivano successivamente distrutte. Ipotesi questa che dalla legge è punita, come specie di irregolare tenuta del registro di carico e scarico, con la multa fissa di lire 3.000.

I 154 campioni prelevati dalle varie partite così immesse risultarono tutti all'analisi di vino genuino: gli organi dell'Amministrazione finanziaria profilarono la ipotesi che la sorbite (che si trova in maniera caratteristica nel sidro di mele e non nel vino) fosse stata fatta scomparire mediante un aggressivo chimico che l'avrebbe fatta precipitare, o trasformare in altro composto non accertabile all'analisi.

In tale condizione al tribunale non restò che assolvere gli imputati dall'accusa di contrabbando continuato, condannandoli soltanto a multa non grave per un fatto specifico di contrabbando ove erano stati colti con le mani nel sacco. La imposta evasa ammontava ad oltre 32 milioni.

B) Frodi col sugo di melasso

Altre frodi vengono compiute distillando sugli di melasse come sidro di frutta diversa dalle mele. Anche in questo caso la insufficienza della legge giova ai frodatori. Il melasso ad uso agricolo non è soggetto a bolletta di accompagnamento per il trasporto, ma soltanto a certificato di origine che attesta l'estrazione dallo zuccherificio e ne giustifica lo scarico. È facile fare apparire come diretti ad aziende agricole quei trasporti che invece sono destinati alla distillazione irregolare. In un caso risultò in istruttoria, che una scuderia con 6 cavalli figurava avere in un anno ritratto, per il nutrimento di essi, 9000 quintali di melasso.

Del resto la prova di tale forma di contrabbando è quanto mai difficile, dal punto di vista giudiziario. Infatti la discriminazione dei sughi di melasso è determinata dalla presenza in essi di betaina. Ma la betaina, ove il campione sia conservato a lungo, viene a sparire perché distrutta dal metabolismo fermentativo. Basta che l'istruttoria giudiziale si prolunghi oltre un anno perché la perizia di controllo, richiesta dalla difesa, accerti che nel campione non si trova traccia di betaina. E la assoluzione è sicura.

C) Scambio di documenti durante il trasporto

In altri casi un camion con cisterna di vino parte regolarmente con bolletta di accompagnamento, ma per la strada la bolletta di accompagnamento è trasferita ad un camion con cisterna carico di sidro di frutta che prosegue tranquillamente per la distilleria mentre il vino viene nuovamente immesso al consumo. Sulla bolletta figura in tal caso il numero del secondo e non del primo autocarro.

D) Caso di impossibilità analitica di accertamento di frodi.

Del resto vi sono frodi che alla analisi non possono essere assolutamente scoperte. La aggiunta di sidri di fico al vino da distillare ad esempio non può essere accertata allo stato attuale delle conoscenze, da nessuna analisi differenziale.

PRO-MEMORIA DEL CONSORZIO PROVINCIALE PER LA VITICOLTURA E L'ENOLOGIA CATANIA

1°) I « diritti erariali » sono stati ripristinati, per gli alcoli da frutta, in ragione di:

Lire 27.000 ettanidro, per l'alcool da datteri ed uva passa, loro paste e zuccheri (Contenuto zuccherino medio, 70 per cento).

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Lire 8.000 ettandro, per l'alcool da fichi secchi e carrube (Contenuto zuccherino medio, rispettivamente 45 per cento e 35 per cento).

Anche considerando un maggior costo di lavorazione, per l'alcool da carrube, non vi è chi non veda un trattamento eccessivamente preferenziale.

Il secondo elemento, dovrebbe non essere inferiore al 50 per cento del primo.

2°) « attenuazione di imposta » per gli alcoli da vino, vinacce, vinelli e altri cascami della vinificazione.

L'alcool da vino e materie vinose, dovrebbe essere il solo protetto, se è vero che si vuole attenuare la crisi di settore.

Ecco, invece, due limitazioni, tecnicamente errate:

a) l'attenuazione di imposta non è accordata per gli alcoli prodotti da vinelli, vinacce e cascami, prima del 16 settembre!

In talune zone della Sicilia Mediterranea, (esempio Pachino), al 16 settembre è già ultimata la vendemmia e vinelli, vinacce e cascami hanno già completato il loro afflusso alla distilleria!

b) Per l'alcool da vino, sano o di scarto ed a forte acidità, non superiore al doppio della legale, l'attenuazione di imposta è concessa solamente, sino al 30 aprile di ogni anno.

Tutti sanno che in Sicilia e nel Mezzogiorno in genere, i vini imperfetti accentuano il loro grado di acidità, proprio all'inizio della stagione calda! Assurdo quindi il termine del 30 aprile, che va prorogato almeno di tre mesi, o addirittura abolito.

3°) Maggiori benefici all'acquavite da vino.

L'articolo 9 del nuovo decreto, accorda un « abbuono di imposta » di lire 4.000 all'alcool derivato dal vino (di cui urge incrementare la produzione per riportarla alla quota del 1953) e l'articolo 11 accorda lo stesso abbuono, raddoppiato, in lire 8.000 l'ettandro all'acquavite di vino!

Il prodotto finito, di maggior valore commerciale, è agevolato in misura doppia del prodotto industriale! Evidentemente sarebbe atto di giustizia la unificazione del beneficio, in lire 8.000 l'ettandro, tanto per l'alcool, quanto per l'acquavite da vino.

4°) Onde facilitare l'impiego dell'alcool da vino, nella produzione del vermut, del marsala, dei vini liquorosi e degli aperitivi a base di vino, l'onorevole Colombo aveva assicurato la delegazione dei viticoltori siciliani, che l'abbuono di imposta del 70 per cento, previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 6 ottobre 1948, n. 1200, sarebbe stato conservato esclusivamente per questo prodotto ed abolito per tutti gli alcoli da frutta.

Gli alcoli da vino, nei vini, con imposta ridotta.

Gli alcoli da frutta, nei liquori, con imposta normale, per logica di affinità e di costi.

Questo quarto punto che, malgrado la promessa di Sua Eccellenza il Ministro, è stato completamente trascurato nella stesura del decreto-legge n. 836, potrebbe formare oggetto di un articolo aggiunto.

* * *

Oltre ai superiori rilievi e richieste e indipendentemente dal decreto-legge n. 836, le organizzazioni degli agricoltori, sempre in tema di difesa del settore vitivinicolo, insistono affinché nelle competenti sedi regionale e nazionale e con la urgenza del caso, si elaborino i provvedimenti necessari:

a) ad elevare a quota 75 le imposte di fabbricazione dello zucchero destinato alle industrie, onde eliminare il fraudolento zuccheraggio dei vini e la produzione clandestina dei vini artelatti.

Salvo i rimborsi, ad impiego avvenuto, e controllato, delle marmellate di largo consumo popolare.

b) Adozione di un « rivelatore » per tutto lo zucchero prodotto, diversamente incontrollabile negli impieghi fraudolenti.

c) Posto sotto vincolo di monopolio di Stato tutto lo zucchero — a tassa ridotta — destinato al consumo diretto, in involucri razionati e sigillati, nei vari pesi d'uso e fino ad un chilo. Ciò per garantire la genuinità del prodotto, l'igiene dei consumatori e vietarne l'impiego fraudolento nelle sofisticazioni.

d) Abolizione della « imposta di consumo » e sua sostituzione con altro gravame che non incida esclusivamente sul settore vino.

e) Disciplina degli impianti viticoli, sulla scorta delle norme attuate in Francia con il « Codice del Vino » e con i suggerimenti recenti del Professore Giovanni Dalmasso.

MEMORIALE DELLA SOCIETÀ
EXPORT VINI

Preoccupati della grave situazione che minaccia la nostra esportazione vinicola a seguito del ricorso fatto al G. A. T. T. dalla Francia, dai Paesi Bassi e si ha ragione di temere che lo sarà anche dalla Germania e da altri Paesi, contro il decreto-legge del 16 settembre 1955, n. 836, che eleva da lire 1.000 a lire 6.000 il diritto erariale per gli alcoli esteri di prima categoria se destinati alla denaturazione e da lire 27.000 a lire 60.000 se destinati ad uso di bocca, lasciando immutati i diritti che gravano sugli alcoli analoghi di produzione nazionale, non sapendo a chi più rivolgerci dopo aver inviato lettere personali ai Ministri dell'agricoltura, finanze, commercio estero, commercio e industria, senza aver avuto un riscontro, ci scuserà se abbiamo pensato di ricorrere direttamente a lei.

Quanto viene precisato nella lettera allegata del 30 settembre ultimo scorso che abbiamo indirizzato al Ministero commercio estero, Direzione generale per i piani degli scambi con l'estero, riteniamo sia di tale gravità da esimerci da ulteriori commenti.

Le saremmo grati se la S. V. vorrà benevolmente trasmettere copia della presente con relativo allegato a tutti i componenti della Commis-

sione da lei presieduta perché prima di deliberare la ratifica del decreto-legge in oggetto vogliono considerare in tutta la sua gravità il pericolo che venga danneggiata irrimediabilmente tutta la nostra esportazione vinicola che sorpassa i 17 miliardi annui ed è frutto di lavoro di generazioni, provocando delle misure di ritorsione dai principali paesi acquirenti dei nostri vini che li colpiranno nel loro contenuto in alcool con sistemi analoghi a quelli con i quali alcuni nostri funzionari hanno creduto di tutelare gli interessi di poche decine di distillerie di I categoria che, avendo oltre 200 mila quintali di alcool immagazzinato, dal provvedimento di cui sopra — se non verterà opportunamente modificato in sede di conversione in legge — ricaveranno benefici per oltre un miliardo.

In attesa di cortese riscontro e pronti a fornire, se richiesti, ulteriori chiarimenti, distintamente salutiamo

L'Amministratore unico

ALLEGATO.

Roma, 30 settembre 1955

*Spett.le Ministero commercio con l'estero
Direzione generale per i Piani degli scambi con l'estero e per gli affari doganali — Roma.*

Abbiamo avuto occasione di leggere e studiare i 6 protocolli approvati nella XI Sezione delle Parti Contraenti all'Accordo generale per le tariffe ed il commercio nei testi pubblicati da codesto Ministero nella pubblicazione edita nel giugno ultimo scorso.

Dall'esame dell'Accordo G. A. T. T., e più esattamente della parte II, articolo 3, secondo comma, abbiamo rilevato come vi sia un contrasto gravissimo ed evidente con l'articolo 2 del decreto-legge del 16 settembre 1955, n. 836, pubblicato il 17 corrente sulla *Gazzetta Ufficiale*, il quale elevando a lire 60.000 per ettanidro il diritto erariale sull'alcool di prima categoria, lasciando, per il medesimo alcool di produzione nazionale, immutato il diritto erariale di lire 27.000 ha praticamente applicato una tassa interna in contrasto a quanto detto nel citato articolo del G. A. T. T. con conseguenze che riteniamo potranno gravemente colpire l'esportazione dei nostri vini che raggiunge complessivamente circa 17 miliardi annui di lire.

Da anni gli esportatori vinicoli battono ed insistono perché tutti i Paesi esteri oltre i dazi di confine non applichino diritti erariali interni, che ne ostacolano il loro consumo, maggiorati nei confronti dei prodotti analoghi di produzione nazionale.

È proprio in contrasto a questo logico principio ed ai voti fatti in quasi tutti i congressi vitivinicoli anche internazionali che il nostro Paese ha deciso di colpire con un diritto erariale interno assolutamente ingiustificato, adattando un criterio discriminatorio inspiegabile su un prodotto

che come l'alcool, una volta che è ad un grado di purezza oltre i 90°, non dà la possibilità certa di documentare da quali materie prime è stato ricavato.

Anche per l'alcool destinato alla denaturazione, che in gran parte viene consumato dai più poveri degli italiani che non hanno né gas né luce e lo usano per scaldare il modesto desinare, è stata aumentata l'imposta dalle attuali lire 1.000 ad ettanidro a ben lire 6.000 e ciò a beneficio dei distillatori di alcool nazionale di 1ª categoria che avendo disponibile uno stock di 250.000 ettanidri di detto alcool, realizzano per l'aumento applicato a quello estero, benefici per oltre un miliardo.

Un altro motivo di nostra preoccupazione è il timore che la Germania, che da tempo minaccia di applicare una tassa sull'alcool contenuto nei nostri vini con gradazione oltre i 12 gradi, dopo il detto provvedimento applichi l'aumento progettato danneggiando irrimediabilmente la nostra esportazione verso quel Paese, che raggiunge circa il 50 per cento di tutta la nostra esportazione.

Grati se questa Direzione vorrà favorirci un cenno di assicurazione di urgente interessamento in merito alle nostre gravi preoccupazioni dettate esclusivamente dall'intento di non pregiudicare le possibilità di esportazione dei nostri vini all'estero, con osservanza ossequiamo.

MEMORIALE DELL'ASSOCIAZIONE INTERPROVINCIALE TRA I CARRUBICOLTORI SICILIANI

Con l'approssimarsi della scadenza del decreto 24 settembre 1954, n. 859, che prorogava al 15 settembre 1955, la sospensione dei diritti erariali sull'alcole da frutta, di cui al decreto 3 dicembre 1953, n. 879, sono state esercitate pressioni da parte delle Organizzazioni della viticoltura intese ad evitare una ulteriore proroga del detto decreto al fine di rendere possibile la distillazione del vino, vinello e vinacce, materie prime che il ripetuto decreto 3 dicembre 1953, n. 879, teneva in sofferenza.

Di seguito a tali pressioni, è venuto fuori il decreto catenaccio 16 settembre 1955, n. 836, che apporta le seguenti modifiche al regime fiscale degli spiriti di 2ª categoria:

ART. 3 (1º comma) — Esenzione dal diritto erariale degli spiriti di 2ª categoria provenienti da frutta diversa dai datteri, uva passa, carrube e fichi.

ART. 3 (2º comma). — Imposizione del diritto erariale nella misura di lire 8.000 all'ettanidro sull'alcool proveniente dalle carrube e fichi; e nella misura di lire 27.000 sull'alcool proveniente dai datteri e dall'uva passa.

ART. 9 — Concessione di una riduzione d'imposta di lire 4.000 all'ettanidro per l'alcool non inferiore a gradi 95 ottenuto, dal 16 settembre di ciascun anno al 30 aprile successivo, dalla distillazione del vino, vinello e vinacce.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 10. — Concessione di una riduzione di imposta di lire 5.000 all'ettanidro all'acquavite di vinaccia (grappa).

ART. 11. — Concessione di una riduzione di imposta di lire 8.000 all'ettanidro all'acquavite prodotta con vini sani.

Queste le modifiche riguardanti l'alcool di 2ª categoria, dalle quali si apprende che dalla frutta colpita in varia misura dal diritto erariale, sono state discriminate le mele, che pertanto, ne sono esenti.

Indubbiamente, i movimenti antidecreto sopracennati miravano a promuovere provvedimenti atti a facilitare la distillazione del vino e non a favorire un solo cespite del gruppo frutta, a maggior danno del vino stesso e dell'altra frutta.

Nessun principio economico può giustificare il particolare trattamento riservato all'alcool da mele perché, a differenza delle carrube, il cui raccolto va integralmente alla distillazione, per le mele, invece, si tratta di utilizzare, nella distillazione, lo scarto ed il caduto nella fase di maturazione. Il coltivatore di mele ha due realizzi: il frutto sano, per circa il 90 per cento del raccolto, che vende a prezzi molto remunerativi, ed il ricavo dello scarto; mentre il coltivatore di carrube ha un solo realizzo che è il prezzo che può pagare la distilleria.

Né si dica che la produzione di alcool delle mele sia di entità trascurabile tale da non far temere perturbazioni nel mercato dell'alcool perché è rilevato — dalle statistiche ufficiali — che nel penultimo esercizio giugno 1953-luglio 1954, furono prodotti ettanidri 61.471 di alcool puro da mele, vale a dire più di quanto se ne può produrre dalle carrube, distillando tutto il disponibile della produzione nazionale.

Questo dato riguarda l'esercizio 1953-54, vale a dire il periodo in cui l'alcool da mele marciava a fianco delle carrube, a parità di regime fiscale. Ora che le mele sono esentate dal diritto erariale la rispettiva produzione di alcool aumenterà vertiginosamente dato che di mele se ne producono milioni e milioni di quintali e la misura dello scarto può farsi a secondo della convenienza.

Le carrube sono destinate a segnare il passo ed a marcire oggi nei magazzini, domani sugli alberi.

Le mele, invece, hanno due porte a libero ingresso: il dominio del mercato, perché oggi nessun alcool può concorrenzare quello da mele; e l'accesso, ove convenga, alla sleale e truffaldina speculazione della distillazione dei sidri di mele camuffati da vini sani, scortati da tutti i documenti ufficiali richiesti dalla legge e ammessi alla distillazione per la produzione di alcool e acquavite da vino con le note agevolazioni fiscali.

Questo punto — è bene rilevarlo — fu quello che fece meditare i governanti del tempo, i quali intuirono che per stroncare definitivamente la scandalosa attività in frode al fisco e all'economia agricola-industriale nazionale, altra via non v'era che quella dell'imposta unica per tutti gli alcool di 2ª categoria; intuito saggio e carico di esperienza da cui scaturì il decreto catenaccio 3 di-

cembre 1953, n. 879, e la susseguente proroga del decreto 24 settembre 1954, n. 859.

Uno sguardo ai dati ufficiali della produzione nazionale dell'alcool, rivela lo stato di fatto di allora.

Le produzioni dei quattro esercizi dal 1951 al 1954 furono le seguenti:

1950-51 alcool da vino, ettanidri 120.110; da mele, ettanidri 8.082;

1951-52: alcool da vino, ettanidri 151.894; da mele, ettanidri 6.371.

1952-53: alcool da vino ettanidri 149.908; da mele, ettanidri 26.296;

1953-54 alcool da vino, ettanidri 30.164; da mele ettanidri 61.471.

Dai dati che presenta il quadro che precede, sembrerebbe lecito trarre le seguenti deduzioni:

nell'esercizio finanziario 1950-51, quando le mele erano soggette al diritto erariale, come le carrube e i fichi, si ebbe una produzione di appena 8.000 ettanidri di alcool da mele. E questo perché i sidri di mele, per il 90 per cento della ingente produzione, andavano alla distillazione camuffati come vino, per sfuggire al diritto erariale. E infatti si riscontra nello stesso esercizio, la imponente produzione di ettanidri 120.110 di alcool da vino. Ma era alcóle prodotto da vini d'uva? Evidentemente no; era invece alcool — per il 90 per cento — da sidri di mele passato come prodotto da vino.

gli esercizi 1951-52 e 1952-53 — si osservi il prospetto delle produzioni — presentano la medesima andatura di produzione perché vigente ancora il medesimo regime fiscale.

nell'esercizio 1953-54 il ritmo della produzione alcool non regge più, per palese effetto del decreto 3 dicembre 1953, n. 879, che aveva parificato gli spiriti di 2ª categoria a tassa unica. Infatti la produzione dell'alcool delle mele — essendo state murate le vie traverse per la fraudolenta destinazione dei rispettivi sidri — si eleva automaticamente ad ettanidri 61.471 mentre il vino scende a soli ettanidri 30.164, cioè alla vera distillazione dei vini d'uva.

Le organizzazioni della viticoltura si sono servite dei soprariportati dati di produzione nazionale dell'alcole per dimostrare che prima del decreto 3 dicembre 1953 la distilleria assorbiva milioni di ettolitri di vino e che dopo il decreto il vino era caduto in disgrazia essendosi ridotto l'impiego per la produzione di soli 30.000 ettanidri.

Nobili conati, questi, per la causa che si è perorata, ma nessuno degli interessati della viticoltura si è accorto che la punta massima della produzione alcool da vino non proveniva dall'impiego di vini d'uva bensì dai sidri di mele camuffati da vino.

Ora che il decreto è fuori, con le modifiche che si conoscono, si possono prevenire gli effetti.

Per il vino niente di buono perché le agevolazioni concesse non sono sufficienti per mutarne la situazione. L'abbuono di lire 4.000 d'imposta e l'aggravio del diritto erariale sulla frutta avrebbero portato un certo aiuto al vino se il diritto erariale fosse stato esteso all'alcool da mele; ma nelle con-

dizioni attuali, in cui è consentito alle mele di produrre fiamme di alcool esente dal diritto erariale, non sarà possibile all'alcool da vino di farsi un mercato.

Le carrube ed i fichi, inutile dirlo, non potendo competere con l'alcool prodotto dalle mele, dovranno rassegnarsi a subire svilimenti di prezzo tali da annullare l'economia di intere province.

Già l'alcool dalle mele è sul mercato a concorrenza qualunque altro alcool che incontra, e qualche distilleria di carrube — fra le più importanti — in conseguenza dell'incerto lavoro — ha già fermato gli acquisti delle carrube ed è prossima a licenziare le maestranze.

Questi gli effetti del recente decreto catenaccio ispirato, come si legge nelle premesse del decreto stesso « ad agevolare la distillazione della frutta ». Infatti una agevolazione vi è, una grande agevolazione anzi, ed è stata riservata alle mele, con grave danno dell'altra frutta.

I rappresentanti della frutticoltura nordica, assistiti dai parlamentari di quelle regioni, hanno saputo operare e sono stati più bravi. Anche i rappresentanti della frutticoltura del sud, anche essi assistiti da parlamentari, si portarono presso i Ministeri per esporre la situazione della frutta siciliana (carrube) ma non fu loro concesso di fare dettagliate esposizioni e furono licenziati con le assicurazioni che il regime fiscale per le frutta non sarebbe stato toccato.

Conclusione. Per evitare le disastrose conseguenze derivanti dalle modifiche apportate dal decreto catenaccio 16 settembre 1955, n. 836, è necessario apportare — in sede di conversione in legge — le ulteriori modifiche che qui di seguito si propongono.

Per il vino. Destinare alla miscela dei vini tipici, vermut e marsala, esclusivamente alcool prodotto da vini in esenzione totale di imposta. Sarà così possibile la distillazione di alcuni milioni di ettolitri di vino per produrre l'ingente quantità di alcool che annualmente assorbe l'industria vinicola.

Per la frutta. Estendere all'alcole da mele il diritto erariale nella stessa misura di cui si è fatto gravame sulle carrube e fichi.

In subordinata si propone il ritorno all'imposta unica sugli spiriti di 2° categoria che, come si è dimostrato, esclude ogni possibilità di frode.

MEMORIALE DELLA SOCIETÀ BUSTESE PRODOTTI CHIMICI

(Lettera presentata in copia alla II Commissione).

Busto Arsizio, 23 settembre 1955.

On. GIULIO ANDREOTTI, *Ministro delle
finanze — Roma*

Ci permettiamo farle presente il gravissimo pregiudizio che il recente decreto catenaccio, che modifica il regime fiscale degli alcool allo scopo di favorire e sviluppare l'industria vinicola italiana, ha arrecato, in modo irreparabile, alla nostra industria.

Infatti, essendo noi produttori di formaldeide, da tempo importiamo alcool metilico dall'Estero, potendo solo con tale importazione far luogo alla lavorazione del prodotto mantenendo i prezzi in concorrenza a quelli praticati sul mercato italiano, e ciò anche in relazione al fatto che l'unica produttrice in Italia di alcool metilico si è rifiutata di fornire tale prodotto allo stesso prezzo praticato agli altri grossi complessi industriali, che pure producono formaldeide, costringendoci forzatamente all'approvvigionamento dall'estero.

Con il recente decreto si stabilisce all'articolo 4 che gli alcool denaturati metilico, propilico, isopropilico, sono soggetti all'imposta erariale nella precedente misura di lire 1000 all'ettanidro, qualora la produzione avvenga sotto la vigilanza degli agenti dell'Amministrazione finanziaria, mentre viene elevata a lire 6000 l'ettanidro quando la produzione non avviene sotto la predetta vigilanza.

Detta norma quindi comporta logicamente, dato l'elevato costo dell'imposta, l'impossibilità di importazione dell'alcool stesso, mettendoci praticamente nell'impossibilità di continuare la nostra produzione di formaldeide a prezzo di mercato, dato che la nostra attrezzatura non ha nel proprio ciclo la produzione dell'alcool cosa invece in atto presso altri complessi industriali i quali, pertanto, in base alle nuove norme vengono messi in condizione di elevare il prezzo di vendita dell'alcool metilico di ben lire 50 il litro anidro, con evidente loro beneficio, ma con grave pregiudizio della nostra industria e dell'economia nazionale.

Dato quanto precede sarebbe pertanto opportuno che il decreto venga modificato nel senso di mantenere l'identica imposta erariale anche per l'alcool d'importazione così da rendere possibile la produzione della formaldeide anche alla nostra industria.

Riteniamo inoltre di far presente il grave pregiudizio che la norma contenuta nell'articolo 8, che stabilisce debba essere applicata anche sulle giacenze di alcool alla data di entrata in vigore del decreto catenaccio la nuova imposta erariale, arreca alla nostra industria, dato che siamo costretti a produrre la formaldeide in grave perdita per la notevole differenza di imposta stabilita (lire 5000 l'ettanidro) per far luogo alla consegna del prodotto ai prezzi contrattuali stabiliti, prima dell'entrata in vigore del decreto, per consegne ripartite nel tempo.

Abbiamo ritenuto nostro dovere sottoporre al suo esame gli inconvenienti sopra lamentati pregandola di voler esaminare l'eventuale possibilità di apportare qualche modifica al recente decreto, modifiche che possano consentirci la continuazione della nostra attività industriale, che diversamente saremmo costretti a cessare con tutte le conseguenze relative per noi, per l'economia nazionale e per i nostri dipendenti, confidando che il suo autorevole intervento possa eliminare i gravi pregiudizi che il decreto richiamato ci arreca.

Nel mentre la ringraziamo sentitamente per quanto vorrà fare, voglia gradire i sensi della nostra più alta considerazione

Società Bustese Prodotti Chimici
L'Amministratore

**PROMEMORIA
SUL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI AL-
COLI METILICO, PROPILICO E ISOPROPI-
LICO DENATURATI CON ADULTERANTI
SPECIALI PER DETERMINATE INDUSTRIE**

(Questo memoriale è stato presentato dalla Soc. Montecatini e riguarda prevalentemente i vincoli delle procedure di vigilanza gravanti il processo produttivo)

Metanolo e alcole etilico — I due prodotti hanno impieghi essenzialmente differenti e di massima non sono sostituibili l'uno con l'altro.

Il consumo del metanolo infatti, che attualmente in Italia è dell'ordine di 20.000-25 000 tonnellate-anno, è di massima così ripartito:

tonnellate 15.000-20.000 anno circa per produzione formaldeide;

tonnellate 3.000-4.000 anno circa per usi chimici vari allo stato denaturato;

tonnellate 500-1.000 anno circa per diluente per vernici allo stato denaturato;

tonnellate 50 anno circa per usi farmaceutici e chimici particolari allo stato puro in legittimazione.

L'aldeide corrispondente all'alcole etilico non può sostituire in nessun caso la formaldeide. I due alcoli vengono impiegati nello stesso campo quali diluenti per vernici, ma anche qui ciascuno di essi ha caratteristiche tecniche speciali, tanto è vero che nonostante una sensibile differenza di prezzo tra i due alcoli (lire 7.500 il quintale per il metanolo e lire 13.750 il quintale per l'etilico, oneri fiscali esclusi) la quantità impiegata di metanolo è addirittura trascurabile rispetto a quella dell'alcole etilico.

Nel campo alimentare mentre l'alcole etilico trova vasto impiego, il metilico non può essere considerato nel modo più assoluto perché velenoso e comunque non è assimilabile al primo né come sapore né come odore.

Premesso quanto sopra, si ritiene che anche se in caso limite si dovesse totalmente sgravare il metanolo da oneri fiscali e denaturazioni e quindi da sorveglianza, praticamente si avrebbe — come è logico pensare — un sensibile sviluppo di consumo del metanolo, senza peraltro danneggiare la posizione dell'alcole etilico

Formula alcole metilico:



Formula alcole propilico:



Formula alcole isopropilico:



* * *

Per quel che riguarda la tossicità dell'alcole metilico, essa è dovuta in gran parte al fatto che l'alcole metilico si trasforma nell'interno dell'organismo umano in aldeide e acido formico.

Conseguentemente, la tossicità del prodotto non può essere annullata o attenuata dall'aggiunta di altre sostanze, in quanto essa è causata dai prodotti da esso derivanti, in base ai fenomeni di ossidazione che avvengono nell'organismo.

Quanto sopra risulta dal trattato di tossicologia di Flury e Zanger, pagine 177 e seguenti, e inoltre anche dal trattato di chimica organica di Oddo.

LEGISLAZIONE ITALIANA.

Gli alcoli metilico, propilico e isopropilico, di cui è cenno all'articolo 4, ultimo comma, del decreto legge 16 settembre 1955, n. 836 (ora in via di conversione in legge davanti alla Camera dei Deputati col n. 1763), quando siano denaturati con adulteranti speciali per determinate industrie sono soggetti a vincoli fiscali talmente restrittivi da impacciare sovente le lavorazioni, con grave perdita di tempo e di spese.

Basti pensare che per il trasporto di detti alcoli denaturati dalle fabbriche di produzione agli stabilimenti di impiego, è prescritta quasi sempre la bolletta di cauzione; che per il loro deposito è necessario uno o più magazzini fiduciari; che per le lavorazioni tutti i relativi apparecchi devono essere sigillati da capo a fondo; che per ogni movimento occorre una richiesta scritta con conseguenti attese di agenti o di funzionari; che per il reimpiego degli eventuali ricuperi, i quali non possono mai essere se non alquanto inquinati dalla prima lavorazione, occorrono continue analisi di campioni o reintegrazioni di denaturanti. E ciò, malgrado i più minuziosi dati richiesti dai registri imposti dalla Finanza e malgrado la facoltà di questa di esaminare tutte le scritture di produzione e di vendita tenute dalla Ditta.

LEGISLAZIONI STRANIERE

Ora tanto rigorismo fiscale per alcoli che hanno di per sé una tossicità tale da renderli pericolosi all'organismo umano e quindi da escluderli anche se non denaturati, dagli impieghi dell'alcole etilico non trova riscontro nelle legislazioni straniere.

Di fatti, in *Gran Bretagna*, ad esempio, gli alcoli propilico e isopropilico, allo stato naturale, sono esclusi addirittura da ogni formalità di controllo. Solo dell'alcole metilico esentato dall'imposta per usi industriali, viene controllato l'effettivo impiego in essi usi.

In *Germania*, ove vige il monopolio governativo, tutti e tre gli alcoli anzidetti non sono equiparati

all'etilico e vanno perciò esenti da particolari vincoli fiscali.

Negli *Stati Uniti d'America*, l'alcole metilico è tuttora ammesso, come già lo era precedentemente in Italia, quale adulterante dell'alcole etilico per usi industriali.

La disciplina fiscale poi non si estende ad alcoli diversi dall'etilico di cui non è possibile l'impiego commestibile.

Infine, anche in *Francia*, a regime monopolistico, gli alcoli propilico e isopropilico non sono assoggettati a gravami fiscali, in quanto destinati ad impieghi industriali.

Per l'impiego dell'alcole metilico sono prescritti l'ottenimento di una licenza, i registri di carico e scarico e controlli saltuari.

CONFRONTO SCONFORTANTE

Dopo quanto sopra è mai possibile ammettere che in Italia sia proprio necessario usare tanta severità, che ritarda anziché sollecitare la produttività delle industrie, ponendole in condizione di sfavore con quelle straniere e che mortifica con sospetti e paure eccessivi la stessa dignità delle ditte, molte delle quali hanno rinomanza e prestigio internazionale?

Come si può pensare a facili e convenienti rigenerazioni, di detti alcoli impuri e velenosi, specie da parte di grandi società anonime o complessi industriali, senza tenere conto nel contempo delle difficoltà di ambiente e di persone in mezzo a cui si dovrebbero svolgere le presunibili frodi, nonché i gravi rischi di pena e di perdita di costosissimi impianti cui si esporrebbero gli autori?

A comprovare che tutti gli alcoli anzidetti sono impiegati esclusivamente per usi industriali, basterà leggere la statistica pubblicata dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio 1953-54. Da essa si apprende che di tutto l'alcole metilico prodotto e importato per complessivi ettanidri 239 225, l'87,7 per cento fu denaturato con adulteranti speciali; che il 12 per cento circa fu esportato e che solo lo 0,14 per cento fu passato al consumo, per impiego allo stato naturale in particolari usi chimici e farmaceutici che non tollerano alcun denaturante.

Gli alcoli propilico ed isopropilico, di assai minore entità rispetto al metilico, quando non furono denaturati, passarono allo stato naturale in particolari usi industriali, nei quali qualsiasi adulterante sarebbe risultato pericoloso o intollerabile.

PROVVEDIMENTI AUSPICATI.

Per porre fine allo stato di inferiorità e di disagio delle industrie nazionali di cui sopra, sarebbe auspicabile che la Camera dei deputati, in sede di conversione in legge del decreto-cate-naccio 16 settembre 1955, n. 836, approvasse l'aggiunta all'articolo 4 d'un emendamento che dicesse, su per giù, quanto segue. « *Gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico anche quando siano denaturati con adulteranti speciali ammessi per determinate industrie devono essere accompagnati durante il trasporto dalle fabbriche nazionali produttrici agli stabilimenti d'impiego con semplice bolletta di legittimazione, il cui riscontro di vigilanza sarà spedito in posta raccomandata al competente ufficio destinatario. Il deposito di detti alcoli all'arrivo sarà fatto in apposito locale senza che abbia i vincoli del magazzino fiduciario. L'impiego degli alcoli denaturati in parola e il reimpiego nelle stesse lavorazioni degli eventuali recuperi sono soggetti a preventiva dichiarazione di lavoro, ad apposito registro di carico e scarico, nonché a vigilanza saltuaria a spese della ditta.* »

Non togliendo con tale emendamento alcun diritto di entrata all'erario, ma solo semplificando le modalità di riscontro sull'effettivo impiego degli alcoli di cui sopra, con riduzione anzi delle spese a carico dello Stato, per vigilanze non necessarie, né sempre efficaci, parrebbe fondata la speranza di favorevole accoglimento.

Con l'occasione si esprimerebbe altresì il voto che il ramo delle imposte di fabbricazione, divenuto uno dei maggiori cespiti d'entrata dello Stato, possa avere presto un aggiornamento e un decentramento dei suoi istituti e una revisione delle sue leggi, nonché l'unificazione del suo personale tecnico d'accertamento, oggi diviso in due diversi gruppi mentre unica e inscindibile è la funzione accertatrice dei prodotti e dei tributi.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, concernente proroga e modifica del regime fiscale degli alcoli.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Il decreto legge 16 settembre 1955, n. 836, concernente proroga e modifica del regime fiscale degli alcoli, è convertito in legge, con le seguenti modificazioni:

« All'articolo 10, dopo le parole: all'acquavite di vinaccia (grappa) ottenuta, sono aggiunte le altre: a decorrere dalla data d'entrata in vigore del presente decreto, ».

« All'articolo 11, dopo le parole: sull'acquavite di vino che sia prodotta, sono aggiunte le altre: a decorrere dalla data d'entrata in vigore del presente decreto-legge, ».

« L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« A far tempo dal 1° marzo 1956 è vietato fare qualsiasi riferimento al vino, alla vite, all'uva o all'acquavite nella presentazione e propaganda di bevande alcoliche a base di alcole diverse dall'acquavite naturale di vino; analogo divieto è stabilito per le stesse bevande diverse dalle altre acquaviti disciplinate dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559.

Dalla stessa data le parole « distillato » e « distillazione » non possono essere usate se non seguite dal nome della sostanza dalla quale si ricava — per distillazione — il tipo di acquavite di cui alla ripetuta legge n. 1559.

Nei confronti dei trasgressori delle norme di cui ai commi precedenti si applicano le penalità stabilite dall'articolo 19 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559 ».